

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	43
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	44
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	45
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	48
GIUSTIZIA (II)	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	64
DIFESA (IV)	»	67
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	69
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	125
AFFARI SOCIALI (XII)	»	135
AGRICOLTURA (XIII)	»	137
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>)	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	165
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	180

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese, sui risultati della presidenza italiana dell'OSCE (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

AUDIZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione della Camera dei deputati Paolo GRIMOLDI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 19.10.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese, sui risultati della presidenza italiana dell'OSCE. (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Valentino VALENTINI (FI), Vito COMENCINI (Lega), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), il senatore Manuel VESCOVI (L-SP-PSd'A), i deputati Giuseppina OCCHIONERO (LeU), Yana Chiara EHM (M5S) e Paolo GRIMOLDI, *presidente*.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.20.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ESAME DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2012:

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (*Esame e rinvio*) 4

ESAME DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2012

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente della XIV Commissione Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dell'atto in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sono chiamate ad esaminare la decisione (UE, Euratom) 2018/994, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla deci-

sione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, adottata dal Consiglio dell'UE il 13 luglio 2018.

Segnala che la decisione è stata adottata sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo elabori un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Ricorda che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Sottolinea che tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Per quanto attiene al quadro procedurale entro cui si inserisce l'esame del documento, rileva come la decisione sia stata trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede

che nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. Precisa che la decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Ricorda quindi che il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

Al riguardo, segnala come la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 31 ottobre 2018, abbia convenuto di applicare al documento in questione le modalità di esame parlamentare previste per le deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. In particolare l'atto trasmesso dal Governo è esaminato dalle Commissioni competenti (I e XIV), con votazione in tale sede dei documenti conclusivi con cui si approva o meno la decisione UE, ferma restando la possibilità per uno o più gruppi di chiederne tempestivamente la discussione in Assemblea. In quest'ultimo caso la votazione degli atti d'indirizzo, nella forma di risoluzioni, recanti l'approvazione o meno della decisione UE, avverrebbe in Assemblea, previa discussione di una relazione delle competenti Commissioni, sul modello della procedura di cui all'articolo 143, comma 1, del regolamento.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice per la I Commissione*, nell'illustrare la decisione (UE, Euratom) 2018/994 in esame, per quanto attiene ai profili di specifica competenza della I Commissione, relativamente alla disciplina vigente circa il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ricorda che la principale fonte normativa riguardante l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo è costituita – a livello di Unione europea – dall'Atto del 20 settembre 1976 (Atto di Bruxelles) che ha san-

cito, tra gli altri, l'elezione diretta del Parlamento europeo. L'Atto fissa alcuni principi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

L'Atto dispone in particolare che: in tutti gli Stati membri l'elezione deve avere luogo durante un medesimo periodo, con inizio il giovedì mattina e termine la domenica successiva; tale periodo deve essere lo stesso per tutte le elezioni successive; i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni; la carica di rappresentante al Parlamento europeo è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro (tale compatibilità è venuta meno con la decisione del 2002), mentre sono fissate alcune incompatibilità sia nell'ambito delle Comunità europee, sia in ambito nazionale. Ulteriori cause di incompatibilità sono disposte dai singoli Stati membri.

L'Atto di Bruxelles è stato modificato dalla decisione 2002/772/CE Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002.

Le principali innovazioni introdotte da tale decisione ai principi comuni per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo sono le seguenti: elezione di tipo proporzionale; possibilità di fissare una soglia minima per l'attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi); possibilità di fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale; incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale (a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004); disciplina della vacanza dei seggi.

Fatte salve le disposizioni contenute nella decisione, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali, che nel tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

In Italia il sistema elettorale è stato definito dalla legge n. 18 del 1979, e integrato dal decreto-legge n. 408 del 1994, che contiene norme attuative della direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 (Direttiva 93/109/CE) relativa alle modalità d'esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità. Con la legge n. 78 del 2004 sono state recepite le norme precettive recate dalla citata decisione 2002/772 non presenti nel nostro ordinamento ed è stata introdotta, in particolare, l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Parlamento nazionale. Inoltre, la legge n. 90 del 2004, novellando anch'essa la legge n. 18 del 1979, ha innovato in diverse parti la disciplina dell'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, individuando ulteriori incompatibilità tra il mandato europeo e alcune cariche elettive territoriali (consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e modificando le norme per la sottoscrizione delle liste di candidati e per l'espressione delle preferenze. Successivamente, la legge n. 10 del 2009 ha introdotto una soglia di sbarramento pari al 4 per cento per concorrere all'assegnazione dei seggi e la legge n. 65 del 2014 ha previsto norme per la rappresentanza di genere. La soglia di sbarramento del 4 per cento ha superato scrutinio di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale – con decisione (la cui motivazione non è stata ancora pubblicata) assunta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018 – ha giudicato infatti non fondate le questioni di costituzionalità (sollevate dal Consiglio di Stato, con riferimento ai principi democratico, di ragionevolezza, di eguaglianza del voto) delle disposizioni della legge n. 18 del 1979 (come introdotte dalla legge n. 10 del 2009) che limitano l'accesso alla distribuzione dei seggi ai partiti che hanno ottenuto a livello nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi. La Corte ha ritenuto, secondo quanto risulta dal comunicato stampa, che la previsione di

questa limitazione non sia manifestamente irragionevole e rientri pertanto nella discrezionalità del legislatore.

Quanto al numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, rammenta che la composizione del Parlamento europeo è fissata dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007.

In particolare, l'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, dispone che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell'Unione in numero non superiore a 750, più il Presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La distribuzione dei seggi tra gli Stati non è fissata dal Trattato, ma è rimessa a una decisione del Consiglio europeo adottata all'unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione.

Il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 ha formalmente adottato la decisione, approvata dal Parlamento europeo il 12 giugno 2013, recante la nuova ripartizione dei seggi, dopo l'ingresso della Croazia, tra i 28 paesi dell'Unione europea a partire dalle elezioni europee del 2014. Il numero dei seggi attribuiti all'Italia è 73.

Nella Nota trasmessa alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, allegata alla decisione 2018/994, viene altresì richiamata la decisione (UE) 2018/937 che disciplina la composizione del Parlamento europeo stabilendo l'attribuzione dei seggi tenuto conto del recesso del Regno Unito anche nel caso in cui non sia giuridicamente efficace all'inizio della prossima legislatura. Da un punto di vista tecnico, nella Nota si evidenzia che le decisioni in argomento non necessitano, ai fini dell'organizzazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, di norme di adeguamento interno, atteso che le disposizioni ivi previste sono già rinvenibili nell'attuale normativa. Tanto vale anche nell'ipotesi in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione al-

l'inizio della legislatura 2019-2024. Infatti, anche l'individuazione degli eventuali 3 seggi supplementari di parlamentare europeo spettanti all'Italia – risultanti dalla differenza tra i 76 previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2018/937 e i 73 che, nella suddetta ipotesi, si insiederebbero immediatamente ai sensi del medesimo articolo 3, paragrafo 2 – risulta dalle vigenti disposizioni in materia di assegnazione dei seggi.

Per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali, i membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale. A tale scopo, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (indicate nella Tabella A della legge n. 18 del 1979) di dimensione sovraregionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata – ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 18 del 1979 – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. « La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Circa il tema della data di svolgimento delle elezioni, per il rinnovo del Parlamento europeo, esse hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (articoli 9 e 10 dell'Atto di Bruxelles).

In proposito ricorda che il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea del 22 maggio 2018 ha fissato la data delle prossime elezioni europee, che si svolgeranno nel periodo dal 23 al 26 maggio 2019.

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione (articolo 7, commi primo e secondo, della legge n. 18 del 1979).

Circa la disciplina dell'elettorato attivo, il diritto di voto può essere esercitato dai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni nel territorio nazionale e risultino iscritti nelle liste elettorali (articolo 3, primo comma, della legge n. 18 del 1979).

Possono inoltre votare per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni, una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (articolo 3, secondo comma, della legge n. 18 del 1979).

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l'altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l'assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 408 del 1994).

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso dall'Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all'elezione dei candidati al Parlamento europeo ivi presentatisi. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 408 del 1994).

Quest'ultima facoltà è prevista anche per gli elettori italiani (e per i loro familiari conviventi) comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consoli competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all'estero entro l'80° giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994).

Secondo quanto prescritto dall'articolo 49 della legge n. 18 del 1979, come modificato dalla legge n. 78 del 2004, chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto sia per l'elezione dei membri spettanti all'Italia, sia per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro dell'UE, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 52 a euro 258.

In merito alla disciplina dell'elettorato passivo, possono essere eletti alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono eleggibili alla stessa carica quali rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni nazionali (articolo 4, commi primo e secondo, della legge n. 18 del 1979).

I candidati dei Paesi membri dell'UE diversi dall'Italia devono presentare alla Corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un'apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione (articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408 del 1994).

Con riferimento alle modalità di presentazione delle liste e delle candidature il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), non prima delle ore 8 del 49° giorno e non oltre le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione (ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 18 del 1979).

In particolare, l'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede che i partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata per ogni circoscrizione fra le ore 8 del 40° giorno e le ore 20 del 39° giorno antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'appello

sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale (articolo 12, primo comma, della legge n. 18 del 1979).

Ciascuna lista deve essere presentata dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, allo scopo designati all'atto del deposito del contrassegno di lista, con una apposita dichiarazione sottoscritta da almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione (secondo l'articolo 12, secondo e terzo comma, della legge n. 18 del 1979).

Le sottoscrizioni non sono richieste (in base all'articolo 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979) per: i partiti e i gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione politica nazionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere; i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo; i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione della Camera dei deputati, abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi nella quota proporzionale anche quando non abbiano ottenuto alcun seggio, purché a tali liste si sia collegato, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale; le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall'onere di sottoscrizione delle candidature.

Per i partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, è prevista la possibilità di collegarsi con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico che risulti presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (articolo 12, nono comma, della legge n. 18 del 1979).

Ciascuna lista deve essere composta di un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione (articolo 12, ottavo comma, della legge n. 18 del 1979). Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (articolo 12, settimo comma, della legge n. 18 del 1979). Nessun candidato può comunque essere compreso in liste aventi contrassegni diversi (ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, della legge n. 18 del 1979). La legge n. 65 del 2014, sulla rappresentanza di genere per le elezioni europee, ha introdotto disposizioni finalizzate ad assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali. La legge prevede che all'atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità e che i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a)).

In merito alle modalità di espressione del voto, l'elettore ha a disposizione una sola scheda, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse. L'ordine dei contrassegni è quello stabilito mediante sorteggio dall'ufficio elettorale circoscrizionale (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 18 del 1979). Ogni elettore può esprimere non più di 3 preferenze. Per i candidati di una lista di minoranza linguistica collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni (ai sensi dell'articolo 12, nono comma) può essere espressa una sola preferenza (articolo 14 della legge n. 18 del 1979).

La citata legge n. 65 del 2014 sulla rappresentanza di genere per le elezioni europee ha stabilito che nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza (articolo 1, comma 2, lettera c) e comma 3). Gli elettori votano

dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per la votazione (articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio (ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge n. 18 del 1979).

Relativamente alla ripartizione dei seggi, l'Atto di Bruxelles fissa alcuni principi comuni sull'elezione dei membri del Parlamento europeo, tra i quali un'opzione a favore del « carattere proporzionale del voto », e rimette alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale. L'Italia ha adottato un sistema elettorale proporzionale accompagnato (dal 2009) da una soglia di sbarramento pari al 4 per cento. I seggi sono attribuiti a liste di candidati presentate nelle cinque circoscrizioni, con riparto dei seggi in sede di Collegio unico nazionale. L'elettore può votare soltanto per una delle liste presentate nella circoscrizione e può esprimere la propria preferenza per uno o più candidati; il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a tre.

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Il procedimento per l'assegnazione dei seggi è il seguente (ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 18 del 1979): si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni; si individuano le liste che hanno conseguito a livello nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi; si sommano quindi le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale; il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente; i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono asse-

gnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell'attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale pieno.

In relazione alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, la legge n. 18 del 1979 stabilisce dunque che, per ciascuna lista, i seggi siano ripartiti nelle circoscrizioni sulla base del quoziente elettorale di lista con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Questo metodo, applicato fino alle elezioni europee del 2009, prescindendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in proporzione alla popolazione (determinato con decreto del Presidente della Repubblica) ha portato, in tutte le elezioni precedenti a quella del 2014, ad uno « slittamento » di seggi dalle circoscrizioni meno popolose (e con più astensionismo) a quelle più popolose del centro nord. In prossimità delle elezioni europee del 2014, alla luce di pronunce giurisprudenziali nel frattempo intercorse, il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dell'interno, si è espresso sulla norma da applicare per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni. Nelle elezioni europee del 2014, su indicazione del Consiglio di Stato, è stata pertanto applicata la normativa prevista dal Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, all'articolo 83, comma 1, n. 9, allora vigente). Tale sistema è basato sul quoziente di attribuzione circoscrizionale e consiste, in estrema sintesi, nell'attribuire i seggi alle liste nelle circoscrizioni sempre in proporzione ai voti ottenuti, ma rapportati alla grandezza delle circoscrizioni stesse, in termini di seggi. Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto applicabile, in virtù del generale rinvio al testo unico per le elezioni alla Camera espresso nell'articolo 51 della legge n. 18 del 1979, le disposizioni

del suddetto testo unico sul riparto dei seggi nelle circoscrizioni, nella parte in cui contengono meccanismi volti a evitare « slittamenti » di seggi da una circoscrizione all'altra in ossequio al principio generale di rappresentatività dei territori in materia elettorale, espresso dall'articolo 57 della Costituzione. I seggi attribuiti nelle cinque circoscrizioni sono stati, nel 2014, in numero uguale ai seggi assegnati sulla base della ripartizione in proporzione alla popolazione, senza « slittamenti » tra circoscrizioni. Sono proclamati eletti, nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge, come già accennato, prevede che le liste di candidati presentate da partiti o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (articolo 12, comma nono, della legge n. 18 del 1979).

Per l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell'ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un'unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l'ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa

non sia inferiore a 50.000 (articolo 22, commi secondo e terzo, della legge n. 18 del 1979).

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto (ai sensi articolo 41 della legge n. 18 del 1979).

Filippo SCERRA (M5S), *relatore per la XIV Commissione*, ricorda che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 13 luglio 2018, la decisione 2018/994 che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 del 20 settembre 1976, che è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica e che è stata adottata sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che prevede che il Parlamento europeo elabori un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, che deve essere adottato dal Consiglio dell'Unione europea all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri. Ricorda altresì che le prossime elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno tra il 23 e il 26 maggio 2019. Segnala quindi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati la decisione 2018/994 il 29 otto-

bre 2018, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Evidenzia che, come già ricordato dal presidente, la richiamata disposizione prevede che nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

Fa quindi presente che la decisione 2018/994 del Consiglio dell'UE introduce la previsione che i membri del Parlamento europeo siano eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione, in conformità all'articolo 14 del Trattato sull'Unione europea come modificato dal Trattato di Lisbona, (nuovo articolo 1 dell'atto elettorale). In proposito ricorda che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, il Trattato sull'Unione europea prevedeva, infatti che il Parlamento europeo fosse composto da «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». Rileva che la decisione prevede altresì l'obbligo, negli Stati in cui si utilizza lo scrutinio di lista, di prevedere una soglia minima obbligatoria per l'attribuzione dei seggi tra il 2 per cento e il 5 per cento per le circoscrizioni con più di 35 seggi, compresi gli Stati membri con collegio unico nazionale (nuovo articolo 3 dell'Atto elettorale), ferma restando la facoltà, già prevista nell'Atto elettorale vigente, di stabilire una soglia minima non superiore al 5 per cento per l'attribuzione dei seggi, ricordando, per inciso, che tale disposizione non trova applicazione in Italia poiché nessuna delle cinque circoscrizioni italiane ha più di trentacinque seggi. Rappresenta inoltre che la decisione in esame prevede una durata non inferiore alle tre settimane

anteroenti alla data fissata dallo Stato membro interessato per il voto del termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, ove sia previsto un termine dalla normativa nazionale (nuovo articolo 3-*bis* dell'atto elettorale), nonché la facoltà per gli Stati membri di consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato (nuovo articolo 3-*ter* dell'atto elettorale). Osserva che il provvedimento reca anche la facoltà per gli Stati membri di prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via *internet* per le elezioni del Parlamento europeo. Precisa che, in tal caso, gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile (nuovo articolo 4-*bis* dell'atto elettorale). Rileva quindi che la decisione reca l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che il doppio voto (ossia il caso di un cittadino europeo voti in più di uno Stato membro dell'UE) alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (nuovo articolo 9 dell'atto elettorale) e la facoltà per gli Stati membri, conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, di adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in Paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo (nuovo articolo 9-*bis* dell'atto elettorale). Conclude ricordando la previsione dell'obbligo per ciascuno Stato membro di designare un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

Stefano CECCANTI (PD) osserva preliminarmente come, trattandosi di un atto il cui contenuto è sostanzialmente condiviso, sarebbe stato opportuno che uno dei due relatori fosse nominato tra i deputati dell'opposizione.

Ciò premesso, segnala, quanto al merito, come la *ratio* dell'atto in esame sia quella, da un lato, di redistribuire i seggi del Parlamento europeo già spettanti al Regno Unito, e, dall'altro, di consentire l'introduzione delle soglie di sbarramento anche nella disciplina elettorale relativa al Parlamento europeo vigente in materia in Germania, superando una pronuncia in senso contrario della Corte costituzionale tedesca. Ritiene al riguardo opportuna l'introduzione in tale ambito delle soglie di sbarramento, già previste nella disciplina elettorale italiana, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione della rappresentanza e di valorizzare maggiormente il ruolo del Parlamento europeo.

Cristina ROSSELLO (FI), dichiarandosi sostanzialmente d'accordo sul merito del provvedimento, condivide tuttavia le considerazioni svolte dal deputato Ceccanti e ritiene che sul metodo potrebbero essere fatte scelte di stile diverso nei confronti dell'opposizione.

Osserva, inoltre, che vi sono ancora alcune zone d'ombra riferibili al periodo transitorio che seguirebbe la Brexit: chiede infatti se con il meccanismo descritto nel provvedimento in esame sia già stabilito il quadro definitivo, oppure se sia necessario tornarvi in un secondo momento per prendere le opportune e necessarie decisioni.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), facendo riferimento alla distribuzione dei seggi al Parlamento europeo conseguente all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, chiede ai relatori se la distribuzione dei tre seggi in più all'Italia sia già regolata, e in questo caso come avvenga, e se c'è un riferimento normativo per tale assegnazione.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore per la XIV Commissione*, ribadisce che, alla data del 29 marzo, in assenza di cambiamenti il Regno Unito sarà considerato uno Stato terzo e troverebbe applicazione la normativa elettorale in discussione, mentre qualora il Regno Unito dovesse continuare a rivestire la qualifica di Stato membro,

continuerebbe ad applicarsi la vigente ripartizione dei seggi. Per quanto riguarda i seggi aggiuntivi dell'Italia, ricorda che i tre che le spettano in più verranno distribuiti secondo un principio proporzionale, essendo i relativi criteri già stabiliti dalla normativa vigente, rinviando in proposito alla simulazione contenuta nella documentazione predisposta dagli uffici.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come, allo stato, sia possibile formulare soltanto un'ipotesi di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni, in quanto tale ripartizione potrà subire variazioni a seguito dello slittamento di tali seggi.

Piero DE LUCA (PD) osserva come non sembri automatico che, anche qualora si perfezioni l'accordo sulla Brexit, i tre seggi vengano attribuiti all'Italia già dal prossimo maggio, essendo previsto che ciò avvenga solo dopo che la Gran Bretagna sarà completamente uscita dall'Unione europea e successivamente al periodo transitorio.

Cristina ROSSELLO (FI) ritiene necessario un approfondimento istruttorio per avere la sicurezza che le cose siano proprio nei termini espressi.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice per la I Commissione*, rileva come si potrà procedere all'attribuzione dei seggi in questione soltanto quando il recesso del Regno Unito dall'Unione diverrà efficace.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene, in sintesi, che la situazione può essere così riassunta: se la Gran Bretagna esce definitivamente dall'Unione europea con un accordo si applica la redistribuzione dei seggi al Parlamento europeo, altrimenti, si resterebbe nella situazione attuale. In tal senso chiede ai relatori se questa sua sintesi è corretta.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore per la XIV Commissione*, conferma che, se alla data del 29 marzo 2019, la Gran Bretagna risulterà definitivamente uscita dall'U-

nione europea, allora sarà vigente la nuova distribuzione dei seggi a decorrere dal 30 marzo successivo. Qualora ciò non accada la redistribuzione verrà invece sospesa.

Piero DE LUCA (PD) sottolinea che, ad oggi, a parte un'ipotesi di nuovo *referendum* nel Regno Unito, il 30 marzo 2019 la Gran Bretagna sarà definitivamente uscita dall'Unione europea, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia un accordo tra le parti. Rileva, tuttavia, che l'assegnazione dei seggi redistribuiti avverrà solo quando il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, non essendo, a suo avviso, chiara la situazione durante il periodo transitorio.

Guido Germano PETTARIN (FI) chiede a nome del suo gruppo che siano svolti i necessari approfondimenti per avere chiarezza sulla questione. Ricorda inoltre che vi potrebbe essere un nuovo scenario a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito che l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea può essere revocato unilateralmente da chi l'ha invocato finché il recesso non si sia perfezionato.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore per la XIV Commissione*, ritiene che il dibattito che si sta svolgendo sia costruttivo e che i dubbi che emergono possono trovare chiarezza in eventuali attività istruttorie che potranno essere concordate in sede di Uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorda con quanto proposto dal relatore ed invita i gruppi a presentare eventuali richieste di

audizioni, che saranno valutate in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), dopo aver ricordato che la decisione del Consiglio all'esame delle Commissioni prevede l'inserimento nell'atto elettorale di un articolo 4-*bis*, il quale stabilisce che gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via *internet* per le elezioni del Parlamento europeo, chiede chiarimenti circa la possibilità di estendere l'utilizzo delle moderne tecnologie e quali siano le sue modalità nel nostro Paese.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in relazione alle osservazioni della deputata Rossini, ritiene che, in sede di Uffici di presidenza, potrà essere richiesta un'apposita audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, al fine di ottenere chiarimenti in materia.

Piero DE LUCA (PD), con riferimento alla citata sentenza della Corte di giustizia, ricorda che essa ha sancito il diritto dello Stato membro di revocare unilateralmente la notifica di recesso fintanto che non vi sia accordo; osserva quindi che qualora l'accordo vi sia non sarà più possibile la revoca unilaterale del recesso.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1005 Meloni e C. 1160, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 390</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. – Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1005 Meloni e C. 1160, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 390).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite proseguono, nella seduta odierna, l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1005 Meloni e C. 1160, approvata dal Senato, recanti « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" ».

Ricorda che nella seduta di ieri era stato chiesto dall'onorevole Mugnai di procedere all'abbinamento della proposta di legge a sua firma C. 390 relativa alla

istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti e che l'onorevole Menga aveva chiesto di non procedere alla votazione sul suddetto abbinamento in modo da consentire a tutti i deputati di valutare il testo della proposta di legge di cui si chiedeva l'abbinamento.

Non essendovi richieste di intervento in merito, pone quindi in votazione l'abbinamento della proposta di legge C. 390 Mugnai alle proposte di legge in esame C. 1005 Meloni e C. 1160 approvata dal Senato.

Le Commissioni deliberano di abbinare la proposta di legge Mugnai C. 390 alle proposte di legge già in esame.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, se non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 18 dicembre prossimo, nel corso della quale sarà adottato il testo base per il prosieguo dei lavori e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni concordano.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame a martedì 18 dicembre.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 luglio 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori	17
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018. Doc. XXV, n. 1.	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018. Doc. XXVI, n. 1 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	17
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018 Doc. XXV, n. 1.	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018. (Doc. XXVI, n. 1) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione delle Commissioni III (Affari Esteri e Comunitari) e IV (Difesa) all'Assemblea</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta a Napoli presso il <i>Joint Force Command</i> della NATO (18 ottobre 2018)	34
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	39

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO, indi della presidente della III Commissione, Marta GRANDE, indi del

presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018.

Doc. XXV, n. 1.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018.

Doc. XXVI, n. 1.

(Esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame degli atti in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la legge n. 145 del 2016 ha stabilito, agli articoli 2 e 3, che le Camere si pronuncino con proprie deliberazioni sia sull'avvio di nuove missioni, sia sulla prosecuzione di missioni internazionali già autorizzate.

Avverte, quindi, che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione dello scorso 8 dicembre, ha stabilito che la deliberazione della Camera dei deputati sulle missioni sarà assunta dall'Assemblea; a tal fine l'Aula è convocata per martedì 18 dicembre e mercoledì 19 dicembre 2018.

Fa presente, quindi, che le Commissioni III e IV sono chiamate a presentare la propria relazione all'Assemblea e che nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni, si è conseguentemente convenuto di concludere entro questa settimana l'esame del provvedimento.

Segnala, quindi, che dopo lo svolgimento delle relazioni illustrative dei relatori ed il conseguente dibattito, si procederà poi, nel corso della seduta pomeridiana, al seguito della discussione generale al termine della quale i due relatori presenteranno la proposta di relazione per l'Assemblea che sarà posta in votazione domani.

Avverte che il termine per la presentazione dei relativi emendamenti è stato fissato per giovedì 13 dicembre alle ore 9.

Ricorda, altresì, che la relazione per l'Assemblea sarà composta di una premessa discorsiva e di una proposta conclusiva. La proposta conclusiva sarà di autorizzare ovvero, eventualmente, di non autorizzare singole missioni. Per consentire una discussione articolata per missioni, la proposta dei relatori elencherà queste ultime una per una. Potranno essere presentati emendamenti alla proposta di relazione.

Infine, segnala che, come di consueto, gli emendamenti potranno riguardare soltanto la parte della relazione contenente la proposta di autorizzazione o non autorizzazione di singole missioni, e non la premessa discorsiva. Per illustrare la propria posizione complessiva sulle missioni i gruppi potranno presentare proposte di relazione alternative, le quali saranno poste in votazione secondo l'ordine di presentazione solo nel caso in cui sia respinta la proposta dei relatori.

Le proposte alternative saranno comunque pubblicate in allegato al resoconto della seduta delle Commissioni.

Yana Chiara EHM, *relatrice per la III Commissione*, sottolinea che la Deliberazione in esame, con riferimento al trimestre 1° ottobre 31-dicembre 2018, riguarda: la partecipazione dell'Italia ad una nuova missione internazionale, da avviare in Iraq e Kuwait, denominata *Nato Mission* in Iraq, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 145 del 2016; la prosecuzione per il successivo trimestre delle missioni internazionali in corso nei primi nove mesi del 2018, secondo i contenuti della Relazione analitica presentata

anche ai fini dell'articolo 3, comma 1, della legge, che prescrive anche che entro il 31 dicembre di ogni anno si debba tenere una sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate. Segnala che alla Deliberazione è allegata la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari concernenti la nuova missione e quelle oggetto di proroga.

Illustra, quindi, il provvedimento sul terreno delle competenze della commissione affari esteri e comunitari, rinviando all'esposizione del collega Zicchieri per gli approfondimenti sui rilevanti profili concernenti gli impegni di natura militare. Preannuncia l'intenzione di soffermarsi sugli scenari di politica estera che indirizzano verso le scelte di impegno operativo oggetto dalla Deliberazione.

Sottolinea che la legge n. 145 del 2016 ha fissato il principio generale in base al quale le disposizioni contenute nella Deliberazione si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione – e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione, secondo cui «l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e favorisce le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte».

Rileva che l'ambito di applicazione della legge, secondo il dettato dell'articolo 1, comma 1 della legge del 2016, è quindi circoscritto: alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione

europea; all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

Ciò premesso, rileva che si tratta del primo provvedimento di questa natura ad essere deliberato dal Governo Conte e ad essere sottoposto all'esame contestuale delle due Camere della XVIII legislatura, nella prospettiva di una imminente analogo deliberazione che dovrà essere adottata per l'anno 2019.

Sottolinea che la lettura del provvedimento evidenzia proprio questo: innanzitutto il dato dell'assunzione di responsabilità del Governo Conte nei confronti delle vite e del lavoro di connazionali, uomini e donne, in divisa e non, che ogni giorno, in contesti instabili o segnati da crisi dirompenti, approfondono il proprio impegno per costruire pace e sviluppo. E lo fanno lontano dai propri cari e da ogni visibilità mediatica, nella valutazione di un rischio che arriva a comportare la perdita del bene più alto, e nell'esercizio di un sobrio senso dello Stato che ci onora e ci rende orgogliosi come cittadini e come cittadine di questo Paese.

Osserva che il nostro impegno si fonda su un approccio onnicomprensivo alle crisi, nel solco della migliore tradizione europea, pienamente condivisa dall'Italia, che correla l'intervento di carattere militare ad iniziative civili tese alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'investimento nell'istruzione e nella cultura, alla protezione e attenzione alle donne, ai giovani e alle minoranze.

Rileva che l'Italia, la cui Carta costituzionale sancisce il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali, garantisce la sicurezza dei suoi cittadini anche attraverso il contributo attivo alla pace, insieme ai partner europei e agli alleati transatlantici. Non a caso l'Italia è tra i Paesi capofila nel finanziamento delle missioni dell'Onu ed è presente in un'ampia gamma di scenari

segnati non solo da crisi conclamate ma anche da conflitti congelati e ovunque sia opportuno contribuire a consolidare processi di pacificazione, democratizzazione e stabilizzazione in funzione di prevenzione dei conflitti.

Segnala che la Deliberazione non manca di gettare i semi del cambiamento – che necessariamente potrà emergere con maggiore nettezza in occasione della prossima deliberazione, quella relativa all'anno 2019, di portata auspicabilmente annuale – laddove segnala l'esigenza di avviare fin da ora una riflessione strategica che comporti una rivalutazione della nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per gli interessi nazionali.

Sottolinea che non si tratta in alcun modo di venire meno agli impegni presi o di porre in essere iniziative lesive della nostra immagine ed affidabilità internazionale. Non a caso il provvedimento esordisce con un forte richiamo alla vocazione transatlantica della nostra politica estera, oggi corroborata dalla nuova proiezione della Nato verso la direttrice del Mediterraneo e dell'Africa e che si avvale dello strategico *Hub for the South* di Napoli, che le Commissioni esteri e difesa hanno visitato nel mese di ottobre.

Rileva che nel passaggio in cui si dà risalto al ruolo guida dell'Italia nel processo di sviluppo di più adeguate capacità nel quadro della PESCO e della dimensione civile della Politica di Sicurezza e Difesa Civile dell'Unione Europea (PSDC), la Deliberazione sottolinea, infatti, che l'impegno nel contesto della PSDC non implica un ridimensionamento del ruolo della Nato o della posizione dell'Italia all'interno dell'Alleanza atlantica: la Nato resta un caposaldo del sistema di sicurezza ma il Governo ritiene che l'Alleanza debba abbandonare logiche da « guerra fredda », calibrando priorità e risorse e adattandosi alle nuove sfide e minacce non più solo convenzionali ma soprattutto asimmetriche, anche a sud. Si tratta di una evoluzione che non è in contraddizione con il Concetto strategico adottato nel 2010 e che si radica nelle decisioni

assunte da ultimo dal Vertice dei Capi di Stato e di governo di Bruxelles dell'11-12 luglio scorsi.

Osserva che per queste ragioni il nostro Paese mantiene fino alla fine dell'anno tutti gli impegni presi a rassicurazione degli alleati nord-orientali, comprese le attività di sorveglianza, ma anche a tutela della sicurezza del fianco sud-est dell'alleanza ai confini tra Turchia e Siria, in Afghanistan e in Kosovo.

Per restare sulle priorità dell'impegno italiano, rileva che nel quadrante siriano si colloca la nuova missione richiesta dal Governo iracheno, nel solco dell'azione di contrasto al *Daesh*, che ancora ci impegna malgrado la sconfitta militare accusata dal sedicente Stato islamico. In tale regione occorre, in generale, incidere sulle cause politiche che hanno permesso a questo soggetto di insediarsi e ramificare. Sottolinea che nella correzione degli errori del passato, bisogna dunque sostenere riconciliazione e riforme e una transizione il più possibile a trazione ONU alla Siria, impedendo al radicalismo jihadista di prosperare e tornare a tormentare le popolazioni locali e l'Occidente. In questa direzione va l'impegno dell'Italia, come più volte ribadito dal Ministro Moavero Milanesi, anche per ripristinare quel tessuto locale fatto di pluralismo e dialogo interreligioso che ha caratterizzato per millenni il volto della « Terra tra i due fiumi » e del grande Medioriente.

Passando al Mediterraneo, evidenzia che si tratta indubbiamente della priorità geopolitica per il nostro Paese da tutti i punti di vista. Non a caso negli ultimi anni ha registrato visibilità crescente l'evento *MED Dialogues*, importante appuntamento di natura scientifica, che attira a Roma le personalità politiche più influenti per la geopolitica della regione al cui centro l'Italia si colloca.

Sottolinea che la nostra identità mediterranea è cruciale rispetto a tutte le altre dimensioni, compresa quella europea. L'Italia conta in Europa solo se conta nel Mediterraneo, come è emerso in occasione di una recente audizione svolta dalla commissione affari esteri e comunitari sulla

tematica. Il messaggio che il Governo ha portato in Europa, alle Nazioni Unite e alla NATO è proprio questo: il destino dell'Europa è il destino del Mediterraneo, rispetto al quale lo stallo della situazione in Libia, i flussi migratori dall'Africa subsahariana, gli arrivi massicci di rifugiati dalla Siria e la diffusione delle reti fondamentaliste dalla Tunisia all'Iraq hanno rappresentato uno *choc* di cui ancora non si colgono le dimensioni per i nostri cittadini. Indubbiamente fino ad oggi la comunità internazionale si è dimostrata debole rispetto allo snodo geopolitico rappresentato dal Mediterraneo e questo ha imposto al nostro Paese di assumere un'iniziativa politica forte, culminata nella Conferenza di Palermo, e un impegno rafforzato da parte della nostra diplomazia e dei nostri militari nei teatri operativi rilevanti per il cosiddetto Mediterraneo allargato.

Rileva che l'approccio olistico alle crisi, in piena sintonia con la Strategia globale dell'Unione Europea, comporta un'enfasi su prevenzione dei conflitti, mediazione e sulle attività di stabilizzazione post conflitto. In questo quadro, sottolinea che l'Italia non cessa di contribuire ai Fondi fiduciari del Dipartimento affari politici e per il *peace-building* dell'ONU, nel cui contesto si impegna ad un crescente coinvolgimento delle donne e dei giovani nei processi di pace e di riconciliazione, prestando attenzione alla prevenzione del genocidio e alle altre atrocità di massa.

Osserva che è coerente con questa impostazione il proseguimento dell'azione dell'Italia per la stabilizzazione dei Balcani Occidentali e del cosiddetto Partenariato orientale. La Deliberazione in esame conferma l'impegno a sostegno dei *fora* regionali, quali l'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) e l'Iniziativa Centro Europea, a sostegno del percorso d'integrazione europea dei Paesi dell'area e del consolidamento del quadro di sicurezza continentale.

Segnala che la Deliberazione ha rafforzato questo versante tanto più alla luce del nuovo clima di tensione in Kosovo, Paese che l'Italia ha riconosciuto ufficialmente nel 2008 ma che, malgrado gli sforzi

internazionali, continua a rappresentare uno snodo di fragilità per il continente europeo, in cui restano irrisolti i problemi connessi alla presenza di reti transnazionali criminali e alla permeabilità rispetto ai rigurgiti di fondamentalismo, tanto più alimentati dal rientro dei *foreign fighters* dallo scenario siro-iracheno. Ricorda il recente sviluppo relativo all'ambizione di Pristina di potersi dotare di proprie forze armate, malgrado gli inviti alla cautela e ad un dialogo rafforzato con Belgrado pervenuti anche dallo stesso Segretario Generale della NATO. Segnala che si arricchisce di nuovo significato la presenza dei nostri militari impegnati nella missione della KFOR, a consolidata guida italiana, a garanzia di tutta la popolazione civile e della tutela del patrimonio culturale, costituito dai monasteri ortodossi serbi in territorio kosovaro.

Sottolinea che non vi è dubbio che l'Italia conservi un'importante segmento delle proprie migliori risorse, civili e militari, rispetto alla fascia di instabilità che attraversa il continente africano, dalla Mauritania al Corno d'Africa, fascia segnata da povertà, presenza criminale, minaccia terroristica; tutti fattori determinanti per l'impoverimento sociale ed economico di Stati falliti o fragili come il Mali, la Somalia o l'Eritrea, che a causa dei flussi migratori degli ultimi decenni hanno perduto un capitale umano formato da giovani istruiti e motivati, a fronte di risorse naturali che potrebbero assicurare, in condizioni di pace e di stabilità, prosperità e benessere a lungo termine.

Rileva che si tratta di aree in cui la cooperazione italiana è particolarmente presente come strumento indispensabile della politica estera italiana, secondo le linee di programmazione e di indirizzo dettate dall'ultimo Documento triennale, incentrate su promozione di agricoltura, sicurezza alimentare, istruzione, formazione e cultura, sanità, buon governo, lotta alle disuguaglianze e sviluppo. Occorre che la presenza internazionale sia maggiormente determinata nel promuovere condizioni di sviluppo sostenibile nella regione del Sahel, anche ricorrendo alle

nuove tecnologie, tenendo conto dei delicati equilibri ambientali e facendo leva il più possibile sulla capacità locale di *ownership*.

Ad integrazione di quanto già riferito sugli impegni in essere, dedica qualche riflessione all'Afghanistan, Paese in cui l'Italia conserva il ruolo di donatore di rilievo in una fase di trasformazione dello Stato, conformemente all'Accordo di cooperazione e partenariato di lungo periodo firmato nel 2012, incentrato su stato di diritto, sviluppo rurale e agricolo, infrastrutture e salvaguardia del patrimonio culturale. Nel corso dei primi nove mesi del 2018 l'impegno italiano si è concretizzato con l'approvazione di un contributo all'*Afghanistan Reconstruction Fund* (ARTF), gestito dalla Banca Mondiale. Sul terreno umanitario ricorda che la cooperazione italiana ha finanziato attività dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni per favorire il rientro della popolazione ed è stato anche fornito un contributo al Fondo delle Nazioni Unite per i popoli (UNFPA) soprattutto a protezione delle donne esposte al rischio di violenza di genere.

Segnala che sul terreno civile, in Iraq l'Italia rafforza l'impegno assunto alla Conferenza dei donatori di Washington del 2016 nel settore della ricostruzione e stabilizzazione con progetti in ambito sanitario, rurale, educativo ed a tutela del patrimonio culturale. Evidenzia che in Siria e nei Paesi limitrofi nel periodo gennaio-settembre 2018 le iniziative si sono focalizzate principalmente in Libano e Giordania, con finanziamenti destinati a supportare progetti formativi per le donne rifugiate siriane nelle comunità ospitanti. Segnala anche l'approvazione di un progetto in ambito agricolo nell'area di Raqqa, riconquistata al cosiddetto Stato islamico.

Menziona altresì l'impegno italiano in Palestina, profuso nel settore della sanità, dello sviluppo socio-economico, dell'uguaglianza di genere. Nei primi nove mesi del 2018 l'Italia ha finanziato iniziative delle maggiori agenzie delle Nazioni Unite presenti a livello locale per tutelare soprat-

tutto la sicurezza sociale dei lavoratori palestinesi, fornendo programmi di aiuti umanitari, come ad esempio la fornitura di servizi essenziali e sanitari di base alla popolazione di Gaza e promuovendo opportunità economiche e lavorative per le donne palestinesi. Segnala che proprio nel settore dell'uguaglianza di genere è stata deliberata un'ulteriore iniziativa gestita insieme alle Autorità politiche palestinesi, denominata « Amal ».

In tema di sminamento umanitario, sottolinea che la Deliberazione evidenzia che le risorse pari a 2,7 milioni di euro a valere sul Fondo missioni, inizialmente programmate per la prima metà dell'anno saranno invece utilizzate nell'ultimo trimestre del 2018 a causa dell'affievolimento delle attività del Comitato nazionale per l'azione umanitaria contro le mine anti-persona, di cui è auspicabile una piena ripresa di operatività.

Rinvia ai contenuti della scheda n. 45, allegata alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, su cui si limita a segnalare l'esigenza, tanto più nella prospettiva della imminente deliberazione per il 2019, di una maggiore leggibilità e trasparenza sulla natura degli interventi. Ad integrazione dell'apparato informativo oggi disponibile, sarebbe di particolare interesse per il Parlamento potere accedere ad informazioni di maggior dettaglio auspicabilmente sulle caratteristiche dei singoli progetti, sul personale internazionale e nazionale impiegato, in un esercizio di trasparenza e anche di riorganizzazione dei contenuti il più possibile simmetrico e speculare alle schede concernenti la partecipazione di personale militare alle missioni.

Rileva che la Relazione analitica dedica una scheda agli interventi di sostegno ai processi di pace stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, concentrati soprattutto in Africa settentrionale e Medio-riente. Si tratta di interventi in cui un ruolo saliente è svolto dalle forze dell'ordine e dalle forze di polizia del nostro

Paese rispetto ad attività formative di *peace building*, tassello imprescindibile per il successo delle missioni all'estero. Osserva che in tale contesto sono coinvolte anche autorevoli istituzioni formative del nostro Paese protagoniste nella realizzazione delle iniziative a sostegno dei processi di ricostruzione e riconciliazione innanzitutto in Colombia. Segnala che l'Italia è presente anche in Ecuador dove il conflitto colombiano ha avuto ripercussioni, determinando uno stato di vulnerabilità elevato. In Ecuador l'Italia è impegnata in iniziative di formazione allo smiamento. Evidenzia che anche in Nicaragua, Paese attraversato da una grave crisi sociale e politica, traumatizzato da una dura repressione che ha provocato almeno 400 vittime tra aprile ed agosto, oltre a sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, violazioni di diritti umani, l'Italia contribuisce con risorse finanziarie e di *expertise* alle attività dell'Organizzazione degli Stati americani.

Sottolinea che la Relazione analitica documenta anche la partecipazione del nostro Paese alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza, che vedono il nostro Paese sostenere convintamente l'azione di prevenzione dei conflitti svolta delle Nazioni Unite. Osserva che, in questo contesto, nei primi nove mesi del 2018 l'Italia ha rinnovato il proprio contributo al bilancio del Tribunale speciale dell'Onu per il Libano e si è confermata l'attenzione italiana al rafforzamento delle istituzioni e degli enti di sicurezza e difesa di paesi partner della Nato. Segnala la particolare attenzione richiesta nel 2018 dalla partecipazione all'OSCE, la cui presidenza italiana in esercizio si è caratterizzata per priorità quali la lotta all'antisemitismo e al terrorismo, la *cybersecurity*, l'attenzione a conflitti congelati sul versante orientale e tematiche di tipo economico ambientale.

Nel contesto di questi interventi, di cui alla scheda n. 47 allegata alla Relazione, sottolinea la conferma del finanziamento italiano al Fondo fiduciario presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il finanziamento di

progetti di cooperazione tecnica in area balcanica e dell'Europa orientale. Si tratta di progetti contabilizzati dall'OCSE-DAC come aiuto pubblico allo sviluppo fornito dall'Italia. Dal 1992 al 2018 il fondo, a fronte di uno stanziamento italiano complessivo di 45,5 milioni di euro, ha mobilitato finanziamenti da parte della Banca e di altri investitori internazionali di miliardi di euro, contribuendo alla stabilizzazione, alla democratizzazione e all'avvio di un'economia di mercato nei paesi dei Balcani e dell'Europa orientale. Considerato che il 2019 sarà l'anno della presidenza italiana dell'Iniziativa Centro Europea, rileva che l'Italia potrà dare nuovo slancio a tale iniziativa, in cui svolge un ruolo da protagonista, anche attraverso un oculato utilizzo degli strumenti finanziari.

Passa quindi a svolgere alcune riflessioni generali sul quadro degli impegni di cui la Deliberazione propone la proroga per l'ultimo trimestre del 2018.

Rinviando alle considerazioni già svolte sul fatto che il dispositivo disegnato per le missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2018, necessariamente conseguente all'impianto previsto per i primi nove mesi, introduce elementi di novità che rispondono ad una strategia incentrata su pace sicurezza e difesa degli spazi mediterranei ed euro atlantici, sottolinea che tale strategia dovrà essere sviluppata in modo più articolato quando dovranno essere assunti impegni per il 2019.

Rispetto a tali premesse ritiene opportuno svolgere un accenno alla Missione italiana di Assistenza e supporto in Libia che proseguirà le proprie attività fino alla fine dell'anno e che vede i nostri militari provvedere ad attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e *mentoring* a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative libiche.

Sottolinea che interventi di emergenza/aiuti umanitari ed interventi per la stabilizzazione, riabilitazione e ricostruzione sono le principali attività della nostra cooperazione, sia attraverso il canale bilaterale che multilaterale. Inoltre, a settembre 2018 è stato firmato un accordo

tra l'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la Commissione europea, in supporto ai bisogni primari della popolazione civile, come sanità, educazione, acqua, energia e piccole infrastrutture, e dove una parte verrà direttamente gestita dalla cooperazione italiana.

Quanto alla proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché degli interventi finalizzati al rafforzamento della sicurezza e alla partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali, di cui alle schede nn. 45,46 e 47 della Deliberazione, ribadisce quanto già in precedenza segnalato sull'esigenza di accrescere il grado di leggibilità e di trasparenza di schede che alludono ad aree geografiche di intervento assai disomogenee a fronte di impegni finanziari alquanto consistenti.

Ciò premesso conferma il pieno sostegno per le iniziative finalizzate alla cooperazione allo sviluppo dello sminamento umanitario in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e della disciplina nazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

Avviandosi alle conclusioni, sottolinea che anche il 2018 è stato un anno di particolare impegno per l'Italia sul terreno della politica estera e dell'esposizione internazionale, con particolare riferimento alla presidenza OSCE secondo il motto « *Dialogue, Ownership, Responsibility* » e nel segno del rilancio dello spirito di Helsinki per la promozione del dialogo con la Russia. Sottolinea, in particolare, l'assunzione di una iniziativa diplomatica forte rispetto alla crisi libica, di cui alla Conferenza di Palermo, nel contesto di una Unione europea oggi indebolita dallo scudo *Brexit* e dall'approssimarsi dello scadere del mandato di una Commissione europea che non ha saputo esercitare la dovuta assertività se non sui temi economici e che ha lasciato Paesi come la Grecia e l'Italia soli e sguarniti rispetto alla gestione delle ondate migratorie.

Conclude ribadendo il concetto dell'indivisibilità della sicurezza euro-mediterranea e delle questioni che insistono su tale area: buona parte della sicurezza e della prosperità mondiali dipendono dalle dinamiche mediterranee. Da ciò deriva l'esigenza di rafforzare il partenariato con la sponda sud del Mediterraneo basato su più dialogo politico, responsabilità condivisa e solidarietà diffusa, su più concrete collaborazioni a livello di sicurezza, per il controllo delle rotte migratorie.

Francesco ZICCHIERI (Lega), *relatore per la IV Commissione*, osserva innanzitutto che la Relazione analitica (Doc. XXVI n. 1) oggi all'esame delle Commissioni riunite affari esteri e difesa – nel riferire alle Camere sull'andamento delle missioni internazionali e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018, autorizzati nella fase conclusiva della scorsa legislatura con le risoluzioni della Camera dei deputati n. 6-00382 e del Senato della Repubblica Doc. XXIV, n. 93 e n. 94 – indica anche le missioni internazionali che il Governo intende proseguire per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione da porre in essere nel medesimo periodo.

Con specifico riferimento alle operazioni militari, precisa che si tratta delle medesime missioni già autorizzate per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2018 a seguito della trasmissione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017, ad eccezione di otto missioni che riguardano, rispettivamente: la partecipazione di personale della Polizia di Stato e di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EULEX Kosovo (schede nn.3 e 4); la partecipazione di una unità di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK in Kosovo (scheda n. 5); la partecipazione di personale delle Forze di Polizia alla missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei Paesi del-

l'area balcanica (scheda n. 7); la partecipazione di personale della Polizia di Stato e di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPOL COPPS in Palestina (schede nn. 17 e 18); l'impiego di personale della Guardia di finanza per missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica (scheda n. 24); e la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUBAM LYBIA (scheda n. 35), la cui autorizzazione è stata già concessa per l'intero anno 2018.

Per quanto riguarda invece la partecipazione a ulteriori missioni che il Governo intende avviare nell'ultimo trimestre del 2018 (Doc. XXV n. 1), segnala la nuova missione denominata *Nato Mission in Iraq*, ufficialmente lanciata al vertice Nato di Bruxelles dell'11-12 luglio 2018, su richiesta del Governo iracheno e in coordinamento con la Coalizione internazionale di contrasto al *Daesh*, al fine di sviluppare ulteriormente le attività di *Timing and Capacity Building* che l'Alleanza svolge già in Iraq dal 2017.

Entrando nel dettaglio, riferisce che tale missione è una missione *non-combat* di addestramento, che ha come obiettivo quello di offrire un ulteriore sostegno al Governo iracheno nei suoi sforzi per stabilizzare il Paese e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, avviata per esigenze dell'attuale quadro politico-militare caratterizzato da un deterioramento complessivo della sicurezza di quell'area.

In particolare, nella scheda della missione [scheda n. 7 (2018)] viene precisato che la missione è finalizzata ad addestrare istruttori iracheni in settori quali la lotta contro ordigni esplosivi improvvisati (IED), la pianificazione civile-militare, la manutenzione dei veicoli blindati e la medicina militare. Inoltre, la missione prevede anche l'istituzione di scuole militari per aumentare la professionalità delle forze irachene e contribuire a sostenere strutture e istituzioni di sicurezza nazionale più efficaci, trasparenti e inclusive.

Riferisce, inoltre, che per il corrente anno le esigenze di personale (12 unità) e

del relativo fabbisogno finanziario della missione (circa 259.000 euro) saranno ricomprese nell'ambito del numero massimo di personale e del fabbisogno finanziario previsti per la proroga della partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 (scheda n. 19).

Tornando all'esame delle Relazione analitica (Doc. XXVI n. 1), con riguardo all'andamento delle missioni internazionali nel corso dei primi nove mesi del 2018, segnala che il documento puntualizza che per il periodo 1° gennaio 2018-30 settembre 2018 la consistenza media annuale complessiva dei contingenti impiegati nei teatri operativi è stata di 6.428 unità di personale delle Forze armate, mentre il fabbisogno finanziario complessivo necessario per la proroga delle missioni in corso e per l'avvio delle nuove missioni delle Forze armate è stato di circa 747 milioni e 619 mila euro, a fronte di un fabbisogno stimato per l'intero anno 2018 di poco più di 1 miliardo e 113 milioni di euro. Nel complesso, l'Italia è stata attiva in 35 operazioni, dispiegate in 22 Stati di tre continenti: Europa, Africa e Asia. L'impegno è stato concentrato soprattutto ai confini dell'Europa e nelle aree del Mediterraneo allargato e limitrofe, in particolare nelle zone di questo amplissimo vicinato dove tensioni e disordini stanno causando o rischiano di causare in futuro effetti più o meno diretti o immediati anche sul nostro Paese.

Passando alle missioni internazionali di cui si dispone la prosecuzione per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, la Relazione analitica sottolinea, in primo luogo, il ruolo di primo piano che l'Italia intende mantenere nelle operazioni per il ripristino della stabilità internazionale, proseguendo così nello sforzo di dare risposte e fronteggiare le diverse minacce che caratterizzano l'attuale contesto geopolitico di riferimento, pur avviando una riflessione che possa condurre a una rivalutazione della nostra presenza nelle

missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per gli interessi nazionali.

I militari italiani, dunque, continueranno ad essere presenti nei teatri operativi che l'attuale Governo ritiene vitali e aderenti agli interessi nazionali, ma ciò avverrà sulla base di scelte ponderate sia sull'effettività e concretezza di tali interessi, sia in tema di impiego delle risorse.

Nella Relazione analitica si legge, inoltre, che « il dispositivo disegnato per quest'ultimo scorcio dell'anno 2018, necessariamente conseguente all'impianto previsto per i primi nove mesi dell'anno dal precedente Governo, introduce già alcuni elementi di novità che rispondono alla nuova strategia che, tuttavia, andrà sviluppata in maniera più articolata quando si tratterà di decidere quali impegni assumere nel corso dell'anno 2019 ».

La NATO, prosegue la Relazione, rimane per il nostro Paese l'organizzazione internazionale di riferimento per garantire un'adeguata cornice di sicurezza all'intera regione euro-atlantica ed esercitare la dissuasione, la deterrenza e la difesa militare contro le varie minacce. In particolare, l'Italia continuerà a promuovere tutte le iniziative per orientare e rafforzare l'Alleanza verso il Mediterraneo e il Medio Oriente, al fine di affrontare, in modo sistemico, le continue crisi e la perdurante instabilità in tale regione, così come la minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento.

Osserva, poi, che la Relazione analitica sottolinea che lo sforzo nazionale si articola anche nell'attiva partecipazione alle iniziative di politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (UE) e alla sua aspirazione di assurgere al ruolo di « *Global Security Provider* », nonché agli sforzi nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Passando ai teatri operativi in cui sono impegnati i nostri militari, segnala innanzitutto la regione euro-mediterranea e, in particolare, la Libia che, sia per ragioni storiche, sia per gli interessi nazionali in

materia di sicurezza anche energetica, costituisce una priorità strategica per l'Italia.

Oltre alla partecipazione alla missione delle Nazioni Unite in Libia UNSMIL (scheda n. 23), prosegue, pertanto, la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia [scheda n. 1(2018)], avviata all'inizio del 2018, per sostenere il governo libico nella pacificazione e stabilizzazione del Paese e nel rafforzamento delle attività di controllo dell'immigrazione illegale, nonché di contrasto dei traffici, riconfigurando e razionalizzando in un unico dispositivo le varie iniziative precedentemente avviate. In particolare, i nostri militari provvedono ad attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza supporto e *mentoring* a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative libiche e sono, altresì, impegnati nel ripristino in efficienza dei principali assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo sviluppo della capacità libica di controllo del territorio e contrasto dell'immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza. Rileva, quindi, che l'Italia partecipa a tale missione con 400 unità di personale e con l'invio di 130 mezzi terrestri, mentre i mezzi navali ed aerei saranno tratti dalle unità già autorizzate per il dispositivo aeronavale nazionale *Mare Sicuro*. Il fabbisogno finanziario per l'ultimo trimestre del 2018 è di circa 14 milioni di euro.

Proseguono, inoltre, le attività della missione dell'Unione europea EUNAVFOR MED operazione SOPHIA (scheda 10), mirate al contrasto dei flussi migratori illegali e alla formazione della Guardia Costiera libica. Al riguardo, la Relazione analitica sottolinea che il nuovo mandato di questa missione, in scadenza il 31 dicembre 2018, dovrà necessariamente prevedere anche una revisione dell'attuale meccanismo di sbarco dei migranti tratti in salvo dagli assetti di SOPHIA, nello spirito delle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2018. Le unità di personale militare impegnato sono 495 ed è previsto l'invio di 1 unità navale e 2 unità

aeree. Il fabbisogno finanziario stimato per l'ultimo trimestre del 2018 è di circa 11,7 milioni di euro.

Passando al Sahel, prosegue la partecipazione alla missione civile dell'Unione europea in Niger EUCAP *Sahel Niger* (scheda 33) cui l'Italia partecipa con 2 unità di personale militare, nonché l'impegno nella missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger [scheda 2(2018)] il cui obiettivo è focalizzato sull'incremento di capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, nell'ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell'area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine e dei Paesi del cosiddetto G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Ciad e Burkina Faso). La missione è intesa, altresì, a fornire supporto alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e a supportare la componente aerea della Repubblica del Niger che rappresenta un Paese chiave per la sicurezza regionale, ove transitano traffici illegali che contribuiscono anche alla destabilizzazione della Libia.

La Relazione precisa inoltre che la missione, pianificata sulla base delle richieste avanzate dalle Autorità nigerine, avrebbe dovuto svilupparsi, nel corso del 2018, mediante un impiego di personale fino a 120 unità nel primo semestre e fino a un massimo di 470 unità entro la fine dell'anno e che, tuttavia, nel corso dei primi nove mesi del 2018, le stesse Autorità, principalmente per problemi politici interni connessi con una particolare sensibilità dell'opinione pubblica sulla presenza di contingenti stranieri all'interno dei confini del Niger, hanno rallentato il processo di afflusso del personale militare italiano nel Paese, con la mancata sottoscrizione di alcune delle note verbali sullo stazionamento. La consistenza del personale militare nazionale presente in teatro, pertanto, è stata di circa 40 unità.

Rileva, poi, che nei Balcani resta fondamentale l'azione dell'Alleanza Atlantica con la missione *Joint Enterprise* (scheda n. 1) con compiti di attuazione degli ac-

cordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e di supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. La partecipazione italiana alla missione richiede l'impiego di 538 unità di personale militare, di 204 mezzi terrestri e 1 unità aerea, con un fabbisogno finanziario stimato in circa 33 milioni di euro. Ricorda che, nell'ambito di tale missione, l'Italia detiene ininterrottamente dal 2013 il comando KFOR in Kosovo. Peraltro, proprio per la centralità strategica rispetto agli interessi nazionali di questa regione, il nostro Paese intende proseguire nell'impegno di assicurare una forza di riserva operativa di circa 600 unità pronta ad intervenire in caso di necessità nell'ambito della missione dell'Unione europea EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (scheda 6), cui attualmente la nostra partecipazione prevede la presenza di 5 unità di personale militare.

Nella regione medio-orientale, la sicurezza resta fortemente compromessa dal conflitto in Siria. Gli sforzi compiuti dalla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 19) non hanno ancora annullato le capacità di ISIS di radicarsi operativamente in territori privi di controllo. Pertanto, la Coalizione internazionale continua a operare nell'area per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie a consolidare il processo di stabilizzazione a supporto delle istituzioni locali per promuovere lo stato di diritto e ristabilire le basi per lo sviluppo economico e sociale. In tale contesto, sempre in Iraq, la NATO nello scorso luglio – come ho già avuto modo di anticipare – ha stabilito di avviare una missione addestrativa a favore delle forze di sicurezza irachene (*Nato Mission in Iraq*) nell'intento di sviluppare ulteriormente quelle attività che l'Alleanza già svolge dal 2017.

Prosegue, pertanto, la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, cui l'Italia partecipa con complessive 1350 unità di personale militare e l'impiego di 391 mezzi terrestri e 17 mezzi aerei. Il fabbisogno

finanziario della missione relativamente agli ultimi tre mesi del 2018 viene stimato in euro 107.802.138.

Il contributo nazionale messo a disposizione della Coalizione comprende: personale di staff presso i vari comandi della Coalizione; una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione e rifornimento in volo; un contingente di personale per le attività di addestramento a favore della *Local Police* e della *Federal Police* irachene, della *Regional Guard Brigade* del Kurdistan iracheno e della *Iraqi Emergency Response Division*; un contingente di personale con compiti di *force protection* dell'area Mosul, anche in riferimento alle attività di consolidamento della diga ivi localizzata affidate dal Governo iracheno alla Società Trevi S.p.a.. La Relazione analitica, inoltre, segnala che per tale ultimo assetto, già progressivamente rimodulato in senso riduttivo nel corso 2018, anche in ragione dei recenti sviluppi sul campo e della prevedibile immissione di unità alleate, si concretizzerà una ulteriore immediata riduzione di 50 unità prevedendo, comunque, il completo ritiro dell'assetto entro il primo trimestre del 2019.

Evidenzia, poi, che l'Italia intende mantenere l'attuale impegno anche nel quadro della missione ONU in Libano UNIFIL (scheda n. 12), finalizzata – tra l'altro – ad agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, al fine di garantire il pieno rispetto della *Blue Line*, di assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, e di assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi.

La missione – di cui il nostro Paese ha recentemente riacquisito il Comando – prevede l'impiego di un contingente nazionale di 1072 unità di personale, con 278 mezzi terrestri e 6 unità aeree, con un fabbisogno finanziario di circa 47 milioni di euro.

Prosegue anche la partecipazione nell'ambito della missione bilaterale di assi-

stenza e supporto in Libano MIBIL (scheda n. 13), volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi (LAF), sviluppando programmi di formazione e addestramento preventivamente concordati con le relative autorità. Proprio in considerazione della richiesta delle autorità libanesi di estendere ulteriormente le attività di formazione e addestramento, si è avuto un incremento progressivo del contingente nazionale di MIBIL, così da includere sia l'impiego (non continuativo) di una unità navale della Marina militare per le attività di addestramento a favore delle forze armate libanesi, sia lo svolgimento di attività di formazione per le Forze di polizia. Pertanto, attualmente, si prevede un impiego massimo di 140 unità di personale, 7 mezzi terrestri, 1 mezzo navale, con un fabbisogno di circa 1,7 milioni di euro.

Una rilevante centralità strategica per gli interessi nazionali riveste anche il Corno d'Africa dove prosegue la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea di contrasto alla pirateria con la missione EU-NAVFOR *Atalanta* (scheda n. 25) e di formazione e addestramento delle forze locali con le missioni EUTM *Somalia* (scheda n. 26) ed EUCAP *Somalia* (scheda n. 27), integrate dalla missione bilaterale di addestramento per le forze di polizia somale e gibutiane (scheda n. 28) che si prefigge di fornire un contributo alle Autorità locali nel settore della sicurezza e del controllo del territorio.

Osserva che il contributo italiano all'azione di contrasto al terrorismo svolta dalla Comunità internazionale si sostanzia anche con la prosecuzione della partecipazione alla missione NATO *Resolute Support* in Afghanistan (scheda n. 11), con compiti di formazione, consulenza ed assistenza in favore delle forze di sicurezza afgane e delle istituzioni governative. Segnala, al riguardo, che la Relazione analitica evidenzia come, in aderenza alla necessità di contemperare i doveri di solidarietà transatlantica e la necessità di contribuire alle iniziative della comunità di alleati e partner nel contrasto al terrorismo internazionale con il riequilibrio

delle risorse disponibili a favore degli impegni più immediatamente aderenti agli interessi e alle aree geografiche di prioritario interesse nazionale, è stata avviata una rimodulazione riduttiva del nostro personale, con l'obiettivo di portarlo entro fine anno a 800 unità, mantenendo comunque il nostro impegno sullo sviluppo delle Forze Speciali Afgane. È previsto, altresì, l'invio di 145 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei, con fabbisogno di quasi 66 milioni di euro.

Si sofferma, quindi, sulla proroga, per l'ultimo trimestre del 2018, del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nel Mediterraneo centrale, (cosiddetta « Operazione Mare Sicuro »), comprensivo del supporto alla Guardia costiera libica (scheda n. 36) evidenziando che l'Operazione, che ha l'obiettivo di corrispondere alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, a partire dal 1° agosto 2017, svolge anche ulteriori compiti connessi con la missione in supporto alla Guardia costiera libica intesa a fornire supporto alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani mediante un dispositivo aeronavale integrato da capacità ISR (*Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*).

L'Italia partecipa al complesso delle operazioni con 754 unità di personale militare e con l'impiego di 6 mezzi navali di cui uno dedicato all'assistenza tecnica della Marina/Guardia costiera libica e di 5 mezzi aerei e il relativo fabbisogno finanziario della missione è stimato in circa 21 milioni di euro.

Osserva, quindi, che le schede da 37 a 40 si riferiscono alla proroga della partecipazione, per l'ultimo trimestre del 2018, di personale militare al potenziamento di dispositivi NATO.

Segnala, in particolare, la scheda n. 37 che riguarda la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo Nato *Support to Turkey*, a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, e la scheda n. 40 relativa

alla partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) al fine di assicurare una risposta alle minacce esterne lungo il confine orientale dell'Alleanza.

La scheda n. 6 (2018) fa riferimento, invece, alla partecipazione di personale militare al potenziamento dell'*Air Policing* della Nato inteso a preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'Alleanza rafforzando l'attività di sorveglianza.

È poi previsto il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali (scheda n. 44). In particolare, in tale ambito si prevede la realizzazione di opere di protezione e acquisizione di equipaggiamenti, anche al fine di accrescere l'attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali. Per tali esigenze, la quantificazione del fabbisogno finanziario per l'ultimo trimestre è di euro 5 milioni di euro, rispetto al fabbisogno annuale pari a 15 milioni di euro.

Infine segnala che la consistenza media annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018 per lo svolgimento delle missioni è pari a 6.309 unità, con una riduzione di 109 unità rispetto al periodo 1° gennaio-30 settembre 2018.

Il fabbisogno finanziario effettivo per le Forze armate per l'ultimo trimestre supera di poco l'importo di 360 milioni di euro.

Complessivamente, volendo offrire un quadro del fabbisogno finanziario per l'intero anno 2018, segnala che esso risulta pari a circa 1.107.800.106 di euro, con una riduzione di 5,5 milioni di euro rispetto alla stima effettuata all'inizio dell'anno, pari a 1.113.259.015 euro.

In conclusione, ritiene che i documenti siano sufficientemente esaustivi e completi, permettendo così al Parlamento di adottare con adeguata consapevolezza e responsabilità le relative deliberazioni in materia.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) esprime sconcerto per l'intervento dei relatori che hanno svolto le loro relazioni senza dire nulla riguardo a quali siano gli orientamenti politici del Governo e della maggioranza sulle missioni internazionali cui l'Italia intende, per il futuro, assicurare la propria partecipazione.

Ancora più gravi appaiono le condizioni in cui si svolge il dibattito odierno se solo si prendono in considerazione le dichiarazioni del Ministro degli interni Salvini, che ha irresponsabilmente mosse pesanti accuse ad *Hezbollah*, mettendo in seria difficoltà l'operato del nostro contingente in Libano.

Altro nodo politico non affrontato negli interventi dei relatori riguarda il ritiro dall'Afghanistan. Si domanda se per caso, dopo che nella scorsa legislatura il gruppo del M5S abbia ripetutamente chiesto il ritiro dell'Italia dalla missione *Resolute Support*, ora questo tema non sia più all'ordine del giorno. Eppure, dopo diciotto anni di presenza in tale teatro, la situazione dell'Afghanistan non è affatto migliorata, anzi a leggere i dati c'è da domandarsi se abbia avuto senso impiegare tante risorse e uomini per una missione che non ha prodotto i risultati attesi.

Quanto alla missione bilaterale in Niger, nessuna spiegazione politica è stata data riguardo al ritardo con cui questa è stata avviata, né con riferimento all'attività dei nostri soldati e al loro accasermamento durante la fase di *impasse* della missione.

Anche sul complesso delle missioni che interessano lo scacchiere libico non è stata fatta alcuna considerazione politica sul come affrontare per il futuro la questione dei flussi migratori e su dove e quando intervenire. Ad esempio, vorrebbe sapere quali siano gli intendimenti del Governo e della maggioranza sulla fase 3 della missione EUNAVFOR MED.

Passando alle missioni che rafforzano il dispositivo di sorveglianza della NATO sulle frontiere orientali dell'Europa, vorrebbe sapere quali minacce siano in atto per prevedere il dispiegamento di tali dispositivi. Appare assurda la presenza dei

nostri militari in Lettonia, così come la partecipazione alle missioni in Turchia, Stato che potrebbe autonomamente sorvegliare i propri confini con la potenza militare di cui dispone e che, nonostante si giovi di operazioni svolte nell'ambito della NATO, si macchia di palesi violazioni dei diritti umani.

Ritiene che si tratti di discussioni politiche che devono essere fatte in questa sede e cui non ci si può sottrarre argomentando solo una serie di dati tecnici.

Lamenta, quindi, la mancanza di una visione complessiva delle missioni e l'impossibilità di svolgere un dibattito incentrato sulle priorità della nostra politica estera. Ciò appare tanto più necessario se sola si pensa che il costo della partecipazione alle missioni è di quasi 1,2 miliardi di euro e che molte delle missioni alle quali l'Italia partecipa risultano del tutto inutili, non avendo prodotto alcun risultato.

Laura BOLDRINI (LeU) si associa ai rilievi critici mossi dal collega Palazzotto sulle dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno, Matteo Salvini, in merito ad *Hezbollah*, ricordando che tale organizzazione, che ha una propria rappresentanza nel Parlamento libanese e nel Governo del Paese, controlla la parte di territorio dove opera il nostro contingente militare. Le improprie affermazioni del Ministro Salvini potrebbero, dunque, mettere a rischio l'incolumità dei nostri soldati, che pure sono riusciti ad acquisire, con il loro comportamento esemplare, una grande credibilità presso la popolazione civile, come lei stessa ha potuto constatare personalmente nel corso di una visita ufficiale da presidente della Camera. Sottolinea, inoltre, il comportamento contraddittorio del Movimento 5 stelle, che nella scorsa legislatura ha votato contro l'atto di indirizzo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, mentre ora sembra del tutto pronò alle scelte dell'alleato di Governo. Ricorda che in campagna elettorale il Vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, aveva più volte richiamato la necessità di ritirare

le truppe dall'Afghanistan ed espresso riserve sulle regole d'ingaggio della missione in Niger. Analogamente, nella scorsa legislatura la Lega aveva auspicato il ritiro dell'Italia dalla missione in Libano. Sottolinea, dunque, la necessità di avere chiarimenti dal Governo e dalla maggioranza sulle effettive priorità di politica estera dell'Italia. Rileva, infine, che la relazione della collega Ehm non opera un'adeguata distinzione tra le missioni di carattere militare, da un lato, e gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario dall'altro.

Salvatore DEIDDA (FdI) ritiene doveroso rispettare il lavoro svolto dai relatori, il cui compito è stato quello di illustrare il contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri cercando di non tralasciare nessun elemento di rilevante interesse.

Ciò premesso, ritiene pertinenti le richieste formulate dai colleghi di LeU volte a chiarire se su alcune missioni, da parte dei gruppi che sostengono l'attuale Governo, ci sia un diverso orientamento rispetto alle posizioni espresse all'inizio dell'anno, quando erano all'opposizione.

In particolare, vorrebbe conoscere se sia mutato l'orientamento politico nei riguardi della missione UNIFIL in Libano, che considera una missione di importanza strategica poiché tale Paese si sta sempre più dimostrando un alleato importante per l'Occidente.

Sottolinea, quindi, la necessità di aiutare il Libano ad affrontare il problema dell'ingente flusso di profughi provenienti dalla Siria e ribadisce la necessità che il Governo faccia chiarezza su quali siano gli indirizzi che in futuro intende conferire alla partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Ivan SCALFAROTTO (PD), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini sul radicale cambiamento di posizione del Movimento 5 stelle in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, sottolinea la sostanziale continuità della deliberazione in esame con l'azione

degli Esecutivi precedenti. Tale scelta costituisce una sorta di «ravvedimento operoso» del Movimento 5 stelle, che dovrebbe essere accompagnato da una seria autocritica sulle posizioni espresse nella scorsa legislatura che, alla luce del dibattito odierno, si rilevano come scelte pretestuose e strumentali. Concorda sulla severa critica nei confronti delle dichiarazioni del Ministro Salvini, che appaiono del tutto inadeguate e mettono a rischio la sicurezza del nostro contingente in Libano, e chiede di chiarire chi, all'interno del Governo, sia titolato ad esprimere l'indirizzo politico in materia di politica estera: l'univocità è infatti il prerequisito per promuovere e difendere la credibilità del nostro Paese.

Emanuela CORDA (M5S) osserva che la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 prevede la proroga delle missioni in corso per un periodo di soli tre mesi e che, tra poco tempo il Parlamento sarà chiamato ad autorizzare una nuova deliberazione che riguarderà le missioni che si intende avviare o proseguire nel corso del 2019.

Manifesta, quindi, apprezzamento per il fatto che la discussione affronti nodi politici legati alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ma non condivide le critiche rivolte alla maggioranza ed al Governo riguardo a presunte divergenze sulle missioni di cui si intende autorizzare la prosecuzione, facendo presente che esiste una totale sintonia nel portare avanti il contratto di governo.

Puntualizza, poi, che la missione UNIFIL nel teatro operativo libanese è una missione strategica per l'Italia la cui partecipazione non è mai stata messa in discussione. Al riguardo, fa presente che il contingente italiano impegnato in tale missione, grazie ad un operato scrupoloso e meritevole, ha acquistato credibilità presso la popolazione locale e gode di ottima reputazione. Non ritiene, quindi, che la vita dei nostri soldati che operano in quel teatro possa essere messa a repentaglio da polemiche relative ad alcune dichiarazioni politiche.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ammette di aver seguito con grande attenzione il dibattito odierno e rileva come l'aver assunto posizioni diverse riguardo ad alcune missioni non significa che i gruppi che sostengono l'attuale Governo abbiano cambiato le loro opinioni, bensì corrisponda ad un'esigenza di adattarsi alla responsabilità di guidare un Paese.

Osserva, poi, che nella Relazione analitica sono già adombrate le tracce di futuri cambiamenti; richiama, infatti, il riferimento alle rivalutazioni che si renderanno necessarie quando occorrerà predisporre, per la prima volta, una deliberazione riguardante la proroga di missioni interamente ascrivibile al Governo in carica.

Non condivide, poi, il giudizio negativo sui risultati della missione *Resolute Support* in Afghanistan, evidenziando che la situazione del Paese è attualmente in via di miglioramento ed anche la critica relativa al ritiro del contingente non è condivisibile, poiché la Relazione analitica segnala come sia in atto un ridimensionamento.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Ministro degli interni sul Libano, sottolinea che il partito di *Hezbollah* fa effettivamente parte del Governo libanese e che, tuttavia, è innegabile che eserciti un controllo su larga parte del territorio libanese attraverso l'ausilio di un cosiddetto « braccio armato ». Ritiene che sia necessario affidare il controllo dell'intero territorio libanese alle LAF e ricorda che la recente visita di una delegazione della Commissione difesa al contingente impiegato in Libano ha consentito di verificare come la presenza dei nostri soldati sia percepita dalla popolazione locale in senso positivo poiché svolgano i compiti a loro affidati con uno spirito *bipartizan* e senza schierarsi a favore di alcuna delle parti.

Conclude sottolineando che con riguardo alla missione EUNAVFORMED la Relazione analitica segnala che il nuovo mandato della missione, in scadenza il 31 dicembre 2018, dovrà necessariamente prevedere anche una revisione dell'attuale meccanismo di sbarco dei migranti tratti

in salvo dagli assetti di SOPHIA, nello spirito delle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2018.

Yana Chiara EHM (M5S), *relatrice per la III Commissione*, si associa alle considerazioni della collega Corda sull'utilità del dibattito odierno. Sottolinea che la puntuale illustrazione della relazione costituisce un esercizio necessario per approfondire tutti i profili, delicati e complessi, relativi alle missioni. Ribadendo che la missione in Libano costituisce una priorità geostrategica per l'Italia, rileva che le missioni in Afghanistan ed Iraq saranno oggetto di un'accurata revisione, alla luce dei nuovi orientamenti espressi dalla Ministra della difesa, Elisabetta Trenta. In risposta alle obiezioni della collega Boldrini, sottolinea che la relazione testé illustrata opera un'adeguata distinzione tra le missioni di carattere militare e gli interventi di natura civile ed umanitari.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, nel ricordare come le scelte in materia di politica estera siano di competenza del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri, richiama l'attenzione sulla circostanza che, a suo avviso, il dibattito nella seduta in corso dovrebbe concentrarsi sull'esame delle relazioni tecniche che sono state deliberate dal Consiglio dei ministri. A tal proposito sottolinea che la prosecuzione delle missioni in corso si pone in necessaria continuità con quanto già deliberato per l'anno 2018 e che per l'anno 2019 verrà invece presentata alle Camere la nuova deliberazione in materia di missioni internazionali.

Ricorda che il Ministro degli Affari esteri e per la cooperazione internazionale ha sempre manifestato la piena disponibilità a riferire in Parlamento e si sofferma su alcune missioni in particolare al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

In relazione alla missione in Libano, UNIFIL, ricorda che la linea di politica estera dettata dal Presidente del Consiglio non può non tener conto dell'importante ruolo avuto dall'Italia, quale elemento di grande stabilità in tutta l'area di riferi-

mento, durante tutto il lungo periodo di svolgimento della missione stessa. Sottolinea anche come il nostro Paese vanti un ottimo rapporto con tutte le forze politiche libanesi, comprese quelle relative al partito degli *Hezbollah*.

Quanto alla missione in Libia, precisa che non è in programma lo svolgimento della Fase 3 di cui non si fa cenno nei documenti oggetto di esame da parte delle Commissioni. Infatti nel nuovo contesto politico, l'orientamento maturato è di affrontare le questioni relative a quest'area con un approccio politico e diplomatico di cui è testimonianza la Conferenza di Palermo, che è stata un'iniziativa di grande successo, come confermato anche dalla recente visita in Italia del generale Haftar.

Rammenta poi che la missione EU-NAVFOR MED Sophia presenta senza dubbio delle criticità, pur avendo comunque consentito il raggiungimento di alcuni risultati. Ha svolto infatti una funzione di contenimento, ma non si è dimostrata risolutiva della questione migratoria. In proposito desidera richiamare anche l'attenzione delle Commissioni sullo stanziamento di appositi fondi destinati alla cooperazione in Libia.

Quanto alla missione in Afghanistan sottolinea la discontinuità con il Governo precedente. In tal senso è già prevista una riduzione di un numero considerevole delle unità del contingente, nella misura di cento, anche se ribadisce che si tratta di una missione che opera su mandato della Nato e che, quindi, va inquadrata nell'ambito degli impegni assunto dal nostro Paese nella sede dell'Alleanza.

Infine, in relazione alla missione in Niger ricorda che il suo gruppo aveva criticato l'iniziativa per le modalità con cui era nata, sotto un controllo francese, ma sottolinea come ora l'impegno italiano sia stato rimodulato a seguito degli opportuni contatti con le Autorità nigerine.

In relazione alla Turchia, evidenzia come le varie questioni poste dai deputati nei loro interventi afferiscano a piani diversi e come, se da una parte l'Italia può certamente richiedere con forza il rispetto

dei diritti umani, dall'altra per gli altri profili menzionati è necessario avviare una riflessione nell'ambito della Nato.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) ricorda che la legge n. 145 del 2016 è stata voluta dal Parlamento proprio per rivendicare il suo ruolo di indirizzo nelle decisioni politiche sulle missioni internazionali. Ritiene, pertanto, errata l'interpretazione fornita dal sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale che individua la sede in cui svolgere questo confronto nell'ambito del Governo.

Osserva, quindi, che la deliberazione in esame si pone in continuità totale rispetto alla deliberazione del precedente Governo poiché non è sufficiente fare dei proclami che preannunciano futuri cambiamenti. Ribadisce, infatti, che è necessario svolgere ora, in questa sede, una approfondita discussione riflettendo sui possibili mutamenti.

Ribadisce quanto già detto riguardo al fallimento della missione *Resolute Support* in Afghanistan, alla necessità di discutere sul ruolo che la Nato può oggi svolgere e ai rischi che comporta il riproporre, al confine orientale dell'Europa, atteggiamenti che riecheggiano le situazioni della guerra fredda.

Ritiene che le missioni in Lettonia e in Turchia non debbano essere rifinanziate e sottolinea come la decisione finale sulla nostra partecipazione in tali scenari non competeva alla Nato, ma al Parlamento italiano.

Infine, ribadisce che se davvero si vuole stabilizzare la situazione in Libia, allora occorre fare in modo che ci sia un flusso regolato di migranti non costretti a passare necessariamente attraverso tale Paese.

Roger DE MENECH (PD) intende richiamare l'attenzione dei colleghi sul senso di responsabilità che la classe politica deve avere quando si affrontano temi di politica estera e di difesa.

Infatti, mentre alcuni cambi di orientamento, come ad esempio è avvenuto per la Tav, la Tap o per l'Ilva, hanno dei

riflessi più che altro interni al Paese, un uso strumentale della politica estera può avere conseguenze ben più gravi nello scenario internazionale.

Con riferimento alla missione in Niger ricorda come l'iniziativa in portata avanti dal precedente Governo era volta a garantire la stabilità in questa area e come abbia prodotto effetti anche rispetto alla tratta degli esseri umani. Sulla missione in Afghanistan sottolinea come il suo gruppo sia sempre stato favorevole ad una rimodulazione, ma come tale rimodulazione possa essere solo ottenuta tenendo presente gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce che i documenti in esame hanno un profilo eminentemente tecnico: occorre, invece, che la maggioranza e il Governo forniscano un quadro chiaro sulle priorità di politica estera che intendono perseguire, poiché è da tali priorità che discende la scelta di partecipare ad una missione internazionale. Soffermandosi sul tema dei flussi migratori, sottolinea che la missione in Niger tradisce l'intento di governare i flussi di migranti affidandosi esclusivamente alla deterrenza militare. Analogamente, una delle missioni in Libia promuove l'assistenza alla Guardia Costiera libica, che si è macchiata di gravissime violazioni dei diritti umani, stigmatizzate anche dalle Nazioni Unite. La gestione del fenomeno migratorio, che ha dimensioni globali, richiederebbe invece un approccio multilaterale, come dimostra la recente sottoscrizione, in sede ONU, del *Global Compact for Migration*, a cui l'Italia ha, inopinatamente, deciso di non aderire, smentendo le prese di posizione del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Moavero Milanesi, e dopo aver a lungo lamentato di essere stata lasciata sola dalla comunità internazionale ed europea.

Alessandra ERMELLINO (M5S) respinge fortemente le critiche mosse dai colleghi dell'opposizione in merito ai cam-

biamenti di orientamento da parte del Governo su alcuni temi fondamentali, ritenendo non pertinente richiamare nel corso del dibattito casi come quelli della Tap o dell'Ilva.

Ribadisce, quindi, che il Governo è stato coerente con le posizioni politiche sostenute in passato e che la maggioranza prosegue nel dare adempimento al programma alla base del contratto di governo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nel pomeriggio.

La seduta termina alle 11.20.

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018.

Doc. XXV, n. 1.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018.

(Doc. XXVI, n. 1).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Yana Chiara EHM, *relatrice per la III Commissione*, anche a nome del collega relatore per la IV Commissione, presenta una proposta di relazione all'Assemblea (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 16.35.

Sugli esiti della missione svolta a Napoli presso il Joint Force Command della NATO (18 ottobre 2018).

Marta GRANDE, *presidente*, riferisce sugli esiti della missione in oggetto (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO 1

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018. (Doc. XXV, n. 1).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018. (Doc. XXVI, n. 1).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLE COMMISSIONI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) ALL'ASSEMBLEA

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discussa la Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 28 novembre 2018, in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali (Doc. XXV, n. 1) e alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga (Doc. XXVI, n. 1), adottata ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

premesso che:

la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali (Doc. XXV, n. 1) prevede, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, la partecipazione dell'Italia ad una nuova missione internazionale, denominata *Nato Mission* in Iraq, con l'obiettivo di offrire un ulteriore sostegno al Governo iracheno nei suoi sforzi per stabilizzare il Paese e combattere il terrorismo di matrice fondamentalista in tutte le sue forme e manifestazioni;

la deliberazione prevede, altresì, la prosecuzione, per il trimestre 1° otto-

bre-31 dicembre 2018, delle missioni internazionali in corso e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione già autorizzate, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018, con le risoluzioni della Camera dei deputati n. 6-00382 e del Senato della Repubblica Doc. XXIV, n. 93 e n. 94, adottate a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017;

è intenzione del nuovo Governo mantenere, nelle operazioni per il ripristino della stabilità internazionale, un ruolo di primo piano al fine di dare risposte e fronteggiare le diverse minacce che caratterizzano l'attuale contesto geopolitico di riferimento;

in tale contesto, la Nato rimane per il nostro Paese l'organizzazione internazionale di riferimento per garantire un'adeguata cornice di sicurezza all'intera regione euro-atlantica ed esercitare la dissuasione, la deterrenza e la difesa militare contro le varie minacce;

è prevista anche un'attiva partecipazione del Paese alle iniziative di politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (UE), nonché agli sforzi nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

la nuova missione Nato *Mission* in Iraq, che si inserisce nel solco dell'azione di contrasto al *Daesh*, è finalizzata, in particolare, ad addestrare istruttori iracheni per affinare la professionalità delle loro forze di sicurezza e contribuire a sostenere strutture e istituzioni di sicurezza nazionale più efficaci, trasparenti e inclusive;

la prosecuzione delle missioni in corso per l'ultimo trimestre dell'anno 2018 trova fondamento nell'esigenza di assicurare la loro continuità sotto il profilo operativo e funzionale;

la Relazione analitica evidenzia l'opportunità di avviare una riflessione strategica che comporti la rivalutazione della nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per gli interessi nazionali, sulla base di scelte ponderate sia sull'effettività e concretezza di tali interessi, sia in tema di impiego delle risorse;

la Relazione analitica sottolinea, altresì, con riferimento alla missione EU-NAVFOR MED operazione SOPHIA, in scadenza il 31 dicembre 2018, che il nuovo mandato dovrà necessariamente prevedere una revisione approfondita con particolare riguardo all'attuale meccanismo di sbarco dei migranti tratti in salvo dagli assetti di SOPHIA, nello spirito delle conclusioni del Consiglio europeo di giugno;

l'impegno dell'Italia, la cui Carta costituzionale sancisce il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali, si fonda su un approccio onnicomprensivo alle crisi, che correla l'intervento di carattere militare ad iniziative civili tese alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'investimento nell'istruzione e nella cultura, alla protezione e attenzione alle donne, ai giovani e alle minoranze. Non a caso, l'Italia è attiva, insieme ai partner europei e agli alleati transatlantici, nel finanziamento delle missioni dell'Onu, ed è presente in un'ampia gamma di scenari segnati non solo da crisi conclamate ma anche da conflitti congelati e ovunque sia

opportuno contribuire a consolidare processi di pacificazione, democratizzazione e stabilizzazione in funzione di prevenzione dei conflitti;

i documenti in esame sottolineano la vocazione transatlantica ed europeista della nostra politica estera: una vocazione corroborata, da un lato, dalla nuova proiezione della Nato verso la direttrice del Mediterraneo e dell'Africa, dall'altro, dal ruolo guida che l'Italia sta assumendo nel processo di sviluppo delle cooperazioni strutturate permanenti (PESCO) nell'ambito della politica estera e di difesa dell'UE;

occorre proseguire nell'azione di supporto per la stabilizzazione dei Balcani Occidentali e del Partenariato Orientale, a sostegno del consolidamento delle istituzioni democratiche;

quanto agli interventi di cooperazione allo sviluppo, è auspicabile che il Parlamento possa accedere ad informazioni di maggior dettaglio sulle caratteristiche fornendo una ripartizione per paese dei singoli progetti, in un esercizio di trasparenza e anche di riorganizzazione dei contenuti che sia il più possibile simmetrico e speculare alle schede concernenti la partecipazione di personale militare alle missioni,

propongono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui al punto 5 della Relazione analitica DOC XXVI n. 1, di seguito riportate:

EUROPA

Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo EULEX Kosovo (scheda n. 2);

EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 6);

United Nations Peacekeeping in Cyprus UNFICYP (scheda n. 8);

NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 9);

EUNAVFORMED operazione SOPHIA (scheda n. 10);

ASIA

NATO Resolute Support Mission in Afghanistan (scheda n. 11);

United Nations Interim Force in Lebanon-UNIFIL (scheda n. 12);

Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi **(scheda n. 13);**

Temporary International Presence in Hebron-TIPH2 (scheda n. 14);

Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi **(scheda n. 15);**

European Union Border Assistance Mission in Rafah EUBAM Rafah (scheda n. 16);

Coalizione Internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* **(scheda n. 19);**

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP (scheda n. 20);

personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia **(scheda n. 21);**

AFRICA

United Nations Support Mission in Libya-UNSMIL (scheda n. 23);

UE Atalanta (scheda n. 25);

European Union Training Mission Somalia-EUTM Somalia (scheda n. 26);

EUCAP Somalia (scheda n. 27);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane **(scheda n. 28);**

Impiego di personale presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe **(scheda n. 29);**

MINUSMA in Mali (scheda n. 30);

European Union Training Mission Mali-EUTM Mali (scheda n. 31);

EUCAP Sahel Mali (scheda n. 32);

EUCAP Sahel Niger (scheda n. 33);

Multinational Force and Observers in Egitto-MFO (scheda n. 34);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia **[scheda 1(2018)];**

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger **[scheda 2(2018)];**

Missione NATO di supporto in Tunisia **[scheda 3(2018)];**

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara-MINURSO [scheda 4(2018)];

European Union Training Mission Repubblica Centrafricana – EUTM RCA [scheda 5(2018)];

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

« *Mare Sicuro* »: Dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica **(scheda n. 36);**

Dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato « NATO Support to Turkey » **(scheda n. 37);**

Dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza **(scheda n. 38);**

Dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (**scheda n. 39**);

Dispositivo NATO in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*) (**scheda n. 40**);

NATO *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'alleanza (**scheda 6(2018)**);

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze Armate (**scheda n. 43**);

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (**scheda n. 44**);

interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (**scheda n. 45**);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (**scheda n. 46**);

Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (**scheda n. 47**);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (**scheda n. 49**);

propongono, altresì, all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018 la partecipazione dell'Italia alla seguente missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportata:

NATO *Mission* in Iraq [**scheda 7(2018)**].

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione svolta a Napoli presso il *Joint Force Command* della NATO (18 ottobre 2018).**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Lo scorso 18 ottobre una rappresentanza delle Commissioni riunite III e IV guidata dai rispettivi presidenti, onorevoli Gianluca Rizzo e Marta Grande, e dai colleghi Formentini, Frusone, Orsini, Pagani, Scalfarotto, Suriano e Toccalini, si è recata in visita presso il *NATO Allied Joint Force Command (JFC)-Naples*, situato a Lago Patria, nel comune di Giugliano (Napoli).

Dopo la resa degli onori, la delegazione delle due Commissioni ha iniziato la visita, svolgendo un *briefing* con il Generale di Corpo d'Armata Luciano Antonio Portolano, Capo di stato maggiore del Comando.

Nel corso dell'incontro il Generale Portolano ha innanzitutto fornito alla delegazione un panorama delle diverse strutture in cui si articola la NATO, soffermandosi in particolare sulla collocazione del Comando nell'ambito dell'intera organizzazione.

In particolare ha ricordato come l'*Allied Joint Force Command (JFC)* di Napoli e l'*Allied Joint Force Command di Brunssum* rappresentino i due comandi strategici operativi del Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa (SHAPE), organismo di vertice dell'*Allied Command Operations (ACO)*, con sede a Bruxelles, che pianifica ed esegue tutte le operazioni NATO.

Sono state poi illustrate le principali differenze tra i due Comandi: quello di *Brunssum* è tradizionalmente più orientato alle operazioni terrestri, mentre quello di Napoli al settore cibernetico, dello spazio e dell'aeronautica. È stato inoltre rappresentato come rispetto all'ambito di azione delle due strutture vi siano visioni diffe-

renti all'interno dell'Alleanza tra chi propende per una regionalizzazione degli stessi Comandi (*Brunssum* rivolto ai paesi del Nord e Napoli ai paesi del Sud) e chi invece – come l'Italia – predilige una distinzione fondata su una focalizzazione dei problemi, in un'ottica dunque più trasversale.

Successivamente, il Generale Portolano ha rimarcato le peculiarità del *Joint Force Command* di Napoli, con particolare riferimento sia al carattere interforze del Comando – dove sono presenti rappresentanti di tutte le Forze armate e dell'Arma dei carabinieri – sia alla doppia investitura NATO/UE che connota unicamente il *Joint Force Command* di Napoli il cui Capo di stato maggiore è al contempo Capo dell'elemento di comando dell'Unione europea che opera all'interno del medesimo *Joint Force Command*.

È stato in proposito ricordato come questa specificità deriva dai cosiddetti « accordi Berlin Plus » del 2003 che consentono all'Unione europea di accedere ai mezzi e alle capacità di pianificazione e di comando della Nato per realizzare missioni di gestione delle crisi, come è avvenuto nell'ex repubblica Jugoslava di Macedonia e in Bosnia dove l'Ue ha assunto la guida di missioni prima dirette dalla Nato, ma continuando a utilizzare la struttura di comando dell'Alleanza.

Con riferimento alla complessa organizzazione del Comando di Napoli, è stato fatto presente come la struttura vede assegnate 862 unità di personale sia militare, sia civile. Particolare rilievo, all'interno della struttura, assume lo *staff advisory group*, composto da consiglieri del Coman-

dante, esperti in diversi settori (politico, di controllo finanziario, medico, legale, ecc.). A richiesta della delegazione, il generale Portolano ha fornito una serie di spiegazioni sul ruolo del *gender advisor*, consigliere per le pari opportunità. È stato precisato in proposito come all'interno della NATO, ormai da diversi anni, sia maturato un crescente interesse nei confronti delle tematiche di genere, considerate come una reale capacità di supporto da impiegare sia nelle operazioni di sostegno alla pace, sia nelle operazioni di risposta alle crisi. È stato altresì rappresentato come, nella pianificazione delle operazioni militari o di pace, sia necessario tenere in debita considerazione il ruolo che hanno nella società le donne, gli anziani, i ragazzi, categorie che in passato erano vittime dei conflitti e alle quali non veniva riconosciuto alcun ruolo attivo nella risoluzione delle crisi. Proprio in questa ottica, nell'ambito del cosiddetto *Comprehensive Approach* della NATO, è stato ricordato che in ogni missione esiste oggi un *gender focus point*, dedicato a queste tematiche.

Sempre in relazione all'organizzazione del Comando, è stata fatto cenno all'esistenza di un quartier generale italiano, che conta 380 unità di personale, che supporta la base per lo svolgimento di una serie di servizi, quali ad esempio quelli di sicurezza e di pulizia, e di uno staff europeo (con personale non NATO) che segue le operazioni avviate in Europa, secondo il quadro che è stato sopra rappresentato.

In merito, invece, alle funzioni svolte dal *Joint Force Command* di Napoli, il Generale Portolano ha sottolineato come, accanto alle tradizionali prerogative nel campo della difesa collettiva ex articolo 5 del Trattato Nord atlantico e alle operazioni di gestione delle crisi e di mantenimento della pace, l'Alleanza svolga da tempo una serie di attività riconducibili a quelle previste dall'articolo 2 del Trattato, volte a promuovere e favorire lo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e condizioni di stabilità e di benessere.

Nell'ambito dell'attività di difesa collettiva sono state ricordate alcune strutture e

attività particolarmente strategiche – che prevedono il comando o il coordinamento del *JFC* di Napoli – quali la *Multi National Division Southeast*, una nuova divisione a supporto della Nato che ha il suo quartier generale a Bucarest, focalizzata appunto sull'area dell'Europa orientale; la *Enhanced Forward Presence*, che prevede una funzione di protezione dei confini con la Russia realizzata mediante lo schieramento di alcuni battaglioni multinazionali in Estonia, Lituania, Polonia e Lettonia (con presenza, in quest'ultimo Paese, anche di un battaglione italiano); la *Tailored Forward Presence*, volta a garantire sicurezza nell'area del Mar Nero; la *Nato Responce Force*, composta da unità di terra, marittime, aeree e speciali multinazionali impiegate in qualsiasi parte del mondo ed in una vasta gamma di operazioni, finalizzata a garantire una componente di reazione rapida all'organizzazione.

Sempre in questo ambito, ampio risalto è stato dato all'esercitazione *Trident Juncture 18*, che si è svolta in Norvegia e nel Mar Baltico dal 25 ottobre al 7 novembre, sotto il coordinamento del Comando di Napoli: si tratta della più importante esercitazione Nato sul territorio europeo dalla fine della Guerra Fredda. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di 29 paesi Nato, cui si sono aggiunti la Svezia e la Finlandia, 45.000 militari, 70 navi, 150 aeromobili e 10.000 veicoli. L'Italia, in particolare, ha partecipato con una Brigata ed un Comando aereo.

È stata in proposito evidenziata la complessità organizzativa della suddetta esercitazione, che ha comportato un'attività preparatoria avviata sin dal febbraio 2018, con un'analisi degli impatti delle operazioni sul territorio sotto diversi profili (militare, legale, politico) e che, considerando anche l'attività di rientro degli uomini e dei mezzi impiegati, impegnerà il Comando per tutto l'anno.

Con riferimento alle attività non strettamente riconducibili all'articolo 5 del Trattato, sono state illustrate alla delegazione le principali missioni in cui è im-

pegnata la NATO e in cui è previsto un coinvolgimento del Comando di Napoli.

È stata quindi citata la missione nei Balcani KFOR, nata nel 1996 con una natura esclusivamente militare e nell'ambito della quale si è inserita nel 2003 una componente civile. L'indirizzo della Nato è ormai di ridurre al minimo le forze presenti non appena ci saranno le condizioni. La missione prevede l'impiego di 3720 unità di cui 523 di nazionalità italiana.

Al riguardo è stato ricordato come l'operazione della NATO *Joint Enterprise* – svolta nell'area balcanica con compiti di attuazione degli accordi per il « cessate il fuoco », di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili – è frutto della riorganizzazione della presenza della NATO nei Balcani operata alla fine del 2004 in coincidenza col termine dell'operazione « *Joint Forge* » in Bosnia Erzegovina e con il passaggio delle responsabilità delle operazioni militari dalle forze NATO (SFOR) a quelle della Unione Europea (EUFOR). Le autorità NATO decisero, infatti, l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*) dando origine il 5 aprile 2005 all'Operazione *Joint Enterprise* che comprendeva le attività di KFOR, l'interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

Il Generale Portolano si è soffermato quindi sulle attività dell'*Head Quarter* di Sarajevo dedicata a funzioni di sicurezza e formazione delle istituzioni, con supporto anche dell'operazione *Althea*, che è invece un'operazione militare. È stato inoltre fatto cenno alle attività svolte a Skopje (*NATO Liaison Office*), a sostegno delle autorità di governo in relazione alle riforme per la sicurezza, e a Belgrado (*Military Liason Office*), a supporto delle riforme nel settore militare, nonché la missione in Iraq (*Nato Missioni Iraq*), nata dopo il summit di Varsavia del 2016 e finalizzata all'addestramento delle truppe irachene, originariamente molto contenuta nei numeri (prevedendo solo 7 unità di personale), ma che in considerazione della richiesta di rafforzamento

avanzata dal governo iracheno, verrà prossimamente consolidata con un numero di risorse più consistenti (circa 500 unità).

In relazione alle ulteriori attività svolte dal Comando di Napoli e riconducibili all'articolo 2 del Trattato, il Generale Portolano ha fatto presente che esse si sostanziano, tra l'altro, nello sviluppo di partenariati con Paesi che si trovano in aree strategiche. Si tratta di una serie di attività che si possono definire « non cinetiche » della NATO, nell'ambito delle quali è stata ricordata in particolare quella rivolta ai paesi dell'Unione Africana, che, in considerazione della delicatezza e della complessità di questa area geografica, assume valore particolarmente strategico.

L'illustrazione del Generale Portolano è poi proseguita con la descrizione – sempre nell'ambito delle attività riconducibili all'articolo 2 del Trattato – dell'*Hub* per la direzione strategica dell'Alleanza Atlantica su Medio Oriente, Nordafrica, Sahel e Africa Subsahariana, inaugurato nel settembre 2017 presso l'*Allied Joint Force Command* di Napoli e che ormai opera a regime. L'*Hub* è diretto dal Generale di brigata Roberto Angius, presente al briefing e alla successiva visita della struttura, e vede attualmente l'assegnazione di 70 unità di personale dedicate, a fronte delle 80 previste.

Dopo che è stato ricordato come la creazione dell'*Hub* nasca dalla decisione presa nel summit Nato di Varsavia del luglio 2016 di sviluppare in seno all'Alleanza una struttura che consenta una migliore comprensione delle sfide e delle minacce provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente, il Generale Portolano ha sottolineato come tale finalità siano perseguite attraverso un percorso di reciproco « avvicinamento » con i Paesi che si trovano in quella area strategica.

Se, infatti, da una parte l'*Hub* si propone di raccogliere, condividere e mettere a disposizione della Nato informazioni utili relative alle richiamate aree geografiche, dall'altro promuove una serie di iniziative volte ad accrescere la conoscenza e divulgazione delle attività svolte

dall'Alleanza nei confronti dei Paesi che si trovano in tali aree. È stato altresì ricordato come la struttura si avvale di fonti aperte e del contributo di esperti del mondo civile, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali e docenti universitari.

Dopo il *briefing*, la delegazione ha visitato alcune strutture del Comando, sotto la guida del Generale Portolano, tra cui la centrale operativa interforze dell'*Allied Joint Force Command*, dove il direttore, Colonnello Parri, ha illustrato il funzionamento del sistema, caratterizzato da un altissimo livello di efficienza e di operatività, e le strutture deputate al funzionamento dello stesso *Hub*.

A conclusione dei lavori la delegazione ha incontrato una rappresentanza di personale italiano operante all'interno del Comando a cui è stato espresso il profondo apprezzamento per il lavoro svolto

e l'intenzione da parte del Parlamento di ascoltare, con estrema attenzione, le loro istanze, in modo da poter dare adeguata risposta.

La delegazione ha convenuto unanimemente sulla importanza della missione, che ha consentito una conoscenza diretta e approfondita delle attività svolte dall'*Allied Joint Force Command* (JFC) di Napoli. Più in particolare, grazie anche al prezioso supporto offerto dal Generale Portolano, la visita è stata un'occasione per apprezzare il livello di eccellenza e la complessità della struttura, i differenti e strategici ambiti di azione in cui essa è chiamata ad operare e le nuove realtà, come appunto l'*Hub* per la direzione strategica su Medio Oriente, Nordafrica, Sahel e Africa Subsahariana, attraverso cui l'Alleanza si propone di analizzare e rispondere in modo più efficace alle sfide che provengono da quella area geografica.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Irlanda in Italia, Colm Ó Floinn, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22)	43
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Audizione dell'Ambasciatore d'Irlanda in Italia, Colm Ó Floinn, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00038 Benedetti e 7-00126 Bellucci: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> (Discussione congiunta e rinvio)	45
--	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00038 Benedetti e 7-00126 Bellucci: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla *cannabis sativa*. (Discussione congiunta e rinvio).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Le Commissioni concordano.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE-SI) illustra la risoluzione della quale è prima firmataria, volta a sollecitare l'adozione di iniziative normative che pongano riparo a dubbi interpretativi sorti in sede di appli-

cazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in merito alla possibilità di utilizzare a scopo industriale tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, senza distinzione tra prodotti a base di semi o a base di infiorescenze. A suo avviso tale uso deve infatti essere consentito, sia alla luce di quanto già chiarito dall'Istituto superiore di sanità, che ha precisato che l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da canapa industriale certificata e tracciata diversi dalla fibra o dal seme è consentita, benché contenenti tracce di Thc, purché in misura tale da non provocare effetti stupefacenti o psicotropi nei consumatori, sia al fine di consentire agli agricoltori di sfruttare interamente le piante coltivate. Nel precisare che l'intervento che la risoluzione richiede è limitato esclusivamente all'uso industriale delle inflorescenze della canapa e non anche a quello farmacologico – da tenere ben distinto dal primo – propone che le Commissioni svolgano un breve ciclo di audizioni al fine di acquisire elementi conoscitivi utili all'esame delle risoluzioni in titolo.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ricorda che la legge n. 242 del 2016, pur avendo come obiettivo la promozione della coltivazione della canapa industriale, non avendo disciplinato l'utilizzo delle infiore-

scenze ha di fatto determinato una proliferazione, a tutti evidente, della vendita, in negozi dedicati e sul *web*, di prodotti ad uso ricreativo che utilizzano tali infiorescenze. Il Consiglio superiore di sanità ha segnalato la pericolosità di tale fenomeno, anche in termini di incentivo all'uso inconsapevole della *cannabis*. Nel rilevare che non è stato dato seguito al parere espresso dall'organismo consultivo del Ministero della salute, ribadisce che la normativa sulla canapa industriale non dovrebbe avere niente a che vedere con l'uso ricreativo. Occorre pertanto vietare l'utilizzo di prodotti a base di infiorescenze al fine di tutelare la salute pubblica. Si associa alla richiesta di effettuare un approfondimento attraverso un ciclo di audizioni per effettuare un'attenta valutazione, basata su dati aventi validità scientifica, senza però trascurare l'esigenza di fornire una risposta in tempi rapidi a un problema che ha assunto notevoli dimensioni.

Giuditta PINI (PD) preannuncia la presentazione di una risoluzione in materia da parte dei deputati del Partito democratico e si associa alla richiesta di svolgere audizioni.

Nel ricordare che la legge n. 242 del 2016 è frutto di un lavoro ampiamente condiviso dalle diverse forze politiche, ritiene utile procedere a un approfondimento sulla sua applicazione. Ricorda altresì che è attesa in questi giorni la pubblicazione di un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità sui temi oggetto delle risoluzioni in discussione. Segnala, inoltre, la recente adozione di un disciplinare per regolare la produzione di infiorescenze di canapa, sottoscritto dalla principale organizzazione dei produttori agricoli.

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, di una risoluzione in materia.

Doriana SARLI (M5S) sottolinea che la legge n. 242 del 2016 non ha stabilito

alcuna deroga alla normativa sulle sostanze stupefacenti in quanto la canapa coltivata per uso industriale non è idonea a produrre effetti psicotropi, ponendo il limite di contenuto di Thc dello 0,6 per cento al solo fine di tutelare i coltivatori in caso di un'accidentale presenza di piante con un contenuto di tale sostanza lievemente superiore a quello normale. Ricorda che il settore della coltivazione della canapa industriale ha registrato una decisa crescita con l'introduzione della nuova normativa, con significative ricadute anche in campo occupazionale, segnalando che, analogamente a quello che accade per sostanze di natura diversa, quali farmaci o prodotti chimici come le colle, va distinto l'utilizzo improprio con finalità psicotrope dal corretto impiego proprio di tali prodotti.

Pone in evidenza che è in corso a livello globale un dibattito sulla reale efficacia della repressione con misure penali dell'utilizzo della *cannabis*, richiamando anche le posizioni assunte al riguardo dalla Direzione nazionale antimafia. Osserva che l'esperienza di legalizzazione condotta in alcuni Stati americani ha consentito un maggiore controllo del fenomeno, un incremento delle entrate fiscali e un contrasto all'abuso di oppioidi che provoca un numero elevato di vittime. Dichiarandosi consapevole del fatto che tali considerazioni non investono in maniera diretta il contenuto delle risoluzioni in esame, segnala che l'ultima parte del suo intervento è stata sollecitata dal contenuto della risoluzione presentata dalla deputata Bellucci.

Michela ROSTAN (LeU) preannuncia la presentazione di una risoluzione sui prodotti derivati dalla *cannabis sativa* anche da parte dei deputati del gruppo Liberi e Uguali.

Rossana BOLDI (Lega) ritiene utile precisare che ci sono Paesi, a partire dalla Gran Bretagna, che hanno seguito un percorso opposto a quello richiamato dalla collega Sarli, superando l'esperienza della depenalizzazione delle droghe leggere

dopo aver constatato un incremento del consumo anche di quelle pesanti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dopo aver precisato che « Cannabis L » non sta ad indicare la *Cannabis Light* bensì la *Cannabis Linnaeus*, ossia uno specifico genere della pianta della canapa, invita i gruppi a tenere conto, nelle loro valutazioni, di quanto stabilito nella circolare del 22 maggio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle legge 2 dicembre 2016, n. 242, del parere del Consiglio superiore di sanità

dello scorso 10 aprile, della circolare del Ministero dell'interno del 20 luglio scorso, nonché della recentissima decisione della III Sezione penale della Corte di cassazione del 6 dicembre.

D'accordo con la presidente Loreface, fissa poi al 21 dicembre il termine entro il quale i gruppi dovranno comunicare i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO (<i>Proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 1173 da adottare come testo base formulata dalla relatrice</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
AVVERTENZA	58

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 10.10.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2018.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) esprime perplessità sui meccanismi di democrazia diretta che si intendono mettere in campo con i provvedimenti in esame, giudicando illusorio ritenere di importare in Italia modelli propri di altri Paesi, come la Svizzera, che si scontrerebbero con

contesti e tradizioni completamente diversi. Osserva, inoltre, che mentre in Svizzera, dove tale strumenti possono vantare un'applicazione ultracentenaria, il popolo si pronuncia sui principi, nel caso previsto dai provvedimenti in esame, i cittadini sarebbero invece chiamati a pronunciarsi su veri e propri testi di legge, la cui elaborazione, peraltro, appare complessa senza uno specifico sostegno da parte di strutture organizzate. Ritiene, dunque, vi sia il rischio che tali strumenti di democrazia diretta, senza la previsione di adeguati contrappesi, siano strumentalizzati politicamente dai partiti o altri gruppi organizzati, riducendone l'efficacia. Pausa inoltre il pericolo che i quesiti referendari si riducano ad una contesa tutta politica tra maggioranza e opposizione, come avvenuto, a suo avviso, in occasione del *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale del 2016, come in occasione della campagna referendaria in tema di *voucher* ovvero, per citare un caso locale, in occasione della consultazione referendaria tenutasi di recente a Roma sul servizio di trasporto. Ritiene quindi opportuno ragionare in termini di

maggior aderenza alla realtà dei fatti, eventualmente immaginando, ad esempio, di agire sul versante della riforma dei regolamenti parlamentari o ipotizzando forme di partecipazione diretta più classiche.

Soffermandosi, più nello specifico, sul merito dei provvedimenti in esame, rileva l'esigenza di un *quorum*, seppur da ridurre rispetto a quello attualmente previsto dall'articolo 75, richiamando poi la necessità di escludere l'applicabilità di tale strumento rispetto a talune leggi, come le leggi di spesa, al fine di evitare di introdurre meccanismi legislativi non concretamente esperibili. Dopo aver rilevato l'opportunità di evitare di configurare uno scontro tra testo di derivazione popolare e testo elaborato in sede parlamentare, dichiara di preferire un intervento successivo della Corte costituzionale e non preventivo, onde evitare di condizionare a priori, con una pronuncia a suo avviso prematura della Corte, l'ulteriore corso dell'iniziativa popolare. Si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito una volta che sarà reso noto il contenuto della proposta di testo base della relatrice.

Laura RAVETTO (FI) richiama l'attenzione su alcune questioni specifiche, a suo avviso meritevoli di approfondimento.

In primo luogo, per quanto concerne la necessità di prevedere la copertura finanziaria delle proposte di legge di iniziativa popolare, rileva come ciò presupponga competenze tecniche specifiche e come peraltro le coperture individuate all'atto della presentazione della proposta possano poi risultare inidonee nel momento in cui la proposta stessa viene approvata, a seguito di modificazioni nel frattempo intervenute nella legislazione.

Osserva, inoltre, come vada affrontato il tema del rapporto tra il *referendum* previsto dalle proposte di legge costituzionale in esame e il *referendum* abrogativo di cui al vigente articolo 75 della Costituzione, in particolare per quanto riguarda i limiti di materia e il *quorum*, ed esprime la propria contrarietà all'ipotesi di non prevedere alcun *quorum*.

Rileva quindi come lo strumento referendario rischi di essere usato strumentalmente da gruppi organizzati espressione di *lobby* o anche da forze politiche estremiste, in considerazione della relativa facilità con la quale è possibile, da parte di forze organizzate, raccogliere 500 mila firme.

Ritiene, infine, che il giudizio preventivo da parte della Corte costituzionale debba essere previsto in ogni caso e non soltanto su istanza dei promotori.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), nel giudicare legittima l'istanza di una maggiore partecipazione popolare, anche a fronte dell'attuale scarsa attenzione dedicata all'esame delle proposte di iniziativa popolare, ritiene opportuno, tuttavia, proporre un effettivo rafforzamento di tali strumenti di democrazia diretta, da attuare, a suo avviso, in termini complementari e integrativi – e non sostitutivi – rispetto al sistema di democrazia rappresentativa.

Entrando nel merito delle questioni affrontate dalle proposte di legge in esame, propone, anzitutto, di prevedere limiti precisi di utilizzo di tale strumento di iniziativa popolare, escludendolo, pertanto, per talune leggi, come le leggi di bilancio e tributarie e, in generale, per tutte quelle che perseguano, come proprio oggetto esclusivo, obiettivi che impattano sulla finanza pubblica.

Ritiene inoltre necessario contemplare forme di controllo preventive della Corte costituzionale, al fine di scongiurare l'ipotesi che l'*iter* venga eventualmente vanificato dal giudizio successivo della Consulta.

Ritiene poi opportuno disinnescare ogni forma di competizione tra cittadini e Parlamento, congegnando un meccanismo che preveda, in caso di difformità tra testo di iniziativa popolare e testo parlamentare, di sottoporre a *referendum* soltanto il primo.

Più in generale, considera giunto il momento di fornire ai cittadini segnali concreti e seri, sulla scia di quanto dichiarato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento, individuando misure di reale rilancio dell'iniziativa popolare. A tale fine ritiene

percorribile, ad esempio, la strada della riforma dei regolamenti parlamentari, anche in prospettiva di uniformare i regolamenti di Camera e Senato, giudicando in tale prospettiva necessaria una convocazione della Giunta per il regolamento – per la quale ha già intrapreso un’iniziativa presso la Presidenza della Camera – che affronti una volta per tutte la questione delle numerose proposte di iniziativa popolare tuttora pendenti alla Camera e non ancora calendarizzate.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, rileva come sarebbe più utile svolgere la discussione avendo a disposizione la proposta di testo base formulata dalla relatrice, che gli risulta essere stata già predisposta, anche al fine di conoscere quali delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e del dibattito in Commissione siano state eventualmente recepite.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento al rilievo formulato dal deputato Fiano, fa presente che i gruppi di opposizione avevano esplicitamente chiesto di poter svolgere una fase di discussione prima dell’adozione del testo base.

Emanuele FIANO (PD) precisa di non voler sostenere l’opportunità di adottare ora il testo base, ma di poter discutere alla luce di una proposta di testo base.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, formula una proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 1173, da adottare come testo base (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD) rileva come la proposta di testo base formulata dalla relatrice non recepisca le istanze delle opposizioni sui punti qualificanti emersi nel corso delle audizioni e del dibattito in Commissione, rispetto ai quali permane dunque il dissenso del suo gruppo e non si registra alcun avanzamento. Ritiene pertanto che l’orientamento assunto dalla maggioranza comporterà un confronto non semplice né breve su tali tematiche.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come, da una prima lettura del testo proposto dalla relatrice, che sostanzialmente non recepisce i rilievi più importanti formulati dalle minoranze e dagli stessi auditi, in particolare in tema di *quorum* e di leggi di spesa, si evinca la volontà della maggioranza di approvare tale riforma costituzionale facendo affidamento sulla sola forza dei numeri, confidando in un successivo pronunciamento favorevole dei cittadini in sede di *referendum* confermativo. Ciò confermerebbe, a suo avviso, che non vi è neanche l’intenzione di tentare di raggiungere quella maggioranza qualificata dei due terzi prevista dall’articolo 138 della Costituzione, che imporrebbe un confronto con le opposizioni. Auspica che tale atteggiamento della maggioranza cambi nel corso dell’*iter*.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la democrazia rappresentativa risulti non soltanto messa in mora, bensì compromessa dalla contrapposizione tra corpo elettorale e Parlamento delineata dalla proposta di testo base predisposto dalla relatrice. Ritiene infatti che le modifiche al procedimento legislativo così definite rispondano a una scelta politica populista, osservando come si stia commettendo da parte dell’attuale maggioranza un errore ben più grave rispetto a quello commesso dalla maggioranza della precedente legislatura con la riforma costituzionale respinta con il *referendum* del 4 dicembre 2016.

Rileva inoltre come lo strumento referendario, prevedendo soltanto la possibilità di un voto favorevole o contrario, comporti una risposta di tipo «manicheo», che non tiene conto delle criticità e delle complessità; sottolinea quindi il rischio che siano posti al corpo elettorale quesiti ingannevoli e ritiene dunque che tale strumento non possa essere applicato al processo di formazione delle leggi.

Osserva infatti come il *referendum* previsto dalla proposta di legge in esame non renda possibile la discussione e la votazione separata delle diverse parti delle proposte legislative oggetto della consultazione popolare e incorra dunque negli

stessi vizi che furono addebitati, anche da parte delle forze politiche dell'attuale maggioranza, al *referendum* costituzionale del 2016. Sottolinea come si rischi di consolidare una modalità di produzione legislativa estemporanea, legata ad emergenze e a bisogni contingenti, ovvero a sensibilità del momento, e come si vada incontro a una regressione verso « leggi del popolo » che in realtà sono leggi prodotte da minoranze incontrollate.

Sottolinea, inoltre, come l'esigenza di un'adeguata considerazione delle proposte di legge di iniziativa popolare si potrebbe soddisfare attraverso modifiche dei regolamenti parlamentari.

Venendo al contenuto specifico della proposta di testo base formulata dalla relatrice, ribadisce la sua netta contrarietà alla mancata previsione del *quorum* e ritiene come la disciplina di attuazione, che investe aspetti di notevole rilievo, debba essere rimessa a una legge costituzionale, e non ordinaria come previsto nella proposta di testo base, anche al fine di evitare l'effetto paradossale della sottoponibilità a *referendum* di tale disciplina di attuazione. Ritiene, inoltre, che il giudizio preventivo da parte della Corte costituzionale debba essere previsto necessariamente, anziché rimesso a un'istanza dei promotori della proposta di legge popolare.

Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che i parallelismi richiamati dal deputato Sisto tra la riforma costituzionale in esame e quella elaborata nella scorsa legislatura siano inesatti, tenuto conto che, mentre il Governo Renzi mirava, con quell'intervento accentratore e limitativo delle autonomie locali, ad attenuare le garanzie democratiche, la proposta in esame è volta invece ad ampliare il grado di partecipazione dei cittadini, rafforzando la stessa democrazia rappresentativa. Lo scopo è dunque quello di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, sempre più percepite in mano ad *elites*, e spesso neanche ritenute legittimate da un punto di vista rappresentativo, essendo state elette magari con leggi elettorali discutibili, se non dichiarate incostituzionali ovvero protagoniste di

cambi di maggioranze politiche. Si tratta dunque di ipotizzare un percorso legislativo condiviso che favorisca un'apertura del Parlamento verso l'esterno, stimolando la partecipazione alla gestione della cosa pubblica da parte dei cittadini. Rivendica dunque il diritto del suo gruppo di perseguire con forza una filosofia ben precisa, che da sempre caratterizza l'impegno politico del Movimento 5 Stelle, contrapponendosi a chi ritiene invece che i partiti, come titolari di una mera delega in bianco, possano disporre degli interessi in gioco a proprio piacimento.

Soffermandosi sul merito della proposta di testo base della relatrice, ritiene che essa sia ben formulata, dal momento che prevede l'attivazione di una procedura rinforzata che, a suo avviso, non si presta ad alcun abuso. Fa notare che la previsione di un numero di 500 mila sottoscrizioni – sulla quale ritiene comunque che ci si possa anche confrontare, valutando se sussistano margini per eventuali modifiche che, ad esempio, innalzino tale soglia – garantisce l'attivazione di un'iniziativa efficace che non può che partire da un testo adeguato, ovvero capace di attrarre consenso.

Ritiene poi che il termine dei 18 mesi previsto per la conclusione del percorso parlamentare sia congruo, favorendo un'attività di mediazione tra istituzioni e soggetti della società civile. Evidenzia, dunque, come la proposta solleciti l'apporto dei cittadini, prevenendo alcune derive della democrazia rappresentativa, laddove spesso si assiste ad un tradimento del mandato elettorale. Fa notare come anche nel recente passato, ad esempio in tema di abrogazione dei *voucher*, il coinvolgimento del popolo attraverso le iniziative referendarie abbia svolto un ruolo di stimolo per le stesse istituzioni parlamentari, spinte ad agire pur di evitare una sconfitta politica in tali consultazioni popolari.

Ritiene poi che il testo rechi evidenti miglioramenti anche nella previsione di adeguati limiti, escludendo il ricorso a tale strumento per le procedure legislative speciali e riservate.

Dopo aver fatto notare che è stata recepita anche la richiesta di prevedere un

controllo preventivo obbligatorio della Corte costituzionale, evidenzia come lo sforzo della relatrice sia stato proprio quello di raccogliere gli elementi emersi nel corso dell'esame.

Quanto alle considerazioni critiche svolte dal deputato Sisto in ordine all'impossibilità dei cittadini di pronunciarsi con consapevolezza in occasione delle consultazioni referendarie, ritiene che tale rilievo possa riguardare piuttosto lo strumento del *referendum* in generale o, più nello specifico, lo stesso *referendum* abrogativo, dove i quesiti vengono posti spesso in termini incomprensibili e frammentati, non certo il meccanismo prefigurato nel testo in esame, che porta il popolo ad esprimersi su articolati completi, rendendo possibile a chiunque di maturare un proprio convincimento consapevole.

Nel ritenere altresì di buon senso il rinvio alla legge attuativa, alla quale rimandare la soluzione delle questioni tecniche più complesse e di dettaglio, fa notare di non ritenere certo assurda la mancata previsione di un *quorum*, giudicando più grave che, in sede di referendum, si permetta ad una maggioranza disinteressata alla politica e alle vicende pubbliche, di condizionare, con il proprio astensionismo, l'esito di tali consultazioni. Giudica piuttosto rivoluzionaria l'idea di un « *quorum* pari a zero », pur ritenendo possibile un confronto sul tema, valutando, ad esempio, se sia possibile giungere alla previsione di una soglia, seppur minima. Fa notare, peraltro, che la previsione di un *quorum* non rappresenta certo la regola nel nostro ordinamento, quanto un'eccezione. Ritiene ingiustificati, al riguardo, i timori di chi parla di possibili derive della minoranza, rilevando che, con lo strumento previsto dal testo in esame, la maggioranza dei cittadini sarà stimolata a partecipare. Osserva, in ogni caso, che, laddove, dietro a certe consultazioni, dovessero esserci davvero spinte provenienti da esigenze microsettoriali, il loro impatto sarebbe minimo, in proporzione alla scarsa dimensione dell'interesse in gioco.

Auspica, in conclusione, che sul testo possa convergere il più ampio consenso possibile dei gruppi, osservando che, altrimenti, saranno i cittadini, in ultima istanza, a valutare la qualità della proposta messa in campo, che costituisce peraltro un elemento molto importante del programma con il quale il Movimento 5 Stelle ha chiesto agli elettori il consenso per poter governare e cambiare il Paese.

Valentina CORNELI (M5S) osserva come la proposta di testo base presentata dalla relatrice recepisca diverse osservazioni formulate dalle opposizioni, ritenendo altresì ragionevole che vengano mantenuti i punti qualificanti della proposta di legge originaria formulata dalla maggioranza. Dichiarando quindi di non condividere la critica secondo cui la proposta in esame comporterebbe una contrapposizione tra Parlamento e corpo elettorale.

Per quanto concerne il *quorum*, osserva come la questione sia stata oggetto di riflessione da parte della maggioranza e come si sia deciso di optare per il mantenimento della mancata previsione dello stesso, nello spirito di concedere fiducia ai cittadini e di favorire un processo di educazione alla politica. Quanto alla stabilizzazione degli effetti del *referendum*, ritiene opportuno non prevedere limiti alla possibilità di successivi interventi del Parlamento, in quanto, nell'ambito di un riavvicinamento tra cittadini e politica, che la proposta in esame è volta a favorire, è presumibile che le Camere si astengano dall'intervenire a fronte di pronunciamenti referendari caratterizzati da un'ampia partecipazione e da una chiara maggioranza, mentre viceversa appare opportuno non precludere la possibilità di un intervento parlamentare laddove si sia espressa un'esigua minoranza del corpo elettorale.

Ritiene altresì apprezzabile lo sforzo della relatrice per quanto riguarda il tema delle coperture finanziarie, osservando come la norma costituzionale non sia la sede idonea per definire una disciplina più dettagliata al riguardo.

Circa la possibilità che il testo possa essere sottoposto a *referendum* ai sensi

dell'articolo 138 della Costituzione, rileva come in tal caso non vi sarebbe alcuna analogia con il *referendum* sulla riforma costituzionale del 2016, in quanto essa riguardava una pluralità di articoli della Costituzione su svariate materie, mentre la proposta in esame verte esclusivamente sull'articolo 71.

Gennaro MIGLIORE (PD), pur facendo notare che lo strumento dell'iniziativa popolare è certamente migliorabile, ritiene che la maggioranza stia perseguendo un progetto di dissoluzione del sistema della democrazia rappresentativa, così come finora concepito. Fa notare infatti che, con la sola forza dei numeri, si intende mettere in discussione quel modello di rappresentanza che, essendo il risultato sofferto di sanguinose lotte per la libertà, contro ogni forma di totalitarismo e plebiscitarismo, ha rappresentato una solida barriera a difesa della democrazia, consentendone finora un funzionamento adeguato. Invita quindi la maggioranza a svelare le proprie intenzioni, rivelando il proprio disegno teso a proporre un'idea monolitica e demagogica del popolo, peraltro perseguendo finalità pedagogiche, che giudica offensive nei confronti degli stessi cittadini.

Ritiene inoltre si stia sottovalutando il rischio di consegnare ad una minoranza il potere di compiere scelte definitive, non comprendendo poi con quali strumenti il popolo potrebbe acquisire certi elementi nell'ambito del percorso legislativo. Fa notare che la tendenza è quella di sottrarsi al sistema della rappresentanza, favorendo il controllo da parte di soggetti esterni, come sta avvenendo, ad esempio, nell'ambito della cosiddetta piattaforma Rousseau, luogo virtuale in cui si esercita, a suo avviso, il controllo degli iscritti e degli eletti del M5S.

Evidenzia altresì come la dichiarata disponibilità della maggioranza a confrontarsi sul tema delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione del progetto di legge popolare non lo stupisce, tenuto conto che la recente innovazione legislativa introdotta dalla maggioranza in ma-

teria di raccolta firme, renderà possibile, a suo avviso, raggiungere qualsiasi soglia.

Non comprende la ragione di tanto disprezzo nei confronti del Parlamento, chiamato in causa in termini negativi anche laddove esso, accogliendo positivamente le istanze provenienti dai promotori del *referendum*, sia intervenuto con leggi specifiche, rendendo inutile lo svolgimento del *referendum* stesso.

Ritiene, in conclusione, che la proposta in esame produrrà effetti opposti a quelli sperati, auspicando che non ci sia la volontà di imporre a maggioranza una simile riforma costituzionale.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) osserva preliminarmente di aver seguito con interesse il dibattito, nella consapevolezza della responsabilità che ci si assume nel momento in cui si esaminano proposte di modifica della Costituzione, dichiarando peraltro di non condividere, in questo caso, le considerazioni del deputato Sisto, secondo cui la proposta in esame minerebbe la democrazia rappresentativa.

Richiama, allo tempo stesso, l'attenzione sull'esigenza di evitare un'eterogeneità dei fini, in quanto l'istituto, concepito per favorire la partecipazione popolare, potrebbe essere utilizzato strumentalmente da gruppi organizzati espressione degli interessi di *lobby*.

Ritiene quindi che, trattandosi di una proposta di revisione costituzionale, sia necessario un ampio confronto e la maggiore condivisione possibile, evitando di ripetere gli errori commessi dalla maggioranza della precedente legislatura. Sottolinea come alcune delle questioni sollevate siano meritevoli di attenzione, ad esempio per quanto riguarda i casi di pluralità di proposte di legge di iniziativa popolare presentate con le stesse firme e auspica che esse siano prese in considerazione nel prosieguo dell'*iter* ovvero nell'ambito della legge di attuazione.

Roberto SPERANZA (LeU) ritiene che la proposta di testo base presentata dalla relatrice rappresenti un passo avanti minimo, auspicando un ulteriore sforzo che

porti la maggioranza a confrontarsi maggiormente sui temi più rilevanti. Si augura, dunque, che la discussione possa proseguire con tempi congrui, dando la possibilità ai gruppi di approfondire i nodi ancora irrisolti. Rivolgendosi ai gruppi di maggioranza, fa notare che, elaborando un testo non condiviso su un tema così delicato, il rischio che essi corrono è di seguire la medesima parabola attraversata dal Governo Renzi, che culminò con il voto contrario espresso dai cittadini nell'ambito del *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale nel 2016. Si augura che i segnali di disponibilità forniti nella seduta odierna – ad esempio dal deputato Forciniti, in tema di numero di sottoscrizioni per l'avvio dell'iniziativa popolare e in tema di *quorum* – abbiano un reale seguito e conducano ad un testo migliore, al fine di conciliare le legittime istanze di democrazia diretta – peraltro avvertite anche dai gruppi di opposizione, come testimonia la presentazione della proposta di legge C. 726 – con il sistema della democrazia rappresentativa.

Evidenzia quindi come il tema del rafforzamento delle proposte di iniziativa popolare sia all'attenzione degli schieramenti politici da tempo e come occorra ora la più ampia condivisione possibile per affrontarlo con serietà.

Pur ritenendo positivo che si intenda mettere in campo una riforma costituzionale puntuale e circoscritta, invita a non banalizzare il tema e a non disperdere gli elementi acquisiti finora nel dibattito. Rilevando che il testo in esame, così come attualmente formulato, propone ancora una visione squilibrata tra democrazia diretta e rappresentativa, osserva che, laddove non vi sia la volontà della maggioranza di confrontarsi sulle questioni più importanti, i gruppi di opposizione non potranno che fare una battaglia forte, in Parlamento e nel Paese, in difesa di valori ritenuti insindacabili.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la tempistica circa il prosieguo dell'esame del provvedimento sarà definita nella riunione dell'Ufficio di Presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata odierna.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, precisa che le modalità di svolgimento dei lavori rispondono alle richieste avanzate dal deputato Speranza. Precisa, inoltre, che quella da lei presentata non è una mera bozza, bensì una proposta di testo base, peraltro già anticipata nella giornata di ieri ai rappresentanti dei gruppi.

Osserva quindi che la sua proposta di testo base apporta alla proposta di legge costituzionale C. 1173 alcune modifiche che tengono conto sia dei rilievi emersi nel corso della discussione generale presso la Commissione, sia delle osservazioni formulate durante le audizioni degli esperti.

Nel nuovo terzo comma del novellato articolo 71 della Costituzione, come previsto dalla proposta di testo base, viene eliminata la previsione di rinuncia da parte dei promotori al *referendum* nel caso di mancata approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare entro il termine di 18 mesi. La possibilità di rinuncia al *referendum* da parte dei promotori resta nel solo caso di approvazione da parte del Parlamento di una proposta in un testo diverso.

Viene inoltre eliminata la previsione, contenuta nel testo originario della proposta di legge C. 1173, che individuava i soggetti aventi diritto a partecipare al *referendum*, al fine di alleggerire il testo espungendo disposizioni non strettamente necessarie, dato che la Costituzione prevede già tale indicazione in via generale (all'articolo 48 della Costituzione).

Con riferimento ai limiti di ammissibilità del *referendum*, la proposta di testo base definisce una formulazione che estende al nuovo istituto tutti i limiti dell'articolo 75 della Costituzione che non siano connessi alla sua natura meramente abrogatrice, ossia quelli relativi al bilancio, all'amnistia e all'indulto, nonché ai trattati internazionali.

La formulazione proposta non fa esplicito rinvio al testo dell'articolo 75 della Costituzione, in modo che essa ne risulti più estesa: il riferimento alle leggi ad

iniziativa riservata, esclude il nuovo istituto non solo per il bilancio (la cui iniziativa spetta al solo Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) ma anche – invero pleonasticamente – per le leggi di conversione dei decreti legge (di cui all'articolo 77 della Costituzione) e per le leggi di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di autonomia regionale differenziata; il riferimento ad intese o accordi vale ad escludere le materie di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione (rapporti con la Chiesa e le altre confessioni religiose), nonché – di nuovo – l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e anche tutti i Trattati internazionali per la ratifica dei quali sia richiesta una legge di autorizzazione; infine, il *referendum* è inammissibile nel caso in cui la proposta verta su materia per la quale è richiesta una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, con ciò escludendosi non solo l'amnistia e l'indulto, ma anche la legge di attuazione dell'articolo 81 in materia di bilancio (di cui al sesto comma di tale articolo), gli articoli 132, secondo comma, e 133, primo comma, della Costituzione, in materia di variazione delle circoscrizioni regionali o locali, nonché, ovviamente, le leggi costituzionali o di revisione costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione. Tale ultima ipotesi è la ragione per la quale è stata eliminata, nel nuovo terzo comma del novellato articolo 71, la precisazione che oggetto dell'iniziativa legislativa popolare sia una proposta di legge « ordinaria ».

Quanto alla limitazione di cui all'articolo 75 della Costituzione relativa alla materia tributaria, esclusa dal *referendum* abrogativo perché incompatibile con la natura meramente abrogatrice dell'istituto – si chiede infatti come si potrebbe far fronte al conseguente ammanco di risorse se il *referendum* non può essere che abrogativo –, essa non viene ripetuta con riferimento al nuovo istituto, perché esso consente che i promotori si facciano carico di provvedere alle relative coperture. Per questa ragione, tra i limiti di ammissibilità è esplicitamente incluso il riferimento al-

l'obbligo di coperture. Tale obbligo – come risultato dalle audizioni – richiederà una accorta disciplina legislativa che assicuri la congruità delle coperture sia al momento della presentazione della proposta che successivamente, quando cioè essa venga sottoposta alla consultazione popolare. Tale disciplina dovrà assicurare altresì che le coperture proposte siano compatibili con la natura binaria del *referendum*. Ciò richiede che esse siano formulate in modo tale da consentire agli elettori di rispondere con un sì o con un no, il che è incompatibile con coperture non chiare, non omogenee o eccessivamente frammentate o articolate. Per questa ragione si è inserita, nell'ultimo comma del novellato articolo 71, un'esplicita previsione di rinvio della materia alla legge di attuazione del *referendum*.

Quanto alla compatibilità della proposta di legge popolare con la Costituzione e il diritto sovranazionale o internazionale, le audizioni hanno evidenziato due ipotesi alternative opposte: eliminare ogni controllo di costituzionalità in quanto il sistema costituzionale italiano prevede controlli di costituzionalità della legge solo successivi (fatto salvo nei rapporti Stato-Regioni); prevedere un controllo di costituzionalità preventivo vero e proprio. Questa seconda ipotesi, tuttavia, ha il difetto di esporre la Corte costituzionale in un giudizio preventivo che potrebbe pregiudicare l'efficacia dei controlli successivi, certamente ineliminabili nel nostro ordinamento.

La soluzione prescelta resta dunque quella intermedia prevista dalla proposta D'Uva: un controllo di ammissibilità preventivo non coincidente con quello di costituzionalità (che resta successivo) ma sufficientemente ampio e penetrante tale da assicurare alla Corte costituzionale tutta la flessibilità necessaria per dichiarare inammissibili proposte non conformi ai diritti e principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dai vincoli europei ed internazionali; nel contempo si evita l'attivazione di una procedura così complessa che prevede un pronunciamento popolare in relazione a proposte destinate a essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

In relazione al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale è stata poi eliminata, al nuovo sesto comma del novellato articolo 71, la parola « anche » per fugare ogni dubbio circa il momento in cui la Corte costituzionale interviene a valutare l'ammissibilità della proposta di legge, e cioè necessariamente prima della sua presentazione alle Camere. Conseguentemente è stato eliminato, al nuovo terzo comma del novellato articolo 71, l'inciso finale « e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile ».

In relazione ad alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni e del dibattito in Commissione, si è ritenuto opportuno rinviare alla legge di attuazione. Pertanto, è stato modificato l'ultimo comma del testo, specificandosi che, in sede di attuazione, sono disciplinate: le ipotesi di concorso di più proposte di legge popolare, così che la legge possa fissarne il numero massimo; le modalità di verifica dell'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale così che esso non risulti disomogeneo; la sospensione del termine di 18 mesi previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.

Stefano CECCANTI (PD), soffermandosi sulla disciplina di attuazione prevista nella proposta di testo base, condivide le perplessità del deputato Sisto, peraltro manifestate in sede di audizione anche dal Presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida, ritenendo che essa dovrebbe essere rimessa a una legge costituzionale o, quanto meno, a leggi costituzionali e a leggi approvate con una procedura rinforzata, sul modello delle leggi di attuazione della riforma dell'articolo 81 della Costituzione, per evitare l'effetto paradossale della sottoponibilità a *referendum* delle norme di attuazione.

Richiama, inoltre, l'attenzione sul ruolo della I Commissione, alla quale spetta, nel corso dell'esame dei progetti di legge, valutarne la conformità alle norme costituzionali, ovvero, nel caso di progetti di legge costituzionale, ai principi supremi indero-

gabili. Ritiene tale proposito che l'ambito quantitativamente circoscritto della revisione costituzionale operata dal provvedimento non rilevi a tal fine, ben potendo determinarsi uno stravolgimento dei principi costituzionali a seguito di interventi puntuali e specifici. Nel caso di specie, ritiene che la proposta in esame violi il principio fondamentale del primato della democrazia rappresentativa – principio che peraltro costituisce il fondamento della mancata previsione del *quorum* per il *referendum* costituzionale di cui all'articolo 138 – e che pertanto essa possa essere oggetto di censure di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dei principi inderogabili.

Francesco Paolo SISTO (FI) si dichiara esterrefatto da alcune considerazioni svolte da taluni esponenti della maggioranza, che evidenziano, a suo avviso, l'esistenza di un forte pregiudizio negativo nei confronti del Parlamento, ritenuto impropriamente in balia di presunte *elites*, che sarebbero addirittura prive di legittimità democratica.

Ritiene invece necessario aver chiaro che il tema della difesa della Costituzione, a cui dovrebbe mirare l'attività della I Commissione, non conosce appartenenze politiche, riguardando tutti gli schieramenti. Si tratta, dunque, di difendere i principi fondamentali della Costituzione, tra cui rientra quello della democrazia rappresentativa, che non può essere oggetto di revisione costituzionale, come propone invece la proposta di testo base in esame, a suo avviso volto a distruggere un cardine del sistema democratico.

Fa notare quindi che, se l'intenzione è quella di paralizzare le istituzioni con i meccanismi di « estremizzazione e sovrapposizione normativa » proposti nel testo in questione, mirati a delegittimare la maggioranza e a favorire il prevalere di una minoranza, non potrà esserci alcun dialogo. Rivolgendosi in particolare agli esponenti del gruppo della Lega, invita a guardare in faccia la realtà del disegno riformatore proposto dal gruppo del M5S, auspicando un ripensamento sull'impianto del testo.

Chiede poi alla relatrice alcune delucidazioni di merito, interrogandosi, ad esempio, se sia possibile una eventuale successiva modifica da parte del Parlamento della legge approvata con *referendum* propositivo.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di non condividere l'impostazione, alla quale ha fatto riferimento il deputato Iezzi, secondo la quale sussiste una contrapposizione tra il popolo e le cosiddette « élite », cui porre rimedio attraverso l'introduzione di una competizione tra il procedimento legislativo referendario e quello parlamentare. Al riguardo rileva come il doppio quesito referendario sia destinato a creare una contrapposizione tra Parlamento e corpo elettorale, ponendo sullo stesso piano il procedimento legislativo popolare e quello parlamentare, con il rischio di determinare una situazione di confusione, andando dunque nella direzione opposta rispetto a quella di favorire chiarezza e trasparenza nel processo di formazione delle leggi.

Stigmatizza, inoltre, la mancata previsione del *quorum*, che incide pesantemente sul principio maggioritario, vale a dire su uno dei cardini del sistema democratico, peraltro limitatamente al solo procedimento legislativo popolare, in quanto detto principio resterebbe invece fermo per il procedimento parlamentare.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), soffermandosi sul contenuto della proposta di testo base presentata dalla relatrice, ritiene superflui i commi quarto e quinto del nuovo articolo 71, come modificato dalla medesima proposta di testo base. Rileva, infatti, che non appare necessario specificare espressamente in Costituzione i limiti dell'utilizzo di tale strumento, così come attualmente previsto dalla proposta, essendo sufficiente indicare nel testo la natura ordinaria del progetto di legge di iniziativa popolare, considerato peraltro il ruolo importante che potrebbe essere svolto riguardo al rispetto dei limiti dalla Corte costituzionale.

Dopo aver ribadito, quindi, la sua preferenza per un controllo della Corte co-

stituzionale che sia successivo e non preventivo, fa notare che l'elenco delle materie rimesse alla regolamentazione delle leggi attuative appare troppo dettagliato, sottolineando l'esigenza di una semplificazione del testo. Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte nella seduta odierna, fa notare, in conclusione, che la previsione di un *quorum* per il referendum rappresenta la regola generale, rispetto alla quale l'unica eccezione è costituita attualmente dal *referendum* confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Fabiana DADONE (M5S), relatrice, ringrazia i deputati intervenuti per il contributo alla discussione e si sofferma su alcune questioni specifiche emerse nel dibattito.

Per quanto concerne le leggi recanti oneri finanziari, dichiara di non aver accolto la formulazione contenuta nella proposta di legge C. 726, in quanto su di essa sono state manifestate perplessità da parte di alcuni degli esperti auditi. Rileva di aver introdotto un esplicito riferimento ai profili di criticità che sono stati evidenziati, rinviando tuttavia la soluzione delle relative problematiche alla legge di attuazione, anche a costo di ampliare il contenuto dell'ultimo comma del nuovo articolo 71, non essendo il testo costituzionale la sede idonea per affrontare in dettaglio tali aspetti. In merito alla predetta legge di attuazione auspica che tale intervento legislativo possa essere discusso dalla Commissione in tempi non distanti dall'esame delle proposte di legge costituzionale in esame.

Per quanto concerne la stabilizzazione degli effetti del *referendum*, ritiene improprio porre limiti espliciti alla potestà legislativa del Parlamento e rileva l'opportunità, già segnalata dal Presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida, che la risoluzione di eventuali controversie al riguardo sia rimessa alla Corte costituzionale.

Fa presente come la proposta di testo base da lei formulata costituisca un punto di partenza e come le questioni non affrontate potranno comunque costituire oggetto di discussione nell'ambito dell'esame delle proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

C. 855 Quartapelle Procopio e C. 1323 Scagliusi.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. (C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva).

**PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
C. 1173 DA ADOTTARE COME TESTO BASE FORMULATA DALLA
RELATRICE**

ART. 1.

1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione.

Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

Sull'ammissibilità del *referendum* la Corte costituzionale giudica su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.

La legge disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità di verifica dell'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 dicembre i relatori hanno integrato la relazione illustrativa con i contenuti delle proposte di legge C. 607 Consiglio regionale del Veneto e

C. 1309, approvata dal Senato, abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, nella medesima seduta. Ricorda altresì che, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata messa a disposizione di tutti i deputati la documentazione acquisita dal Senato nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di legittima difesa.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta si era concordato di valutare l'eventuale necessità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Giulia SARTI, *presidente*, anche con riguardo alla considerazione del collega Zanettin, rinvia all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà subito dopo la seduta, l'articolazione del prosieguo dell'esame delle proposte di legge in oggetto. Nessun altro

chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

C. 1409, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in discussione (A.C. 1409), approvato dal Senato in prima lettura, è volto a consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Evidenzia che i decreti legislativi che potranno essere oggetto di correzione e integrazione non sono ancora stati adottati in via definitiva. In attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155, il 14 novembre 2018, il Governo ha infatti presentato alle Camere, per l'espressione del parere, uno schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (AG 53), che attualmente è all'esame delle Commissioni giustizia di Camera e Senato. Il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 14 novembre 2018, per effetto della c.d. clausola di scorrimento (che si attiva quando il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente) è ora fissato al 13 gennaio 2019. Secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, l'esigenza dell'intervento normativo di cui alla proposta di legge in esame, deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non prevista dalla citata legge delega « nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'im-

presa, destinata ad aver un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria ».

Segnala che l'articolo 1 specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n. 155 del 2017 per l'esercizio della delega principale. Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi è previsto il termine dei due anni successivi alla scadenza del termine stabilito per l'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Al riguardo, ricordo che l'unico schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega recata dalla legge n. 155 del 2017 (AG 53) contiene disposizioni che entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Ricorda infine che l'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, specificando che all'attuazione dei decreti correttivi ed integrativi si provvede con le modalità e nel limite delle autorizzazioni di spesa già previste dalla citata legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.**Atto n. 53.***(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che si è conclusa la programmata indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del suddetto schema di decreto. Avverte altresì che non è stato ancora trasmesso il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato.

Roberto CASSINELLI (FI) svolge alcune brevi considerazioni sul provvedimento in esame, ricordando in via preliminare che alla riforma organica del diritto fallimentare hanno lavorato due distinte commissioni, la commissione Trevisanato insediata nel 2001 e la commissione Rordorf istituita nel 2015, che ha concluso i propri lavori lo scorso anno. Evidenzia in secondo luogo che il parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato sullo schema in esame rappresenta la penultima tappa prima dell'emanazione definitiva del provvedimento, destinato a sostituire la legge vigente del 1942, che non appare più adeguata alle necessità attuali. A tale proposito segnala in particolare che tale legge, pur modificata più volte, nella sua applicazione ha prevalentemente privilegiato la tutela delle imprese in crisi piuttosto che i diritti dei creditori, suscitando le perplessità di molti investitori stranieri che hanno finito per scegliere altri mercati. Evidenzia inoltre che, rispetto alla maggiore flessibilità del testo licenziato dalla commissione Rordorf, lo schema in esame ha preferito puntare su un maggior interventismo da parte della autorità giudiziaria, come dimostrato a titolo esemplificativo dagli articoli 47 e 48 del provvedimento, che affidano al giudice, in caso di concordato preventivo, anche poteri di

esame della fattibilità economica, oltre che di mero controllo di legalità e fattibilità giuridica. Considerando tale scelta paradossale, dal momento che il soggetto professionalmente capace di valutare l'aspetto economico è il commissario giudiziale, mentre i magistrati non si sono dimostrati particolarmente competenti in materia, ritiene che in tal modo si rischi di danneggiare i diritti dei creditori a valutare il merito e la convenienza economica della proposta. Nel riconoscere che la salvaguardia dell'azienda, della sua continuità e dei suoi lavoratori rappresenta un obiettivo meritevole, in linea con le legislazioni di altri Paesi europei oltre che dell'Unione europea, evidenzia che saranno i fatti a dimostrare se lo schema in esame si rivelerà efficace, auspicando che gli strumenti introdotti si dimostrino utili e non esclusivamente dilatori. Sottolinea in particolare che la sostituzione dell'infamante parola «fallimento» con l'espressione «procedura di liquidazione giudiziale» rappresenti un atto di benevolenza che soltanto pochi imprenditori sfortunati meriterebbero, considerato che più spesso si tratta di soggetti che agiscono senza scrupoli, arrecando danni ai colleghi e ai privati. Evidenzia comunque che tali soggetti rappresentano una netta minoranza rispetto alla gran parte degli imprenditori onesti che svolgono il loro lavoro con grande professionalità, peraltro in un quadro legislativo complesso.

Tra gli strumenti di maggiore novità segnala quelli relativi alla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi. Evidenzia che si tratta di una novità importante che non si applica alle grandi imprese e ai gruppi di grandi imprese e che disciplina la verifica dell'andamento, da parte dell'imprenditore, della propria azienda sulla base di alcuni parametri elementari.

Sottolinea che sulla nuova procedura, sebbene sia stata prevista l'inclusione nell'OCRI di un membro del collegio nominato dal debitore, sussistono forti dubbi in ordine agli indicatori individuati al comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento in discussione: equilibrio di carattere reddi-

tuale, patrimoniale e finanziario. Fa presente, inoltre, che il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che sono indicatori significativi il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Rammenta che frequentemente tali indicatori danno allarmi che, in realtà, non corrispondono alla situazione reale. Propone quindi, di sostituire il secondo periodo del predetto comma 1 dell'articolo 13 con il seguente: « Sono indici significativi, a questi fini, quelli che confrontano l'indebitamento finanziario con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e i mezzi proprio con i mezzi terzi ».

Pone quindi l'attenzione sull'individuazione del ruolo dei creditori pubblici: Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agenzia della riscossione. In proposito, ricorda che spesso l'omesso pagamento di imposte e contributi non costituisce il segnale di una imminente crisi aziendale, bensì soltanto un ritardo fisiologico e ritiene che un eccessivo irrigidimento su tali temi rischi di creare un eccessivo numero di allarmi e di determinare conseguenze negative sull'intero sistema produttivo del Paese. Evidenzia, quindi, la necessità di innalzare la soglia oltre la quale scatta l'obbligo da parte dei creditori pubblici di effettuare la segnalazione all'OCRI.

Ritiene, inoltre, eccessiva la norma che rende obbligatoria la nomina degli organi di controllo interno delle società a responsabilità limitata al superamento di alcuni limiti tra cui quello relativo alle 10 unità dei dipendenti occupati.

Segnala, altresì, che il testo all'esame della Commissione contiene alcune modifiche non condivisibili rispetto al testo elaborato dalla Commissione Rordorf. Si riferisce, in particolare, alla soppressione del divieto di addossare sul debitore i costi relativi ai professionisti del creditore. Ritiene, inoltre, che costituisca un passo indietro verso l'esigenza di efficienza e qualità richieste da più parti la soppressione della competenza territoriale per materia delle procedure concorsuali con l'obiettivo della creazione di sezioni specializzate in grado di gestire nel modo più efficiente le procedure.

Nel segnalare di aver sottoposto all'attenzione del relatore ulteriori osservazioni, si riserva di esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento, una volta esaminata la proposta di parere del relatore.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere a seguito della trasmissione del parere da parte del Consiglio di Stato.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 16.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva (Parere alla I Commissione) (*Rinvio dell'esame*) ... 64

RISOLUZIONI:

7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale (*Discussione e rinvio*) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

AVVERTENZA 66

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Marta GRANDE – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva.

(Parere alla I Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Marta GRANDE, *presidente*, nel fare presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi sabato 8 dicembre scorso, aveva già posticipato a giovedì 20 dicembre l'avvio della discussione generale in Assemblea delle proposte di legge in titolo, informa che presso la Commissione di merito non si sono realizzate le condizioni per l'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente, come

inizialmente previsto. Conseguentemente, non sussistendo ancora le condizioni per l'espressione del parere da parte di questa Commissione, rinvia l'avvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018 – Presidenza della presidente Marta GRANDE – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.45.

7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale.

(*Discussione e rinvio*).

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai colleghi De Carlo, Cabras, Cappellani, Carelli, Colletti, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa e Suriano.

Santi CAPPELLANI (M5S), in qualità di cofirmatario della risoluzione in titolo, la illustra sottolineando che il susseguirsi di tragici episodi che dal 2013 ad oggi hanno visto la morte di ben 650 giornalisti e operatori media, impone un doveroso richiamo alle istituzioni su un tema assai trascurato: la vulnerabilità di giornalisti ed operatori dell'informazione nell'esercizio delle proprie mansioni e l'impunità dei delitti subiti. Tra i tanti, ricorda i casi di Jan Kuciak, di Daphne Caruana Galizia e Viktoria Marinova, brutalmente uccisi a seguito di coraggiose inchieste. Evidenzia che attacchi, minacce e molestie, sono da anni oggetto di discussione e risoluzione in sede Onu e che il richiamo della comunità internazionale alle responsabilità istituzionali dei singoli Paesi fa tuttavia da sfondo alla protratta impunità di mandanti ed esecutori. Rileva che l'adeguamento del quadro giuridico, con specifiche norme vincolanti a tutela della libertà di informazione e dell'incolumità dei suoi operatori, è un doveroso e improrogabile impegno. Auspica, pertanto, chiari provvedimenti in tal senso, invitando il Governo a redigere nuovi strumenti, in grado di definire chiaramente le linee guida del legislatore e assicurando l'adozione di un efficace dettato normativo.

Marta GRANDE, *presidente*, associandosi alle considerazioni del collega Cappellani, e in qualità di prima firmataria dell'atto in titolo, segnala che il 7 dicembre scorso è stato conseguito un importante risultato dalla Riunione ministeriale dell'OSCE, svoltasi a Milano, con l'approvazione unanime di una dichiarazione per la libertà, il pluralismo e la sicurezza dei giornalisti che per la loro attività corrono rischi di carattere persecutorio.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione sull'atto in titolo.

Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea la rilevanza del problema oggetto della risoluzione in esame, tanto più in un Paese, come l'Italia, dove alcuni giornalisti sono state vittime di attentati ad opera della criminalità organizzata. In questo contesto, sarebbe opportuno denunciare con fermezza anche le espressioni volgari e scurrili rivolte, in tempi recenti, ad alcuni giornalisti, nonché la situazione di sostanziale sfruttamento patita da alcuni giovani giornalisti, sottopagati e inviati in zone di guerra senza la necessaria copertura assicurativa. Tali comportamenti ledono la dignità di questi professionisti e pregiudicano la stessa libertà di informazione. Sarebbe, dunque, opportuno inserire nella risoluzione un riferimento anche su questi profili.

Eugenio ZOFFILI (Lega), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega alla risoluzione in esame, si associa alle riflessioni della collega Boldrini, sottolineando che il tema della sicurezza e della dignità dei giornalisti è da lui stesso particolarmente sentito, in quanto nipote del noto cronista Guido Gerosa.

Emilio CARELLI (M5S) concorda con la proposta della collega Boldrini di inserire un passaggio relativo alla protezione della dignità dei giovani giornalisti che, in un'epoca segnata da una grave crisi dell'editoria, rischiano di perdere ogni forma di tutela, sia retributiva sia assicurativa.

Marta GRANDE, *presidente*, accogliendo le sollecitazioni dei colleghi, chiede al deputato Carelli di volere formulare nella prossima seduta una riformulazione della risoluzione al fine di recepire le questioni sollevate dalla collega Boldrini.

Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea che sarebbe opportuno introdurre il tema nel dispositivo della risoluzione, chiedendo un impegno del Governo a livello globale.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Sugli esiti della missione svolta a Bruxelles in occasione della riunione interparlamentare organizzata dal Sottocomitato della Commissione affari esteri del Parlamento europeo sui diritti umani e della Conferenza di alto livello di apertura della Settimana celebrativa del 70mo anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (20 novembre 2018).

Sugli esiti della visita a Belgrado, Serbia (29-30 novembre 2018).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 16.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Davide GALANTINO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato*).

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, e ricorda come il legame tra Italia

e Giappone sia in continuità con la tradizione che da sempre accomuna questi due Paesi. Ribadisce poi l'importanza dell'Accordo anche dal punto di vista della politica industriale.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) nel preannunciare il voto favorevole a nome del proprio gruppo, si associa alle affermazioni del collega Perego e ricorda come il Giappone sia sempre stato un alleato storico per l'Italia soprattutto dal punto di vista della partnership tecnologica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 17.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017, C. 1391 Governo, approvato dal Senato;

rilevato che l'Accordo è volto a consolidare la collaborazione bilaterale tra Italia e Giappone in materia di sicurezza, nel quadro dell'intento comune di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale;

evidenziato che l'articolo 3 dell'Accordo dispone l'obbligo per le Parti di utilizzo delle dotazioni scambiate nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e vieta espressamente il trasferimento a terzi, senza previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento, degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto della cooperazione che l'Accordo medesimo istituisce;

considerato che nella relazione illustrativa che corredata il disegno di legge presentato al Senato viene evidenziato come l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della

difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

preso atto delle precisazioni del Governo che hanno confermato che il testo dell'Accordo contiene tutte le garanzie affinché i materiali di difesa scambiati non possano essere ceduti a Paesi in conflitto, nei confronti di quali sono in vigore misure di embargo;

rilevato, infine, che la sottoscrizione dell'Accordo consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 69

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 77

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, ad integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica di passaggio depositata nel corso della seduta di ieri, fornisce ulteriori elementi di informazione in merito alle richieste di chiarimento formulate

dalla relatrice nella medesima seduta, rappresentando quanto segue.

La disposizione che proroga l'applicabilità della disciplina del *reverse charge* a talune categorie di cessioni, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, è conforme alla direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio del 6 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il cui articolo 1 ha modificato in tal senso la data di scadenza per l'applicazione del cosiddetto « *reverse charge* settoriale temporaneo facoltativo ».

Le disposizioni di cui all'articolo 10, che intervengono sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo, non determinano effetti finanziari negativi, giacché l'eventuale rinvio dell'emissione o della trasmissione delle fatture elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo all'ultimo periodo nel quale i contribuenti mensili beneficereb-

bero dell'attenuazione delle sanzioni comporterebbe comunque il versamento della relativa imposta nell'anno 2019.

L'articolo 10-*ter* non prevede esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità, ma si limita a individuare le regole tecniche specifiche per consentire al sistema di interscambio (SDI) di acquisire fatture prive del codice fiscale del destinatario.

Il termine più ampio di emissione della fattura previsto dall'articolo 11 non incide sulla liquidazione dell'imposta in quanto, come previsto dalla medesima disposizione, le fatture devono comunque concorrere alla liquidazione del periodo in cui l'operazione è effettuata. L'obbligo di emettere documenti di trasporto nella pendenza del termine concesso per l'emissione della fattura è previsto solo per le fatture cosiddette « differite », ossia per le operazioni effettuate nel mese nei confronti dello stesso soggetto, risultanti da idonea documentazione. Un analogo obbligo non è invece previsto per le fatture « ordinarie », quali sono quelle emesse entro i 10 giorni dalla effettuazione dell'operazione, che hanno la stessa valenza delle fatture emesse il medesimo giorno di effettuazione dell'operazione, fermo restando che, nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con quella di emissione del documento, la fattura deve indicare anche tale data.

L'articolo 13, laddove elimina l'obbligo di numerare le fatture di acquisto, non risulta suscettibile di affievolire l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale, posto che tale indicazione non appare necessaria in quanto l'invio della fattura attraverso il sistema di interscambio (SDI) consente comunque di ricostruire in modo puntuale e affidabile la contabilità del soggetto passivo d'imposta.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, che estendono l'esonero dall'obbligo di tenuta di registri per chi integra la dichiarazione IVA precompilata, non appare suscettibile di determinare un

effetto elusivo, atteso che i dati alla base della predetta dichiarazione sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione di cui all'articolo 15-*bis* non ha un immediato risvolto fiscale in quanto volta a disciplinare le ipotesi di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni della fattura inviata attraverso il sistema di interscambio, senza tuttavia fare venir meno l'obbligo di adottare tale modalità di certificazione dell'operazione.

In relazione alla disposizione di cui all'articolo 16 che, tra l'altro, introduce al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario l'articolo 25-*bis*, che consente ai difensori di dichiarare gli atti processuali conformi agli originali, non sono stati iscritti oneri per mancata riscossione dei diritti di copia anche nel 2018, oltre agli importi di 165.000 euro indicati per le due annualità successive, in considerazione sia del fatto che una parte dei ricorsi presentati in Cassazione provengono dagli enti impositori, i quali sono esentati dai diritti di copia, sia del fatto che il presente decreto-legge è entrato in vigore il giorno 24 ottobre 2018, ovvero in prossimità con la conclusione dell'anno.

L'articolo 16-*ter*, che prevede che i servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano a essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia, vale a dire SOGEI S.p.A., non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri, giacché nell'ambito del bilancio di Equitalia Giustizia S.p.A. le risorse occorrenti per l'acquisizione dei predetti servizi sono già state assicurate dal Ministero della giustizia in forza delle convenzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Con riferimento all'articolo 20, che estende l'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi, si evidenzia che una delle finalità del regime del gruppo IVA è rappresentata dalla possibilità di ridurre l'IVA indetraibile in capo a soggetti per i quali la stessa rappresenta un costo in considerazione dello svolgimento di attività in esenzione dalla stessa imposta. Nella valutazione degli effetti finanziari complessivi, pertanto, viene considerata

anche la variazione del gettito riconducibile alla modifica del pro rata di indebitabilità.

L'articolo 20-*quater*, che consente temporaneamente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del loro valore di mercato, non determina necessariamente una riduzione del gettito tributario, bensì può determinare un effetto positivo o negativo, a seconda dell'andamento del valore del titolo sul mercato e del valore al quale il titolo stesso è stato iscritto nell'ultimo bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 20-*quinqüies*, che reca disposizioni per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti, si rileva che le eventuali riduzioni, a decorrere dal 2019, di somme devolute al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, non sono quantificabili e comunque non incidono sulle somme, pari a 500 milioni di euro, destinate al predetto Fondo dal disegno di legge di bilancio 2019, posto che esse si riferiscono a quelle già devolute al Fondo medesimo nell'anno 2018.

Riguardo agli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo dell'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, va tenuto conto che il diritto di recupero delle somme versate al Fondo stesso da parte degli aventi diritto – titolari degli importi devoluti dei depositi finanziari o loro successori *mortis causa* – prevale, fino alla scadenza del termine di prescrizione legale, sugli interventi previsti dalla legge a carico dello stesso Fondo.

L'articolo 22-*quater*, che reca disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, si limita a dare efficacia agli accordi transattivi già sottoscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge n. 205 del 2017, dall'AIFA con le aziende che sono risultate integralmente in regola con l'adempimento del versamento del ripiano 2016. Nel momento in cui i citati accordi transattivi sottoscritti

tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche acquisteranno efficacia saranno disponibili 372 milioni di euro da versare alle regioni.

La deduzione forfetaria delle spese degli autotrasportatori, di cui all'articolo 23, è finanziata annualmente nell'ambito di uno stanziamento complessivo che ricomprende diverse misure agevolative per il settore. L'agevolazione in esame produce effetti ormai scontati annualmente nel bilancio dello Stato e quindi l'effetto della proroga viene ricondotto in termini finanziari alla sola annualità di versamento del saldo IRPEF.

La stima del comma 2 dell'articolo 24-*ter*, recante modifiche al codice del Terzo settore, si basa su dati forniti dagli operatori del settore dai quali risulta un importo annuo di titoli collocati pari a 240 milioni di euro, con durata media di circa 36 mesi. Poiché non si dispone di informazioni puntuali circa le fattispecie interessate dalla norma ed al fine di pervenire ad una stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica considera che gli enti del Terzo settore commerciali rappresentano circa il 5 per cento di tutti gli enti non profit e prudenzialmente quadruplica tale percentuale al fine di considerare la maggiore potenzialità degli enti del Terzo settore commerciali ad avvalersi dei titoli di debito agevolati dalla disposizione stessa. La stima del comma 3 del predetto articolo 24-*ter*, in materia di imposte sui redditi, invece, prudenzialmente considera che l'intervento normativo possa generare oneri aggiuntivi pari al 2,5 per cento di quelli già stimati nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto della maggiore flessibilità nella gestione degli enti che viene garantita dalla disposizione al fine di evitare la fuoriuscita degli stessi dal regime forfetario nel caso di commercialità dell'attività svolta. Il comma 4 del medesimo articolo 24-*ter*, che estende le detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore a tutte le categorie di erogazioni liberali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato comunque che tali oneri sarebbero già ricompresi nella prudenzialità della stima originaria.

Il trattamento di mobilità di cui all'articolo 25-*bis* ha durata di 12 mesi e il costo può essere sostenuto dalle disponibilità finanziarie già assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in possesso della Regione Siciliana, attualmente pari a poco più di 25 milioni di euro, finalizzate alle autorizzazioni dei trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa di Gela e di Termini Imerese, ove si trovano i lavoratori in questione, già coperte dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Con riferimento agli oneri di funzionamento del Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto al fenomeno del caporalato, ipotizzando un costo medio per missione di euro 400, moltiplicato per un numero di componenti pari a quindici come previsto dalla norma, si può ritenere che ogni incontro del Tavolo possa comportare un onere pari a 6.000 euro. Ipotizzando, inoltre, che il Tavolo possa riunirsi cinque volte l'anno, il costo annuo del Tavolo può essere stimato in 30.000 euro. Essendo gli oneri di funzionamento del Tavolo a carico del Fondo politiche migratorie, che reca uno stanziamento pari a 7 milioni di euro, il funzionamento del Tavolo risulta pertanto ampiamente coperto.

All'articolo 25-*sexies*, in materia di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proroga disposta per il 2018 della specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del servizio sanitario nazionale, pari a 32,5 milioni di euro, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse.

Riguardo all'articolo 25-*octies*, recante misure per il rilancio di Campione d'Italia, per quanto concerne l'Irpef, la stima è stata effettuata tramite modello di micro-simulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi dei soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia presentate nell'anno 2017, mentre per quanto concerne l'IRES la stima è basata sulle dichiarazioni delle società con sede nel comune di Campione d'Italia nell'anno d'imposta 2016; la platea totale considerata è di circa 1.500 soggetti.

Riguardo all'articolo 25-*novies*, in materia di imposta sui trasferimenti di denaro, al fine di pervenire ad una stima prudenziale del maggior gettito ascrivibile alla disposizione in esame, la relazione tecnica ha utilizzato un dato medio relativo alle rimesse di denaro verso l'estero che, in quanto tale, risulta più basso di quello che realmente si è riscontrato negli ultimi anni.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

la disposizione che proroga l'applicabilità della disciplina del *reverse charge* a talune categorie di cessioni, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, è conforme alla direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio del 6 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il cui articolo 1 ha modificato in tal senso la data di scadenza per l'applicazione del cosiddetto « *reverse charge* settoriale temporaneo facoltativo »;

le disposizioni di cui all'articolo 10, che intervengono sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo, non determinano effetti finanziari negativi, giacché l'eventuale rinvio dell'emissione o della trasmissione delle fatture elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo all'ultimo periodo nel quale i contribuenti mensili beneficereb-

bero dell'attenuazione delle sanzioni comporterebbe comunque il versamento della relativa imposta nell'anno 2019;

l'articolo 10-ter non prevede esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità, ma si limita a individuare le regole tecniche specifiche per consentire al sistema di interscambio (SDI) di acquisire fatture prive del codice fiscale del destinatario;

il termine più ampio di emissione della fattura previsto dall'articolo 11 non incide sulla liquidazione dell'imposta in quanto, come previsto dalla medesima disposizione, le fatture devono comunque concorrere alla liquidazione del periodo in cui l'operazione è effettuata;

l'obbligo di emettere documenti di trasporto nella pendenza del termine concesso per l'emissione della fattura è previsto solo per le fatture cosiddette « differite », ossia per le operazioni effettuate nel mese nei confronti dello stesso soggetto, risultanti da idonea documentazione;

un analogo obbligo non è invece previsto per le fatture « ordinarie », quali sono quelle emesse entro i 10 giorni dalla effettuazione dell'operazione, che hanno la stessa valenza delle fatture emesse il medesimo giorno di effettuazione dell'operazione, fermo restando che, nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con quella di emissione del documento, la fattura deve indicare anche tale data;

l'articolo 13, laddove elimina l'obbligo di numerare le fatture di acquisto, non risulta suscettibile di affievolire l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale, posto che tale indicazione non appare necessaria in quanto l'invio della fattura attraverso il sistema di interscambio (SDI) consente comunque di ricostruire in modo puntuale e affidabile la contabilità del soggetto passivo d'imposta;

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, che estendono l'esonero dall'obbligo di tenuta di registri per chi

integra la dichiarazione IVA precompilata, non appare suscettibile di determinare un effetto elusivo, atteso che i dati alla base della predetta dichiarazione sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate;

la disposizione di cui all'articolo 15-bis non ha un immediato risvolto fiscale in quanto volta a disciplinare le ipotesi di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni della fattura inviata attraverso il sistema di interscambio, senza tuttavia fare venir meno l'obbligo di adottare tale modalità di certificazione dell'operazione;

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 16 che, tra l'altro, introduce al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario l'articolo 25-bis, che consente ai difensori di dichiarare gli atti processuali conformi agli originali, non sono stati iscritti oneri per mancata riscossione dei diritti di copia anche nel 2018, oltre agli importi di 165.000 euro indicati per le due annualità successive, in considerazione sia del fatto che una parte dei ricorsi presentati in Cassazione provengono dagli enti impositori, i quali sono esentati dai diritti di copia, sia del fatto che il presente decreto-legge è entrato in vigore il giorno 24 ottobre 2018, ovvero in prossimità con la conclusione dell'anno;

l'articolo 16-ter, che prevede che i servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano a essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia, vale a dire SOGEI S.p.A., non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri, giacché nell'ambito del bilancio di Equitalia Giustizia S.p.A. le risorse occorrenti per l'acquisizione dei predetti servizi sono già state assicurate dal Ministero della giustizia in forza delle convenzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

con riferimento all'articolo 20, che estende l'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi, si evidenzia che una delle finalità del regime del gruppo IVA è rappresentata dalla possibilità di ridurre l'IVA indetraibile in capo a soggetti per i

quali la stessa rappresenta un costo in considerazione dello svolgimento di attività in esenzione dalla stessa imposta;

nella valutazione degli effetti finanziari complessivi, pertanto, viene considerata anche la variazione del gettito riconducibile alla modifica del *pro rata* di indetraibilità;

l'articolo 20-*quater*, che consente temporaneamente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del loro valore di mercato, non determina necessariamente una riduzione del gettito tributario, bensì può determinare un effetto positivo o negativo, a seconda dell'andamento del valore del titolo sul mercato e del valore al quale il titolo stesso è stato iscritto nell'ultimo bilancio;

per quanto riguarda l'articolo 20-*quinqüies*, che reca disposizioni per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti, si rileva che le eventuali riduzioni, a decorrere dal 2019, di somme devolute al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, non sono quantificabili e comunque non incidono sulle somme (pari a 500 milioni di euro) destinate al predetto Fondo dal disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334), posto che esse si riferiscono a quelle già devolute al Fondo medesimo nell'anno 2018;

riguardo agli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo dell'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, va tenuto conto che il diritto di recupero delle somme versate al Fondo stesso da parte degli aventi diritto (titolari degli importi devoluti dei depositi finanziari o loro successori mortis causa) prevale, fino alla scadenza del termine di prescrizione legale, sugli interventi previsti dalla legge a carico dello stesso Fondo;

l'articolo 22-*quater*, che reca disposizioni in materia di transazioni con le

aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, si limita a dare efficacia agli accordi transattivi già sottoscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge n. 205 del 2017, dall'AIFA con le aziende che sono risultate integralmente in regola con l'adempimento del versamento del ripiano 2016;

nel momento in cui i citati accordi transattivi sottoscritti tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche acquisteranno efficacia saranno disponibili 372 milioni di euro da versare alle regioni;

la deduzione forfetaria delle spese degli autotrasportatori, di cui all'articolo 23, è finanziata annualmente nell'ambito di uno stanziamento complessivo che ricomprende diverse misure agevolative per il settore;

l'agevolazione in esame produce effetti ormai scontati annualmente nel bilancio dello Stato e quindi l'effetto della proroga viene ricondotto in termini finanziari alla sola annualità di versamento del saldo IRPEF;

la stima del comma 2 dell'articolo 24-*ter*, recante modifiche al codice del Terzo settore, si basa su dati forniti dagli operatori del settore dai quali risulta un importo annuo di titoli collocati pari a 240 milioni di euro, con durata media di circa 36 mesi;

poiché non si dispone di informazioni puntuali circa le fattispecie interessate dalla norma ed al fine di pervenire ad una stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica considera che gli enti del Terzo settore commerciali rappresentano circa il 5 per cento di tutti gli enti non profit e prudenzialmente quadruplica tale percentuale al fine di considerare la maggiore potenzialità degli enti del Terzo settore commerciali ad avvalersi dei titoli di debito agevolati dalla disposizione stessa;

la stima del comma 3 del predetto articolo 24-*ter*, in materia di imposte sui redditi, invece, prudenzialmente considera che l'intervento normativo possa generare

oneri aggiuntivi pari al 2,5 per cento di quelli già stimati nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto della maggiore flessibilità nella gestione degli enti che viene garantita dalla disposizione al fine di evitare la fuoriuscita degli stessi dal regime forfetario nel caso di commercialità dell'attività svolta;

il comma 4 del medesimo articolo 24-ter, che estende le detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore a tutte le categorie di erogazioni liberali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato comunque che tali oneri sarebbero già ricompresi nella prudenzialità della stima originaria;

il trattamento di mobilità di cui all'articolo 25-bis ha durata di 12 mesi e il costo può essere sostenuto dalle disponibilità finanziarie già assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in possesso della Regione Siciliana, attualmente pari a poco più di 25 milioni di euro, finalizzate alle autorizzazioni dei trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa di Gela e di Termini Imerese, ove si trovano i lavoratori in questione, già coperte dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

con riferimento agli oneri di funzionamento del Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto al fenomeno del caporalato, ipotizzando un costo medio per missione di euro 400, moltiplicato per un numero di componenti pari a quindici come previsto dalla norma, si può ritenere che ogni incontro del Tavolo possa comportare un onere pari a 6.000 euro;

ipotizzando, infine, che il Tavolo possa riunirsi cinque volte l'anno, il costo annuo del Tavolo può essere stimato in 30.000 euro;

essendo gli oneri di funzionamento del Tavolo a carico del Fondo politiche migratorie, che reca uno stanziamento pari a 7 milioni di euro, il funzionamento del Tavolo risulta pertanto ampiamente coperto;

all'articolo 25-sexies, in materia di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proroga disposta per il 2018 della specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del servizio sanitario nazionale, pari a 32,5 milioni di euro, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse;

riguardo all'articolo 25-octies, recante misure per il rilancio di Campione d'Italia, per quanto concerne l'Irpef, la stima è stata effettuata tramite modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi dei soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia presentate nell'anno 2017, mentre per quanto concerne l'IRES la stima è basata sulle dichiarazioni delle società con sede nel comune di Campione d'Italia nell'anno d'imposta 2016; la platea totale considerata è di circa 1.500 soggetti;

riguardo all'articolo 25-novies, in materia di imposta sui trasferimenti di denaro, al fine di pervenire ad una stima prudenziale del maggior gettito ascrivibile alla disposizione in esame, la relazione tecnica ha utilizzato un dato medio relativo alle rimesse di denaro verso l'estero che, in quanto tale, risulta più basso di quello che realmente si è riscontrato negli ultimi anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luigi MARATTIN (PD) sottolinea che dalla proposta di parere della relatrice, formulata sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, non figura alcuna delucidazione in merito al rilievo formulato dalla relatrice stessa nella seduta di ieri per quanto concerne la mancata sottrazione dalla previsione di gettito derivante dalle disposizioni in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constata-

zione, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, delle entrate connesse alla riscossione per acquiescenza che, analogamente al ravvedimento operoso, sembra presentare un profilo di sostituibilità con la procedura di definizione agevolata introdotta dal citato articolo 1. Rileva inoltre una mancata risposta del Governo anche in merito al fatto che l'importo annuo da ravvedimento operoso, quantificato in 260 milioni di euro secondo il dato conseguito nel 2017, avrebbe dovuto essere interamente imputato a riduzione delle somme che si prevede di incassare nel 2019, mentre la relazione tecnica diluisce la predetta riduzione di gettito in un periodo di cinque anni, corrispondente all'intero arco temporale della rateizzazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI ribadisce che, in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica di passaggio, è stata considerata la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che il maggiore importo da riscuotere al netto delle entrate da ravvedimento operoso, pari a 340 milioni di euro, sia distribuito nei cinque anni previsti per la rateazione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) esprime perplessità in ordine alle risposte fornite dal Governo sull'articolo 20-*quater*, avente ad oggetto la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, giacché a suo avviso – non potendosi presumere con ragionevole certezza in quale misura i soggetti interessati, con particolare riguardo a quelli operanti nel comparto assicurativo, adotteranno i principi contabili internazionali – la norma in esame potrebbe determinare effetti negativi in termini di minor gettito.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in aggiunta a quanto in precedenza dichiarato, precisa che per le compagnie di assicurazioni che normalmente valutano i titoli non durevoli al minor valore tra il costo e il valore di mercato il nuovo criterio valutativo consentirebbe una deroga atta a conservare l'ultima valutazione

in bilancio anche in caso di successiva variazione del valore del titolo. Fa presente che in tal caso si avrebbe una perdita di gettito nella sola ipotesi in cui il valore di mercato del titolo sia superiore a quello di iscrizione nell'ultimo bilancio, a sua volta inferiore al costo storico, ipotesi peraltro poco realistica, posto che in tale caso le compagnie di assicurazione molto probabilmente non si avvarrebbero della deroga prevista dalla presente disposizione finalizzata a preservare il patrimonio delle stesse compagnie ai fini di *Solvency II*. Osserva viceversa che in tutti gli altri casi si produrrebbe o un effetto positivo sul gettito, motivo per cui la disposizione in esame prevede la non distribuibilità degli utili per le compagnie di assicurazione fino a concorrenza della differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni derogatorie e i valori determinati in assenza delle stesse, o una invarianza di gettito. Aggiunge che non viene prevista, altresì, alcuna disposizione volta a vietare la distribuzione degli utili per il settore creditizio, in quanto per tale settore non trova applicazione la norma in questione, che si limita ad operare per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ribadisce le perplessità in precedenza manifestate, anche alla luce dell'attuale *trend* del mercato.

Raphael RADUZZI (M5S) osserva che nel corso dell'esame presso la Camera del disegno di legge di bilancio per il 2019 è stata approvata una proposta emendativa che, specularmente alle disposizioni di cui all'articolo 20-*quater* del presente provvedimento, ha previsto una analoga deroga per gli istituti di credito, alla quale peraltro la Ragioneria generale dello Stato ha attribuito potenziali effetti di maggior gettito.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva che il settore delle compagnie di assicurazione presenta comunque caratteristiche

differenti rispetto a quelle degli istituti di credito.

Nunzio ANGIOLA (M5S) rileva che, ferme restando le differenze che caratterizzano le compagnie di assicurazione e gli istituti di credito, la norma derogatoria di cui all'articolo 20-*quater* del presente provvedimento consentirà tuttavia di garantire l'integrità del patrimonio dell'impresa assicurativa e gli utili che eventualmente dovessero conseguire ad una valutazione dei titoli superiore a quella risultante dall'ultima iscrizione in bilancio confluirebbero comunque in una riserva non realizzata e non distribuibile.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), pur prendendo atto dei dati contenuti nella relazione tecnica di passaggio, ritiene utile acquisire un chiarimento ulteriore anche circa la reale portata finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 24-*ter*, comma 4, del provvedimento in esame, concernenti l'estensione dell'ambito delle detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali anche a quelle non effettuate in denaro.

Il sottosegretario Massimo BITONCI ribadisce che il comma 4 del citato articolo 24-*ter*, che estende le detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore a tutte le categorie di erogazioni liberali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato comunque che tali oneri sarebbero già ricompresi nella prudenzialità della stima originaria.

Luigi MARATTIN (PD) evidenzia che il Governo non ha dato una risposta adeguata alla sua precedente richiesta relativa al gettito complessivamente derivante dalle disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 1 del provvedimento, limitandosi ad affermare che il maggiore importo da riscuotere è distribuito sui cinque anni previsti per la rateazione. Ritiene che ciò sia dovuto alla necessità di evitare una stima di minor

gettito per il 2019. Ribadisce, pertanto, le perplessità sollevate in precedenza.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 319-321, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), la quale ha istituito, a decorrere dal 2013, il « Fondo nazionale integrativo per i comuni montani », con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico per comuni classificati interamente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Segnala che all'individuazione dei progetti si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Evidenzia che il decreto provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento in favore dei comuni montani di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario (e non possono quindi riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati), rientranti tra determinate tipologie.

Per le annualità 2014-2017, interessate dallo schema di decreto di riparto in esame, ricorda che la comunicazione della pubblicazione del bando per le annualità 2014-2017 è stata riportata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 128, del 5 giugno 2017. Sottolinea che il bando ha definito le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani e due schede da allegare alle richieste stesse, entro la data del 4 settembre 2017.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del bando, le regioni hanno svolto la fase istruttoria delle domande e predisposto gli elenchi degli enti istanti con le relative valutazioni e relativi punteggi delle iniziative presentate, con riferimento al territorio di competenza. Evidenzia, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del bando, le graduatorie finali di ciascuna regione sono state approvate con provvedimento di asseveramento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Nell'evidenziare che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il riparto del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per le annualità 2014-2017 tra i comuni totalmente montani che sono risultati utilmente collocati nelle graduatorie predisposte dalle regioni asseverate con i primi tre decreti di asseveramento, ricorda che in data 18 ottobre 2018 è stata raggiunta l'intesa prescritta in Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.

Sottolinea che il Fondo – le cui risorse sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2126) – è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (capitolo 434 della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Fa presente che, secondo il bando (articolo 1, commi 1 e 2), le risorse sono destinate al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti, in determinati ambiti elencati dal comma 2. Segnala che i singoli comuni (articolo 1, comma 3 del bando) possono essere destinatari di finanziamenti di valenza annuale, ciascuno dell'importo di 25.000 euro, e che ai finanziamenti di valenza pluriennale, ciascuno di 100.000 euro, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni totalmente montani. Evidenzia che l'articolo 4 del bando individua le risorse disponibili in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 4.728.870 euro per l'anno 2016 e 4.324.717 euro per l'anno 2017, per un totale di 19.053.587 euro.

Sottolinea che l'importo totale destinato alle quote di finanziamento di valenza pluriennale (300.000 euro per regione) è pari a 5.700.000 euro. Evidenzia che l'importo residuo di 13.353.587 euro, attribuibile alle quote di finanziamento annuali, è ripartito tra le regioni sulla base di coefficienti percentuali di attribuzione individuati dall'ISTAT, una volta escluse le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 5, comma 3, del bando). Ricorda che, nelle premesse, lo schema di decreto afferma di aver proceduto ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso territorio regionale, al fine di ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento (l'importo complessivo dei finanziamenti superava di poco la metà della disponibilità del fondo, ammontando a 10.476.168 euro). Segnala, infatti, che in alcune regioni, a fronte di un importo non

utilizzato per i progetti pluriennali, si è verificata un'esuberanza di progetti annuali asseverati, o viceversa.

Fa presente che, nonostante la compensazione tra progetti annuali e pluriennali fatta per consentire a ciascuna regione di sfruttare al massimo l'importo attribuito, risultano finanziabili secondo il decreto 18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali per un importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili.

Segnala che, secondo le premesse dello schema, solo in due regioni (Piemonte e Abruzzo) risultano escluse alcune richieste (rispettivamente 3 e 15) che, come previsto dal bando, potranno essere evase utilizzando eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di interventi, o dalle minori spese sostenute.

Rinvia, infine, alla tabella contenuta nel dossier predisposto dagli uffici per un riassunto delle informazioni contenute nell'Allegato 1 allo schema di decreto, evidenziando per ciascuna regione il numero dei progetti annuali e pluriennali ammessi al finanziamento, e i relativi importi.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, fa presente che il presente schema di decreto legislativo reca attuazione della legge n. 155 del 2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, e che esso è suddiviso in quattro parti. Rileva che la prima parte del codice si

occupa di definire la materia propria della crisi d'impresa e la materia dell'insolvenza, esdebitazione e sovraindebitamento, raggruppando in dieci titoli, per 373 articoli, le norme che indicano tutte le possibili soluzioni tese alla loro risoluzione, sia in via preventiva e stragiudiziale sia in via processuale e definitiva, in relazione ai soggetti delle varie procedure ed ai terzi che vi possono partecipare, che la seconda parte tratta delle norme di coordinamento e di attuazione del nuovo codice e interviene modificando alcune disposizioni del codice civile nonché disposizioni di leggi giuslavoristiche e di coordinamento con la normativa penale di settore, che la parte terza del codice tratta delle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, con le modifiche agli articoli 3, 4, 5 e 6 al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e che, infine, la parte quarta, attiene all'entrata in vigore del presente codice nonché alla disciplina transitoria del medesimo.

Passando all'esame delle disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 10, concernente le comunicazioni telematiche, non ha alcunché da osservare, atteso che non sono contabilizzati i presumibili risparmi derivanti dal disegno complessivo delle procedure di comunicazione e notifica.

In merito all'articolo 15, riguardante l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, evidenzia che nel caso di mancato invio dell'avviso gli enti pubblici in questione vedono la propria posizione creditoria verso l'imprenditore in questione chiaramente compromessa dalla sanzione prevista dal comma 1: l'invio dell'avviso è infatti condizione per l'efficacia del titolo di prelazione o per l'opponibilità. Osserva, inoltre, che la necessità del puntuale e tempestivo accertamento della sussistenza di una rilevante esposizione debitoria ai sensi del comma 2 e del conseguente invio dell'avviso al debitore entro i termini fissati dal comma 3, previo accertamento della non ricorrenza della fattispecie di cui al comma 5 (parziale compensazione dei debiti con crediti

verso pubbliche amministrazioni), potrebbe comportare processi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture di verifica e controllo che sarebbero suscettibili di determinare, almeno in una prima fase, rilevanti oneri finanziari. Ritiene, tra l'altro, opportuno chiarire in modo esplicito se l'invio dell'avviso pur oltre i termini previsti dal comma 3 sia sufficiente a garantire il titolo di prelazione e l'opponibilità del credito.

Osserva che chiarimenti andrebbero poi forniti in ordine alla possibilità di garantire senza nuovi o maggiori oneri la consultazione della piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni citata dal comma 4 e dell'elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta previsto dal comma 6.

In relazione articoli 16 e 17 (OCRI), concernenti la nomina e la composizione del collegio, mentre non ha rilievi da formulare rispetto ai compensi professionali spettanti al collegio di esperti, convenendo con quanto asserito dalla relazione tecnica, non sembrano del tutto persuasive le argomentazioni dalla stessa addotte circa l'assenza di oneri aggiuntivi per l'istituzione degli uffici dell'OCRI, demandati evidentemente a supportare l'attività del referente e degli esperti. Evidenzia infatti che il processo di accorpamento e razionalizzazione operato per le camere di commercio, che ha contribuito alla ridistribuzione del personale in servizio presso le varie sedi regionali, concentrando i carichi di lavoro dei dipendenti presso le ridotte sedi territoriali individuate dal piano di riforma, è stato evidentemente sviluppato ed implementato sulla base dei carichi di lavoro esistenti in quella fase, senza poter in qualche modo considerare anche le incombenze di natura amministrativa derivanti dalle segnalazioni dirette all'OCRI. In sostanza, rileva che la relazione tecnica dovrebbe dare una dimostrazione più analitica della sostenibilità dei nuovi compiti avvalendosi delle risorse umane e finanziarie già esistenti, con ipotesi sul numero medio di procedure per ufficio e indicazione delle risorse rimodulabili e dedicabili a tal fine. Ri-

corda che le camere di commercio rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità.

Con riguardo all'articolo 23, relativo alla liquidazione del compenso, non ha nulla da osservare.

Con riferimento agli articoli 24 e 25, riguardanti la tempestività dell'iniziativa e le misure premiali, in relazione alla riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione, ritiene che andrebbe confermata la compatibilità della predetta riduzione per i casi in cui fossero eventualmente interessati dalle procedure disciplinate dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza i debiti tributari riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione.

In merito all'articolo 27, riguardante la competenza per materia e per territorio, osserva che la relazione tecnica fornisce limitati chiarimenti sulla neutralità finanziaria della disposizione, atteso che il richiamo alle risorse esistenti finalizzate allo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, pur potendosi ritenere un sufficiente chiarimento circa la disponibilità di risorse appostate proprio per potenziare gli strumenti informatici anche sulla base di nuove esigenze, riguarda comunque un profilo di spesa che non coinvolge le eventuali maggiori esigenze di personale per i tribunali sede di sezioni specializzate in materia delle imprese, sulle quali la relazione tecnica sorvola. Rinvia, comunque, in merito all'utilizzo delle risorse indicate dalla relazione tecnica, alle osservazioni formulate, *mutatis mutandis*, sull'articolo 107.

In ordine all'articolo 42, concernente l'istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, non ha alcunché da osservare, atteso che le attività in

esame sono già svolte dalle strutture coinvolte e che il riferimento esclusivo ai procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo induce ad escludere un incremento, rispetto alla situazione attuale, dei carichi di lavoro.

Rispetto all'articolo 63, relativo alla transazione fiscale e accordi su debiti contributivi, considerato che l'articolo in commento ripropone nella sostanza la disciplina vigente, non formula osservazioni.

Circa l'articolo 88, in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi, poiché l'articolo in commento riproduce quasi integralmente il contenuto del vigente articolo 182-ter del citato regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 107, riguardante il voto dei creditori, premesso che le risorse indicate appaiono effettivamente appostate per finalità alle quali può essere ricondotta la misura in esame, reputa opportuna un'indicazione perlomeno di massima circa l'ammontare della quota delle risorse citate che verrà destinata a finanziare il collegamento telematico per l'espletamento del voto secondo le modalità previste nel presente articolo, anche alla luce degli altri utilizzi che sulle medesime risorse sono disposti nel presente provvedimento, sia per acquisire un quadro d'insieme del progetto complessivo perseguito che per escludere significativi pregiudizi agli interventi eventualmente già previsti o in essere a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 131, concernente il deposito delle somme riscosse, rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107 circa l'adeguatezza delle risorse appostate a bilancio per gli strumenti informatici.

In merito all'articolo 136, riguardante la responsabilità del curatore, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'eventualità che la compatibilità tra i *software* utilizzati per la tenuta del registro del curatore di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia richieda degli adeguamenti da ope-

rare anche sui sistemi informativi del Ministero, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In ordine all'articolo 190, relativo al trattamento NASpI, ritiene che andrebbe confermato che l'applicazione del decreto legislativo n. 22 del 2015 vada intesa nella sua interezza, includendovi quindi anche i requisiti generali previsti per l'accesso alle prestazioni, escludendo che lo stesso sia direttamente ed esclusivamente correlato allo *status* di lavoratore di impresa per la quale sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza.

Con riferimento all'articolo 199, concernente il fascicolo della procedura, rinvia, *mutatis mutandis*, alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107 sull'adeguatezza delle risorse disponibili per gli strumenti informatici.

Circa l'articolo 216, in materia di modalità della liquidazione, rileva che l'articolo non reca alcun riferimento al Registro delle procedure esecutive citato dalla relazione tecnica. Comunque, considerando che si tratta di strumenti informatici già previsti a legislazione vigente, finanziati *ad hoc* e in ogni caso potenzialmente beneficiari di una quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica e dedicate proprio al potenziamento informatico e telematico dei servizi di giustizia, non ritiene di formulare osservazioni sull'articolo, fatta salva la necessità di una valutazione sull'adeguatezza delle risorse rispetto al complesso degli interventi previsti dal presente schema di decreto legislativo.

Considera opportuno un chiarimento sulle rielaborazioni che il Ministero dovrà curare sui dati delle relazioni di stima alla luce di quanto previsto dal comma 11. In particolare, andrebbe dimostrato che il Ministero possa assolvere a tale nuovo compito utilizzando le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 353, concernente l'istituzione di un osservatorio permanente, anche se i membri dell'Osservatorio parteciperanno a titolo gratuito ri-

tiene che andrebbero valutati eventuali oneri per attività amministrative di supporto.

Non formula osservazioni, per quanto di competenza, sull'articolo 354, riguardante l'adeguamento dei parametri.

In ordine agli articoli da 356 a 358, riguardanti l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, il funzionamento dell'albo e i requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa la disponibilità di risorse in bilancio proprio per interventi nella direzione percorsa dal presente codice e della possibilità di calibrare il contributo per l'iscrizione e la permanenza nell'albo in modo da coprire i complessivi costi di gestione e tenuta dello stesso, non formula osservazioni.

A proposito dell'articolo 359, relativo all'area *web* riservata, rilevato che le camere di commercio sono ricomprese nel novero delle pubbliche amministrazioni consolidate nel conto economico, non ritiene persuasiva e comunque sufficientemente argomentata l'asserzione della relazione tecnica secondo la quale, in sostanza, gli adempimenti relativi all'inserimento di notifiche e comunicazioni inerenti alle procedure di crisi e insolvenza potranno essere effettuati utilizzando le strutture informatiche del registro delle imprese esistente presso ciascuna CCIAA senza alcun potenziamento strutturale, aggiornamento del personale o predisposizione di personale dedicato, posto che appare lecito attendersi un aumento non trascurabile delle operazioni da registrare.

Circa l'articolo 360, recante disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107.

In merito all'articolo 363, riguardante la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, anche alla luce

della natura delle certificazioni in esame, sostanzialmente analoghe al DURC, ritiene che l'aggravio dei compiti posti a carico degli enti previdenziali ed assicurativi indicati sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ordinariamente disponibili.

In merito all'articolo 364, concernente la certificazione dei debiti tributari, ritiene che andrebbe confermato che le predette attività di certificazione e gli adempimenti connessi possano essere svolti, con efficacia ed efficienza, avvalendosi delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 367, relativo alle modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche, pur convenendo con la relazione tecnica circa le potenzialità di risparmi implicite in prospettiva in una maggiore interazione e cooperazione fra pubbliche amministrazioni, osserva comunque che non vengono forniti elementi a supporto della clausola d'invarianza finanziaria delle convenzioni recata dal comma 5, in relazione all'eventuale adeguamento dei sistemi informatici nella fase di avvio operativo delle citate convenzioni.

Circa l'articolo 390, recante disposizioni finanziarie e finali, rileva che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente potrebbe determinare un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari di cui andrebbe valutato l'impatto e la conseguente sostenibilità a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la <i>performance</i> di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 772</i>)	84
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Atto n. 59.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 5 dicembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'esame è stato avviato nella seduta del 5 dicembre scorso, nella quale il relatore, onorevole Pagano, ha illustrato il contenuto del provvedimento esprimendo su di esso una valutazione favorevole. Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo.

Alessandro PAGANO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 654 Zanettin, C. 793 Ruocco, C. 772 Rampelli, C. 905 Brunetta e C. 1353, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 772).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre corso.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che il 5 dicembre scorso è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 772 Rampelli, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito e sulla gestione delle crisi bancarie, che, per affinità di materia, sarà abbinata alle proposte in esame.

Avverte, inoltre, che a causa dell'impossibilità del relatore ad intervenire nella seduta odierna, il seguito dell'esame, per la votazione delle proposte emendative presentate, sarà rinviato alla giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Atto n. 59).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, nonché l'adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (Atto n. 59);

ricordato che il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011, introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità

degli indici utilizzati come riferimento per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari (cosiddetti *benchmark*);

rammentato altresì che lo schema di decreto, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, fissa un quadro normativo armonizzato sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale, con l'obiettivo di incrementare la trasparenza delle cosiddette *securities financing transactions* (SFTs), negoziazioni in cui un ruolo fondamentale è rivestito da valori mobiliari dati in garanzia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523-784-914-1221-1222-A 87

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 87

Sugli attacchi terroristici a Strasburgo 87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 sen. Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. C. 1390 sen. Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 89

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico. Nomina n. 11 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 92

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 e 20 novembre 2018 94

ALLEGATO 1 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

INTERROGAZIONI:

5-00981 Bucalo: Sul rinvio della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici per i concorrenti della Regione Sardegna 94

ALLEGATO 2 (*Testo integrale della risposta*) 99

5-00639 Casa: Sulle prove selettive per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina, chirurgia e odontoiatria 95

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) 100

5-00649 Bordo e Piccoli Nardelli: Sul mancato svolgimento di un evento in memoria delle leggi razziali presso il liceo classico « Fiano-Leccisotti » di Torremaggiore (FG) 95

ALLEGATO 4 (*Testo integrale della risposta*) 102

5-00802 Pettarin: Sull'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica tra le materie curricolari delle scuole 95

5-00953 Toccafondi: Sul futuro degli istituti tecnici superiori 95

ALLEGATO 5 (*Testo integrale della risposta*) 103

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523-784-914-1221-1222-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sugli attacchi terroristici a Strasburgo.

Valentina APREA (FI) interviene per esprimere solidarietà alla comunità politica europea e alla cittadinanza a seguito degli eventi terroristici verificatisi nella giornata di ieri a Strasburgo, rimarcando come tali atti si stiano verificando sempre più spesso in prossimità delle istituzioni. Ricorda in particolare il giornalista Antonio Megalizzi, gravemente ferito e attualmente in pericolo di vita. Richiama i colleghi della Commissione alla piena partecipazione al dolore delle famiglie e di tutti i cittadini di Strasburgo, città simbolo della politica europea.

Giorgia LATINI, *presidente*, ritiene che le parole di solidarietà pronunciate dalla deputata Aprea interpretino il sentimento di tutti i commissari.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

C. 1389 sen. Petrocelli, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, premette che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra l'Italia e il Montenegro del 2014, già approvato dal Senato. Ricorda che il Montenegro, Paese di circa settecentomila abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo, è divenuto indipendente nel 2006, e, da allora, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che potrebbero derivarne, si è avviato con decisione sulla via della integrazione europea. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione di fatto dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012.

Ad oggi, su un totale di 35 capitoli negoziali, ne risultano aperti 31, tre dei quali già provvisoriamente conclusi. Il Montenegro ha in passato considerato l'Italia una finestra sul mondo sviluppato e democratico, ed oggi considera il nostro Paese un punto di riferimento essenziale per il suo percorso di avvicinamento all'Unione europea, che sembra avviarsi verso una fase di maggiore concretezza della sua riuscita. Alla base di tutto vi è senza dubbio la prossimità geografica: il mare Adriatico non rappresenta un elemento di divisione, bensì una culla di opportunità che possono essere colte da entrambe le sponde in ottica di condivisione, crescita e vantaggio comune.

Tale vicinanza ha sicuramente influenzato nei secoli i legami culturali tra i nostri due Paesi, che nel tempo si sono rafforzati. La cooperazione nel settore culturale e dell'istruzione ricopre, quindi, un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Evidenza che lo scopo principale dell'Accordo in esame è in effetti propriamente quello di consolidare e di armonizzare i legami culturali esistenti e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro: si tratta senza dubbio di un passo fondamentale, che fa da solida base e da incentivo ad un processo di cooperazione sempre più strutturata e che vada ad impegnare un numero crescente di settori. Riferisce che l'Accordo, stipulato a Roma il 15 aprile 2014, è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e di istruzione con il Montenegro, rimediando al vuoto legislativo venutosi a creare a seguito dei rivolgimenti geopolitici dell'area dei Balcani che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia.

L'Accordo in esame – che sostituisce il vecchio Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato con la legge 31 dicembre 1962, n. 1865 – si compone di un preambolo e di 18 articoli: si tratta di un accordo di cooperazione culturale e di istruzione che al suo interno contiene una serie di indirizzi che espandono notevolmente il campo di interesse, indirizzandosi in maniera più ampia in molti ambiti creativi (danza, teatro, cinema, televisione, tutela del diritto d'autore, sport) aprendo una interessante prospettiva di progettualità, anche per le generazioni più giovani.

Nello specifico, l'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico, sia in ambito universitario e *post*-universitario, con riferimento sia ai docenti, sia agli studenti, anche mediante attività di formazione, scambi e borse di studio. Viene inoltre prevista la collaborazione nel settore delle discipline musicali, artistiche, archeologi-

che e del design per sostenere progetti congiunti a sostegno della mobilità e partecipazione a progetti europei.

L'articolo 4 riguarda il patrimonio culturale delle Parti e la promozione della sua tutela. Questo fa riferimento esplicito alle Convenzioni UNESCO in materia, impegnandosi altresì a collaborare nell'attuazione della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità culturali. L'articolo 5 impegna le Parti – nella misura delle proprie disponibilità – a sostenere le rispettive attività di promozione culturale.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano la collaborazione reciproca nei settori artistico, editoriale, dei media e delle produzioni radiotelevisive: oggetto diretto di tutela e promozione sono dunque letteratura, opere d'arte figurative, teatro, danza, comparto cinematografico, musicale, letteratura scientifica, opere di enti televisivi.

L'articolo 9 impegna le Parti alla collaborazione nel contrasto al traffico illecito dei beni culturali mediante scambio di informazioni, attività di formazione tra le rispettive forze dell'ordine e azioni di prevenzione e contrasto in accordo alle rispettive legislazioni e nel rispetto della Convenzione UNESCO del 1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995. Le parti si impegnano altresì alla protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo quanto previsto dalla Convenzione UNESCO del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo.

L'articolo 10 impegna le Parti a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore del diritto d'autore e diritti connessi. L'articolo 11 prevede la collaborazione tra le biblioteche e gli archivi dei due paesi, in particolare promuovendo i contatti e gli scambi in materia di informatica bibliotecaria. L'articolo 12 è dedicato alla cooperazione nel settore giovanile e dello sport e prevede attività di cooperazione e scambio tra le organizzazioni sportive dei

due paesi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport. L'articolo 13 incentiva la collaborazione tra i rispettivi enti locali e regionali. L'articolo 14 individua le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani.

Evidenzia che, come indicato nella relazione di accompagnamento del progetto di legge, il testo in esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo con il Montenegro, il disegno di legge di ratifica di numerosi accordi internazionali bilaterali proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, senza peraltro poter completare il proprio *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura. Con riferimento alla proposta di legge, approvata dall'altro ramo del Parlamento il 20 novembre scorso, ricorda che essa consta di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, agli impegni finanziari e all'entrata in vigore. Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 prevede che a eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo. Tale disposizione è stata introdotta su richiesta della Commissione Bilancio del Senato, dopo avere acquisito la relazione tecnica da parte Ragioneria generale dello Stato. Conclude, sottolineando l'importanza di mantenere saldi e forti legami con il Montenegro, un Paese che ha dimostrato di essere capofila di un percorso nella pe-

nisola balcanica assolutamente non facile, né banale o scontato: un percorso che il Montenegro sta portando avanti con forza, confermandosi un attore regionale importante per la stabilità ed il progresso della penisola balcanica.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

C. 1390 sen. Petrocelli, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul progetto di legge, già approvato dal Senato, di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Laos sottoscritto dai Governi dei due Paesi nel lontano 2003.

Evidenzia che il Laos è un Paese del Sud-est asiatico di oltre 6 milioni di abitanti, privo di sbocco al mare e che si sviluppa lungo il corso del fiume Mekong, in un'area geografica della penisola indocinese stretta fra il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, il Myanmar e la Cina. Protettorato francese dal 1893, indipendente dal 1954, il Laos ha subito pesantemente le conseguenze della guerra degli Stati Uniti in Vietnam. Tra il 1964 al 1973, vennero sganciate sul Paese due milioni di tonnellate di ordigni esplosivi e ancora oggi ci sono circa 80 milioni di bombe da disinnescare, che continuano a mietere vittime tra persone e animali, tant'è che, ogni anno, più di 300 persone restano

vittime di queste esplosioni, di cui metà muoiono, con una maggioranza di bambini.

Ricorda che dal dicembre 1975 il Laos è diventato la Repubblica Democratica Popolare, con un regime di tipo socialista, e, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, è rimasto per alcuni anni isolato sia fisicamente che politicamente, fino al 1997, anno in cui ha optato per l'adesione all'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), avviandosi sulla strada della piena integrazione regionale e internazionale. Dal 2013 è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del Commercio, con un'economia prevalentemente rurale che vanta una grande disponibilità di corsi d'acqua, condizioni che potrebbero favorire la cooperazione agricola con l'Italia e dare ulteriori sbocchi economici per le nostre imprese agricole che vivono una fortissima crisi economica.

Venendo all'Accordo, sottoscritto nel 2003 e composto di 13 articoli, riferisce che esso si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione bilaterale, e di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia che emerge in questo Paese, offrendo in più l'opportunità di allargare gli orizzonti economici e culturali dell'Italia in Asia. In particolare, l'Accordo, dopo aver stabilito i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione (articolo 1), afferma la volontà delle due Parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori e di mostre, favorendo altresì gli scambi di conoscenza e le esperienze nell'aggiornamento e nella formazione negli ambiti dell'informazione, delle traduzioni e delle pubblicazioni in campo scientifico e letterario (articolo 2). Gli ambiti prioritari della collaborazione scientifica e tecnologica sono individuati nei settori delle scienze di base, dell'agricoltura, della tecnologia dell'informazione, dell'energia ed ambiente, delle scienze

della salute, della biomedicina e delle biotecnologie, delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali ed in altri settori che le Parti concorderanno (articolo 3).

Il testo prevede altresì che le attività di cooperazione scientifica e tecnologica si realizzino attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l'organizzazione di convegni, seminari e di altri eventi, nonché mediante la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di attività di addestramento e aggiornamento professionale (articolo 4). L'Accordo punta, inoltre, a promuovere la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale (articolo 5), nonché la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e *post*-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche (articolo 6), oltre a prevedere l'impegno, nei limiti della disponibilità dei fondi, per la erogazione di borse di studio per studenti e laureati per studi e ricerche a livello universitario, *post*-universitario o presso altre istituzioni accademiche nel campo delle belle arti, dell'archeologia e della linguistica (articolo 7). Il testo prevede, su base di reciprocità, la facilitazione e la promozione di attività delle istituzioni culturali dei due Paesi (articolo 8), nonché l'incoraggiamento alla cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili (articolo 9). Per valutare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica è prevista l'istituzione di un'apposita commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due capitali (articolo 10) e preposta anche a stabilire le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste dall'Accordo (articolo 11). Da ultimi gli articoli 12 e 13 stabiliscono le modalità dell'entrata in vigore dell'Accordo ed esprimono la volontà delle Parti sulla sua durata illimitata.

Chiarisce che il provvedimento in esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Laos, il testo del disegno di legge

di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione Affari esteri del Senato in data 28 giugno 2017, ma non vide completato il proprio *iter* di esame. Il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, d'iniziativa del senatore Petrocelli, presidente della Commissione Affari esteri del Senato, consta di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, all'entrata in vigore. In particolare, l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Il comma 1 autorizza la spesa di 220.000 euro annui per il 2018 e 2019, nonché di 249.190 euro annui a decorrere dal 2020. Il medesimo comma 1 specifica che tale autorizzazione di spesa è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-10 dell'Accordo in esame. A tale proposito, l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riporta una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle restanti disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottolinea che l'accordo cui si riferisce il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica in esame è stato sottoscritto addirittura nel 2003, rimarcando come quello del ritardo con cui l'Italia ratifica gli accordi che sottoscrive sia un problema vecchio e non di poco peso, dato che le circostanze che conducono alla stipula di accordi possono in tempi così lunghi mutare. Auspica pertanto una maggiore sollecitudine da parte del Governo nell'adozione delle iniziative conseguenti agli accordi che sottoscrive, a cominciare dalla richiesta dell'autorizzazione parlamentare alla loro ratifica, quando necessaria.

Federico MOLLICONE (FdI) ritiene che, prima di esprimere il parere, la Commissione dovrebbe svolgere un'istrut-

toria più approfondita sull'accordo con il Laos oggetto della ratifica, tanto più in considerazione del fatto che si tratta di un accordo del 2003.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) reputa opportuno avere un quadro completo degli accordi e dei trattati di interesse della Commissione cultura che devono essere ancora ratificati. Rileva che troppe volte vengono ratificati con eccessivo ritardo accordi culturali importanti, che prevedono per esempio iniziative formative o di scambio, e che questo ritardo fa sì che gli impegni presi dalle parti perdano di significato per via del cambiamento dei rapporti internazionali e delle circostanze che hanno condotto alla loro stipula. Ritiene, inoltre, che il Governo dovrebbe farsi parte attiva e ripensare il contenuto degli accordi, anziché perpetuare schemi di accordi spesso datati, che riflettono una certa inerzia contenutistica.

Daniele BELOTTI (Lega) sollecita da parte di tutti un atteggiamento meno passivo nei confronti dei progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali e una maggiore attenzione al loro contenuto, specialmente con riferimento agli oneri finanziari, al fine di evitare che il loro esame si trasformi in un mero automatismo procedurale.

Valentina APREA (FI) condivide quanto asserito dai colleghi che l'hanno preceduta in merito all'esigenza di evitare ritardi nelle ratifiche e di prestare la dovuta attenzione al contenuto degli accordi internazionali, tuttavia osserva che gli accordi internazionali servono spesso ad agevolare le attività e il lavoro di tanti connazionali residenti in altri Paesi e che la piena comprensione del loro significato sul piano delle relazioni internazionali presuppone la valutazione di situazioni e il possesso di informazioni che sono possibili al solo Ministero degli affari esteri. Ritiene pertanto inopportuno rallentare o ostacolare un processo di ratifica le cui impli-

cazioni non sono del tutto chiare a questa Commissione.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, si riserva di formulare una proposta di parere in altra seduta, per dar modo ai deputati interessati di svolgere gli approfondimenti necessari sull'accordo in esame.

Giorgia LATINI (Lega), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 10.35.

Proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico.

Nomina n. 11.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricorda che l'Istituto nazionale del dramma antico opera come fondazione culturale dal 1998 e che con il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, l'istituto, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, è stato trasformato in fondazione.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 1° marzo 2018 è stato approvato lo Statuto della Fondazione, la quale, in base all'articolo 2 dello Statuto, persegue le seguenti finalità: *a)* coordinare a livello nazionale l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e la-

tino, nonché di altre attività culturali ed artistiche ad esso relative; *b)* provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi teatrali greci e latini presso il teatro greco di Siracusa e in altri teatri di pietra e presso ambienti di particolare rilievo culturale; *c)* curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati della Fondazione; *d)* curare l'archivio e la biblioteca dell'Istituto; *e)* provvedere al mantenimento e allo sviluppo delle attività espositive e museali dell'Istituto, con sede in Siracusa; *f)* provvedere al mantenimento e allo sviluppo dell'Accademia del Dramma Antico « Giusto Monaco » e « Fernando Balestra »; *g)* provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studio e di ricerca sui temi della classicità greca e latina e sul teatro classico; *h)* attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide; *i)* promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina; *j)* agevolare la partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, favorendo la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università; *k)* promuovere la più ampia diffusione delle proprie attività e del proprio patrimonio storico culturale anche a livello comunitario e internazionale.

Ricorda che sono organi dell'Istituto nazionale del dramma antico il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. La durata degli organi collegiali è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Esso è composto dal Sindaco di Siracusa, che è anche il presidente dell'Istituto; da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, con funzioni di consigliere delegato; da un consigliere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; da un consigliere, designato dalla Regione Sicilia; e da un consigliere in rap-

presentanza di partecipanti privati. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora gli apporti dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.

Riferisce, quindi, che il Ministro dei beni e delle attività culturali, in data 27 novembre 2018, ha comunicato che il consigliere delegato ingegner Francesco Pinelli è dimissionario e che è sua intenzione procedere, in sua sostituzione, alla nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata, che diventerebbe quindi consigliere delegato in seno al Consiglio di amministrazione. Nella sua lettera il Ministro Bonisoli aggiunge che nella scelta della dottoressa Sgarlata ha tenuto in considerazione la sua profonda e qualificata esperienza e competenza professionale e le sue comprovate capacità organizzative e gestionali.

Per il profilo della dottoressa Mariarita Sgarlata, infine, rinvia al *curriculum* che è stato trasmesso dal Ministro insieme alla richiesta di parere.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina, in considerazione del profilo senza dubbio qualificato della candidata.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiede che, come per le precedenti proposte di nomina, non si proceda alla votazione il giorno stesso dell'inizio dell'esame, essendo necessario del tempo per consentire ai gruppi di riflettere adeguatamente sulla posizione da tenere.

Federico MOLLICONE (FdI), premesso che il nome proposto dal ministro Bonisoli per la nomina ha un *curriculum* rispettabile e che le considerazioni che svolgerà hanno carattere generale e nessun riferimento alla persona di cui si tratta oggi, rileva che ancora una volta in materia di nomine pubbliche le proposte del Governo ricadono su personalità attive in politica, e in particolare provenienti dall'area del Partito democratico. In particolare, la persona designata risulta aver svolto attività politica nelle file del Partito democratico, prima di diventare consigliere del ministro

Bonisoli. Chiede quindi alla maggioranza e al Governo di essere più coerenti e di informare gli atti che compiono alle promesse della campagna elettorale, nella quale hanno tanto sbandierato l'annuncio del cambiamento, salvo poi seguire, quando si tratta di scegliere le persone cui affidare incarichi pubblici, le logiche più tipiche del passato. Conclude, auspicando proposte di nomina riferite a nomi nuovi, liberi da connotazioni politiche, e invocando una presa di posizione della Commissione su questo punto, al posto di una mera presa d'atto, per mandare un vero e chiaro segnale di cambiamento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) fa presente che il suo gruppo, pur riconoscendo le competenze professionali della candidata, ha chiesto più tempo per poter esprimere un giudizio più consapevole.

Paolo LATTANZIO (M5S), rivolgendosi al deputato Mollicone, puntualizza che quella del Movimento 5 Stelle è una storia recente, che si sta arricchendo con l'esperienza sul campo. Sottolinea che le posizioni del Movimento sono distanti da quelle del Partito democratico, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia; tuttavia, le competenze professionali non hanno un marchio politico e vanno oltre ogni logica di appartenenza partitica. Ritiene quindi che la valutazione del *curriculum* debba prevalere sulle considerazioni connesse all'attività politica svolta in passato dalla persona proposta per la nomina.

Alessandro MELICCHIO (M5S), associandosi alle considerazioni del deputato Lattanzio, rimarca che la cultura non ha e non deve avere un connotato politico e che la proposta di nomina in esame non va quindi valutata in una prospettiva di pregiudizio politico.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, associandosi ai deputati Lattanzio e Melicchio, rileva che chiunque esamini il *curriculum* della candidata non può non riconoscerne la competenza professionale e sottolinea che proprio questa compe-

tenza ha già meritato all'interessata la nomina a consigliere del Ministro dei beni e delle attività culturali. Conclude affermando che la scelta va pertanto ritenuta valida a prescindere dal passato politico.

Federico MOLLICONE (FdI) ribadisce che, pur nel rispetto della composizione magmatica del Movimento 5 Stelle, la nomina della dottoressa Sgarlata non può essere vista altrimenti che come una scelta politica nel senso più stretto del termine. Dopo aver ricordato che lo statuto del Movimento non consente a chi è già stato esponente di altri partiti la partecipazione alle primarie, trova contraddittorio che un incarico come quello in esame possa essere conferito a un soggetto che non solo è stato componente attivo di un preciso partito, ma per di più di un partito sempre avversato dal Movimento 5 Stelle nella precedente legislatura.

Maria MARZANA (M5S) ritiene che il deputato Mollicone stia facendo confusione tra gli aspetti politici e quelli tecnici legati alla proposta di nomina in esame. Il motivo della scelta va attribuito esclusivamente alle competenze professionali della candidata, che già le erano valse la nomina a consigliere del Ministro dei beni e delle attività culturali.

Federico MOLLICONE (FdI) ribadisce ancora una volta che la scelta effettuata dal ministro è da ritenersi meramente politica, in quanto premiale rispetto al passaggio della candidata dal Partito democratico al Movimento 5 Stelle.

Giorgia LATINI (Lega), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 11.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 e 20 novembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, riferisce nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) in merito all'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo sul tema del patrimonio culturale europeo, cui ha partecipato il 19 e 20 novembre scorsi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 11.20.

5-00981 Bucalo: Sul rinvio della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici per i concorrenti della Regione Sardegna.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FdI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, in quanto, a suo avviso, è stato violato il principio sancito dalla giurisprudenza consolidata dell'unicità ed identità delle prove delle procedure concorsuali, con conseguente disparità di trattamento dei candidati.

5-00639 Casa: Sulle prove selettive per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina, chirurgia e odontoiatria.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittoria CASA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che ha ristabilito in modo articolato il principio dell'imparzialità e della trasparenza delle prove.

5-00649 Bordo e Piccoli Nardelli: Sul mancato svolgimento di un evento in memoria delle leggi razziali presso il liceo classico « Fiano-Leccisotti » di Torremaggiore (FG).

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta e dell'indagine svolta, che ha garantito lo svolgimento dell'incontro, dando così il giusto rilievo ad una testimonianza preziosa per la costruzione di una solida coscienza civica nelle giovani generazioni.

5-00802 Pettarin: Sull'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica tra le materie curricolari delle scuole.

Luigi GALLO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'interrogazione, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

5-00953 Toccafondi: Sul futuro degli istituti tecnici superiori.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta nella parte in cui viene confermato il sostegno del Governo agli istituti tecnici superiori. Ritiene non banale la questione legata alla denominazione degli istituti e dei corsi, che andrebbe modificata in quanto non facilmente associabile a una specializzazione post-diploma. Rileva l'ottimo funzionamento degli istituti, pur se di recente istituzione, i quali offrono ottime prospettive di lavoro ai giovani. Ricorda che sono coinvolti migliaia di studenti e di imprese e che l'80 per cento dei diplomati trova in tempi rapidi un lavoro coerente con la formazione.

Prende atto positivamente delle iniziative amministrative intraprese dal Ministero per la promozione e lo sviluppo degli ITS. Si dichiara, invece, preoccupato in relazione alla nomina del dirigente generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, non condividendo la scelta di cambiamento al vertice della direzione, che aveva dimostrato di lavorare in modo apprezzato anche dal nuovo Governo, dato che questo ha confermato gli indirizzi in materia di ITS. Si dichiara perplesso in merito alle scelte afferenti ulteriori attività della filiera formativa professionalizzante, che, a suo avviso, potrebbero sovrapporsi a quanto già previsto in capo agli ITS.

Conclude, rilevando una mancanza di chiarezza nelle intenzioni del Governo in merito agli ITS. Osserva infatti che il disegno di legge di bilancio, al comma 238 del testo approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato, prevede una ripartizione delle risorse per gli ITS legata ai rendimenti del passato. Non è quindi chiaro se il Governo intenda stimolare o meno la crescita e lo sviluppo di questo tipo di Istituti e di percorsi formativi.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO 1

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 e 20 novembre 2018.

Il 19 e 20 novembre si è svolto a Bruxelles un incontro interparlamentare, organizzato dalla Commissione Cultura ed Istruzione (CULT) del Parlamento europeo, sul tema del patrimonio culturale europeo. Per la Camera dei deputati è intervenuto il Presidente della Commissione cultura, scienza ed istruzione, on. Gallo (M5S), per il Senato il Presidente della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, sen. Pittoni (Lega-Salvini Premier-Partito sardo d'azione).

Nella prima giornata si sono svolti tre *workshop* paralleli, relativi rispettivamente a Cultura ed identità, Preservare, conservare e restaurare il patrimonio culturale, Patrimonio culturale ed istruzione.

Nella seconda giornata un relatore per ciascun panel ha riportato i principali elementi emersi durante i *workshop* ed ha avuto luogo l'intervento del Commissario europeo per l'educazione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics.

La sessione plenaria è stata introdotta dagli interventi dell'Ambasciatore austriaco Kornfeind, in rappresentanza della Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, e del Direttore generale per l'educazione, la cultura, la gioventù e lo sport della Commissione europea (DG EAC) Themis Christophidou.

L'Ambasciatore Kornfeind si è soffermato sulla dimensione sociale ed economica del patrimonio culturale e ha ricordato le principali iniziative della Presidenza austriaca. La relatrice ha menzionato in particolare la Conferenza europea per la politica architeturale, incentrata sull'architettura di alta qualità, e la Conferenza di Vienna del prossimo 6 dicembre che chiuderà l'Anno del patrimonio culturale. In tale ultima occasione, la Commissione europea presenterà il Piano di azione per il patrimonio culturale che

costituirà il seguito dell'Anno del patrimonio culturale. L'Ambasciatore ha inoltre richiamato la Conferenza di Vienna sull'uso delle tecnologie nell'ambito culturale, evidenziando le grandi potenzialità offerte dall'economia digitale per la divulgazione dei contenuti culturali.

Il Direttore generale Christophidou ha ricordato i risultati dell'Anno del patrimonio culturale, nell'ambito del quale si sono finora svolti oltre 11.000 eventi che hanno raggiunto più di 6 milioni di persone. Il relatore ha introdotto il tema della conservazione e del restauro del patrimonio culturale, che costituirà oggetto di una Conferenza a Venezia. In tale occasione, si proporranno nuovi principi per la conservazione del patrimonio culturale, che saranno sottoposti a una consultazione pubblica nel 2019. Il rappresentante della Commissione ha quindi affrontato il tema della promozione del turismo sostenibile e della tutela dei beni naturali, nell'ambito della rete Natura 2000, oltre che il tema della promozione dell'ecoturismo. Con riferimento alla diffusione dei valori del patrimonio culturale presso i giovani, ha quindi illustrato alcune iniziative della Commissione nel settore dell'educazione, quali l'avvio degli *e-twinning* per coinvolgere insegnanti e studenti attorno al tema del patrimonio culturale, e le opportunità offerte in nell'ambito del programma *Erasmus+*.

L'europarlamentare italiana Silvia Costa (S&D) ha riportato i principali spunti emersi nel primo panel su Cultura ed identità. In esso si è registrato un dibattito sulla nozione di identità culturale europea, sulla cui stessa esistenza sono stati espressi dubbi (in particolare da parte del parlamentare svedese). L'onorevole Costa ha tuttavia ribadito come l'Europa abbia una tradizione secolare di identità cultu-

rale europea e come tale nozione non sia in contrasto con la diversità culturale. Tale approccio dovrebbe informare i programmi scolastici, attraverso in particolare l'inserimento della storia europea nell'ambito dell'educazione. La relatrice ha quindi lanciato un appello ai parlamentari nazionali per la ratifica della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società. Rispetto all'Anno del patrimonio culturale si è soffermata sulla necessità di un *follow-up*, attraverso una governance multilivello e utilizzando i fondi disponibili nell'ambito del programma Europa Creativa.

Il tema della diversità culturale nell'ambito di una nozione comune di identità europea è stata ripresa nel corso del dibattito. Il parlamentare portoghese ha inoltre introdotto il tema della diversità linguistica e del ruolo della traduzione di creazione di valori culturali. Alcuni parlamentari hanno illustrato le iniziative adottate a livello nazionale nell'ambito dell'Anno del patrimonio culturale. La parlamentare serba, richiamando i danni prodotti al patrimonio culturale serbo durante la guerra del Kosovo, ha posto con forza la questione politica dell'inaccettabilità della candidatura del Kosovo a membro dell'UNESCO.

L'europarlamentare rumeno Diaconu (ALDE) ha riferito sul secondo panel, incentrato sul tema Preservare, conservare e restaurare il patrimonio culturale. Il dibattito si è in particolare concentrato sull'importanza della solidarietà ai fini della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato, sull'uso dei fondi strutturali per la sua conservazione, sulla necessità di interventi di tutela specifici per le zone rurali e per i siti archeologici. Successivamente, un rappresentante della Confederazione delle organizzazioni nazionali dei conservatori-restauratori (ECCO) ha illustrato il ruolo della Confederazione di promuovere la professione del conservatore-restauratore e di fissare standard e buone pratiche a livello europeo.

Nel dibattito, i parlamentari hanno illustrato le iniziative adottate a livello na-

zionale per la tutela del patrimonio culturale. Il parlamentare cipriota, pur riconoscendo che la Convenzione internazionale sul patrimonio dell'umanità ha offerto un ottimo esempio di cooperazione tra Grecia, Turchia e Cipro, ha espresso preoccupazioni per la tutela del patrimonio culturale nella zona occupata dai turchi, chiedendo all'UE di mobilitarsi in particolare per la restituzione di alcune icone presenti in tali territori alla Chiesa ortodossa cipriota.

Il Presidente Gallo ha osservato come gli investimenti in cultura ed istruzione sono suscettibili di creare un nuovo modello economico, di cui l'Europa ha disperatamente bisogno nell'attuale fase di crisi esistenziale e storica. Esistono dati che mostrano come, anche nelle fasi di crisi, la cultura è un fattore resiliente, che crea sviluppo ed occupazione. Occorrerebbe quindi superare gli attuali vincoli di bilancio per gli investimenti in cultura ed istruzione.

La Vicepresidente della Commissione CULT, onorevole Verheyen (Germania, PPE), ha infine illustrato i lavori del terzo panel su Patrimonio culturale ed istruzione. Il legame tra patrimonio culturale ed educazione può essere declinato nelle due direzioni, da un lato, dell'uso dell'istruzione per informare e formare sul patrimonio culturale, dall'altro del ruolo del patrimonio culturale come strumento di educazione. La relatrice si è quindi soffermata sugli strumenti finanziari utilizzabili per rafforzare tale legame (in particolare Europa creativa ed *Erasmus+*) e sulla necessità di progetti a lungo termine in sinergia con l'UNESCO. L'onorevole Verheyen ha quindi evidenziato la necessità di inserire competenze sul patrimonio culturale nell'ambito del percorso scolastico, di favorire la mobilità dei giovani, di integrare l'educazione formale con contesti di educazione informale.

Successivamente, un ricercatore dell'*Université libre de Bruxelles* (ULB), evidenziando la necessità di uno sforzo per una maggiore sinergia tra patrimonio culturale ed educazione, ha chiesto ai parlamentari nazionali di adottare iniziative per l'inse-

rimento del patrimonio culturale nei curricula scolastici sia formali sia informali e per una chiara definizione di patrimonio culturale, nonché un impegno ad una maggiore divulgazione di buone pratiche e per la formazione.

Nel corso del dibattito è stato ripreso il tema dell'inserimento della formazione artistica e musicale nei curricula scolastici. A tal fine, il parlamentare francese ha richiamato recenti iniziative adottate a livello nazionale e locale per l'integrazione dei curricula scolastici già dalla scuola dell'infanzia. Il Presidente Gallo ha osservato che l'obiettivo di sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 165 del TFUE, presuppone lo sviluppo di modelli pedagogici comuni, che facendo leva sulla nostra storia, contribuiscano a costruire l'identità europea. Richiamando osservazioni contenute nei documenti finali approvati dalla Commissione cultura della Camera sulle recenti proposte della Commissione europea in materia di cultura, ha quindi ripreso il dibattito sul ruolo dell'istruzione informale e della visita dei siti culturali nel-

l'immersione culturale e la necessità di indicare obiettivi più puntuali in materia di formazione degli insegnanti.

L'incontro si è concluso con l'intervento del Commissario Navracsic, il quale ha illustrato il portale Europeana, progetto lanciato dalla Commissione per la digitalizzazione del patrimonio culturale, che contiene oltre 58 milioni di documenti provenienti da oltre 3500 istituzioni. Il Commissario ha inoltre ricordato l'impegno del Parlamento europeo per promuovere modelli imprenditoriali innovativi nella gestione del patrimonio culturale da parte dei privati e per la tutela dei siti storici, richiamando in particolare un progetto pilota per l'individuazione di buone prassi al fine di tutelare i cimiteri ebraici. Si è inoltre soffermato sul Piano di azione che la Commissione presenterà a Vienna come *follow-up* dell'Anno del patrimonio culturale, il quale individuerà una serie di azioni prioritarie, tra le quali lo sfruttamento delle potenzialità offerte da scienza e innovazione. Ha infine ribadito l'impegno dell'attuale Commissione per la cultura, che si è tradotto anche nell'aumento delle dotazioni del programma Europa Creativa.

ALLEGATO 2

5-00981 Bucalo: Sul rinvio della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici per i concorrenti della Regione Sardegna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come Le è noto, il Sindaco di Cagliari, per prevenire qualsiasi rischio idrogeologico dovuto all'allerta meteo, ha disposto, con ordinanza n. 62 del 17 ottobre 2018, pubblicata *on-line* nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché di tutte le scuole, dalle ore 0:00 alle ore 23:59 del 18 ottobre 2018.

Lo ricordo, il giorno 18 ottobre era la data in cui era stato fissato lo svolgimento della prova scritta del concorso per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico.

L'ordinanza del sindaco è stata anticipata, informalmente, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Sardegna solo alle ore 19.30 del 17 ottobre.

Corre l'obbligo precisare che, dovendo svolgersi la prova tramite computer in apposite aule informatiche messe a disposizione dalle singole istituzioni scolastiche, previamente individuate da ciascun Ufficio scolastico regionale e dotate di attrezzature informatiche appositamente collaudate, è stato inevitabile disporre il rinvio per la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del bando.

Quest'ultimo, infatti, come peraltro da lei richiamato, prevede che « qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti ».

Il rinvio per la regione Sardegna è stato valutato anche alla luce delle esigenze organizzative di tutta l'amministrazione scolastica nazionale, centrale e periferica, che, com'è noto, è stata per mesi impegnata nella preparazione di una prova che ha implicato il coinvolgimento di centinaia di istituzioni scolastiche su tutto il territorio nazionale e del relativo personale e, soprattutto, delle migliaia di candidati che, in procinto di sostenere la prova nel resto d'Italia, si erano già organizzati, affrontando, a volte, spese anche rilevanti per poter raggiungere le sedi d'esame.

Per tali ragioni l'amministrazione con piena coscienza dell'assoluta priorità di salvaguardare il ragionevole affidamento dei candidati di poter svolgere la prova nel resto del Paese, dopo un'attenta e un'equa ponderazione degli interessi coinvolti, non ha ritenuto opportuno rinviare la prova anche nelle altre regioni, a poche ore dallo svolgimento della stessa.

In merito al tema dell'equivalenza della prova scritta che verrà svolta dai candidati della regione Sardegna, concludo precisando che essa sarà attestata dal Comitato tecnico in quanto i quesiti verranno scelti tra quelli della banca dati già predisposti e non utilizzati per la prova del 18 ottobre.

In ogni caso, il 13 dicembre sarà assicurata dal Comitato tecnico scientifico l'equivalenza delle prove rispetto a quelle già somministrate lo scorso 18 ottobre.

ALLEGATO 3

**5-00639 Casa: Sulle prove selettive per l'ammissione al corso di laurea
magistrale in medicina, chirurgia e odontoiatria.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo alla Sua interrogazione ribadendo quanto da Lei già ricordato, ovvero, che l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 337 del 2018 prescrive che sia fatto assoluto divieto ai candidati che partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea, a pena di esclusione, di « interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, *smartphone*, *smartwatch*, *tablet*, auricolari o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiali di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione ».

Posto ciò, quanto allo specifico episodio sulle presunte irregolarità che sarebbero avvenute presso l'Università di Catania nello svolgimento della prova di accesso per l'anno accademico 2018/19 ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, questo Ministero ha chiesto all'Ateneo di Catania una relazione su quanto accaduto.

Espongo, pertanto, quanto riferito nella succitata relazione trasmessa in data 1° ottobre 2018 dallo stesso Ateneo.

L'Università comunica che contestualmente alle operazioni di identificazione è stato effettuato il controllo degli effetti personali di tutti i candidati e il deposito del materiale non ammesso in aula presso appositi spazi esterni alla sede d'esame. Gli effetti personali sono stati custoditi per tutta la durata della prova dal personale di vigilanza in servizio. A tali spazi è stato permesso l'accesso esclusivamente attra-

verso dei *metal detector* installati all'entrata di ognuno dei piani e padiglioni del centro fieristico ove si è svolta la prova.

Dalla relazione si evince anche che, a causa delle continue lamentele dei candidati per il mancato funzionamento dei condizionatori e per la eccessiva temperatura dell'aula, il presidente della commissione di garanzia, consultati lo *staff* organizzativo e lo *staff* della sicurezza, ha autorizzato lo spostamento dell'intero settore V, sito nel padiglione C del complesso fieristico presso il primo piano del padiglione F1, adeguatamente condizionato.

Nella relazione viene anche dato conto di tutte le opportune cautele adottate nel corso del trasferimento dall'aula. Dalla relazione si evince, infatti, che tale spostamento è avvenuto nei tempi previsti e sotto l'attento e diretto controllo della commissione e del personale di vigilanza. I candidati non sono rientrati in possesso dei loro effetti personali, che sono rimasti in custodia presso il deposito bagagli del padiglione C.

Quanto alla questione da Lei evidenziata della collocazione di 19 studenti dell'Ateneo di Catania tra i migliori cento candidati, sempre secondo quanto dichiarato dall'Ateneo, attraverso il controllo che la stessa Università asserisce di aver effettuato sul punteggio ottenuto dai partecipanti alla prova, è emerso che solo 3 su 19 candidati risultano essere stati assegnati al settore V, sito nel padiglione C del complesso fieristico.

Secondo quanto attestato dall'Ateneo nella relazione non sussistono altresì elementi che avvalorino picchi di consulta-

zione del motore di ricerca *Google* durante lo svolgimento della prova da parte dei suddetti candidati.

Tanto premesso, fermi gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari nelle opportune sedi, laddove dovessero contestarsi condotte repressibili a carico di singoli, non si rilevano, da quanto attestato nel verbale d'aula prodotto dall'Ateneo di Catania, forme di irregolarità tali da determinare l'annullamento anche solo parziale della prova.

Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto riferito dall'università, l'eventuale utilizzo, da parte di uno o più candidati, di strumenti non consentiti, giustificherebbe l'esclusione (una volta che fosse stato definitivamente accertato) dei soli autori della violazione, e dunque un annullamento selettivo delle prove, ma non già un annullamento generalizzato dell'intera procedura, che andrebbe a danno di quanti si sono preparati correttamente e comportati coscienziosamente.

ALLEGATO 4

5-00649 Bordo e Piccoli Nardelli: Sul mancato svolgimento di un evento in memoria delle leggi razziali presso il liceo classico « Fiano-Leccisotti » di Torremaggiore (FG).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Questo Ministero ha provveduto ad acquisire informazioni dall'Istituzione scolastica interessata, tramite il competente Ufficio scolastico regionale, in ordine ai fatti da Lei rappresentati.

Il dirigente scolastico, con nota del 17 ottobre scorso, ha riferito, di aver convocato il consiglio di classe della 5B dell'istituto scolastico in argomento a seguito della richiesta di una docente, il quale ha proposto di invitare lo scrittore Roberto Matatia, autore del libro « *I vicini scomodi* ».

Il dirigente scolastico ha precisato, altresì, che nessun progetto è stato formalizzato alla data del richiamato consiglio

di classe e che, malgrado ciò, la proposta di intervento dell'autore del libro è stata inserita, comunque, nel piano formativo della classe.

Concludo rassicurandola sul fatto che il dirigente scolastico ha comunicato che darà conferma all'autore del libro dell'incontro e che questo è già stato programmato per la prima data utile, individuata nella giornata del 15 febbraio 2019.

Questo consentirà allo scrittore di portare la sua preziosa testimonianza nello sforzo comune di costruire una solida coscienza civica e democratica nelle giovani generazioni.

ALLEGATO 5

5-00953 Toccafondi: Sul futuro degli istituti tecnici superiori.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo, preliminarmente, rassicurandola sul fatto che questo Ministero intende consolidare il processo già avviato sostenendo sempre più i percorsi degli ITS per formare Istituti Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del nostro Paese.

Al riguardo, ricordo che già con il decreto ministeriale n. 394 del maggio 2018, sono stati approvati, tra l'altro, i programmi di sviluppo nazionale del sistema ITS che hanno, tra gli obiettivi strategici, il potenziamento della sinergia fra ITS ed imprese, in particolare a livello di progettazione di percorsi formativi.

Sottolineo che la progettazione è volta proprio a sperimentare anche nuove metodologie didattiche per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, finalizzate a incrementare nei giovani le competenze abilitanti all'uso di strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa, in coerenza con la rapida evoluzione del mercato del lavoro.

Scendendo nel dettaglio, aggiungo che, il MIUR ha intrapreso numerose iniziative per la promozione e lo sviluppo degli ITS che di seguito riporto:

Progetto I.T.S. 4.0: il progetto ha coinvolto tutte le Fondazioni con le attività previste nel Piano nazionale « Italia 4.0 », finalizzato alla realizzazione della digitalizzazione dei processi produttivi delle PMI e delle grandi imprese;

Attività di orientamento e promozione: per rafforzare la filiera formativa professionalizzante, e in particolare l'istruzione Tecnica Superiore, sono stati già

realizzati n. 34 eventi in ogni regione rivolti a tutti gli studenti e docenti degli Istituti Tecnici e Professionali nonché a quelli degli altri Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, alle loro famiglie e alle imprese. Per le stesse finalità sono in fase di programmazione analoghe attività di orientamento per il prossimo anno;

Azioni di comunicazione: per valorizzare gli Istituti Tecnici Superiori questo Ministero ha attivato un progetto di comunicazione per una divulgazione multicanale a livello nazionale che susciti l'interesse degli studenti, il livello di conoscenza delle famiglie, dei docenti delle Scuole Secondarie e dei principali potenziali attori del sistema;

Revisione delle figure nazionali di riferimento per filiera: effettuata da un apposito Comitato Tecnico Scientifico, afferente a una Fondazione ITSI, nel maggio scorso ha avviato una ridefinizione ed un aggiornamento delle figure nazionali di riferimento e delle relative competenze (per ogni area tecnologica e con il coinvolgimento di oltre 700 imprese) in esito ai percorsi formativi ITS, in linea con le competenze richieste dal mondo produttivo, secondo le strategie « Industria 4.0 » e « Strategia nazionale di specializzazione intelligente »;

Gara europea per l'assistenza tecnica: nell'ambito dei PON 2014/2020 « Per la scuola » è in fase di valutazione finale la gara per l'affidamento di un servizio di ricerca e supporto, quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante con particolare riferimento alle

competenze richieste dal mondo produttivo e dai processi innovativi introdotti dal Piano nazionale Impresa 4.0. L'azione di sistema è finalizzata al consolidamento e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle attività degli Istituti Tecnici Superiori, alla realizzazione di raccordi organici e stabili con il sistema universitario e i centri di ricerca e innovazione pubblici e privati, e alla più proficua interazione con i sistemi produttivi territoriali.

Per quanto attiene alle risorse assegnate agli ITS, per l'esercizio finanziario 2018 sono stati stanziati:

circa 12Ml e mezzo tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45 della legge 107 del 2015;

10.000.000,00 ripartiti sulla base dei programmi di sviluppo definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca n. 394 del maggio 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 205/2017. La stessa disposizione ha previsto l'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Inoltre ricordo che in sede di esame della legge di bilancio per l'anno 2019 è stato approvato un emendamento parlamentare volto a semplificare la procedura di assegnazione delle risorse agli ITS.

In ultimo, venendo al quesito circa la nomina del dirigente dell'Ufficio V – Istruzione Tecnica Superiore – della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, comunico che l'iter per la suddetta nomina si è concluso con il conferimento dell'incarico al candidato risultato vincitore della procedura comparativa seguita da apposita commissione di valutazione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di REF Ricerche S.r.l., della Fondazione AMGA e di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, del Sindacato di Base USB, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e della Federazione ANIMA 105

ERRATA CORRIGE 105

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di REF Ricerche S.r.l., della Fondazione AMGA e di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.10 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.55 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, del Sindacato di Base USB, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e della Federazione ANIMA.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 16.20 alle 18.37.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 107 del 5 novembre 2018, a pagina 80, seconda colonna, quarta riga, aggiungere il seguente periodo: « **La seduta termina alle 13.** ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di TIM Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Wind Tre Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
AVVERTENZA	107

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di TIM Spa.

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Francesco RUSSO, *Direttore Affari Pubblici di TIM Spa*, e Enrico Maria BAGNASCO, *Responsabile Gestione Portfolio prodotti tecnologici di TIM Spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Deborah BERGAMINI (FI), Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Massimiliano CAPITANIO (Lega), Mauro ROTELLI (FdI), Mirella LIUZZI (M5S), Diego SOZZANI (FI) e Alessandro MORELLI, *presidente*.

Francesco RUSSO, *Direttore Affari Pubblici di TIM Spa*, e Enrico Maria BAGNASCO, *Responsabile Gestione Portfolio prodotti tecnologici di TIM Spa*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di TIM Spa per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.

Audizione di rappresentanti di Wind Tre Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Massimo ANGELINI, *Direttore delle Pubbliche relazioni di Wind Tre Spa*, Enrico BARSOTTI, *Direttore dell'Ufficio dell'Amministratore delegato di Wind Tre Spa*, e Benoit HANSEN, *Direttore della Rete di Wind Tre Spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Bernardo MARINO (M5S), Federica ZANELLA (FI), Mauro ROTELLI (FdI), Vincenzo BRUNO BOS- SIO (PD) e Alessandro MORELLI, *preside- nte*.

Massimo ANGELINI, *Direttore delle Pubbliche relazioni di Wind Tre Spa*, Benoit HANSEN, *Direttore della Rete di Wind Tre Spa*, e Enrico BARSOTTI, *Di-*

rettore dell'Ufficio dell'Amministratore de- legato di Wind Tre Spa, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisa- zioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, rin- grazia i rappresentanti di Wind Tre Spa per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della se- duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice della strada.
C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	108
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, sulle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) ..	124

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dell'atto del Governo n. 55 recante « Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario » predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017.

Ricorda che il termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di delega) scadeva il 21 novembre 2018.

L'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Go-

verno con la legge di delegazione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea », al comma 3, terzo periodo, indica in quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo scade quindi il 31 dicembre 2018.

Tuttavia il medesimo articolo 31, comma 3, al quarto periodo dispone che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Nello schema di decreto legislativo in questione, il termine per l'esercizio della delega è quindi prorogato al 21 febbraio 2019.

Espongono in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Lo schema di decreto legislativo in esame ha il suo presupposto normativo nell'articolo 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale prevede che nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione medesima. Sulla base di tale previsione, il Regolamento (CE) n. 40/94, codificato nel 2009 come Regolamento (CE) n. 207/2009, ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che opera in parallelo ai sistemi nazionali di protezione del marchio. Il marchio UE è valido in tutto il territorio dell'Unione e non è possibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. Il Regolamento del 2009 sul marchio europeo è stato modificato dal Regolamento (UE) n.

2424/2015 e successivamente codificato nel Regolamento (UE) n. 2017/1001/UE, il quale ha conseguentemente abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 207/2009. Il Regolamento (UE) n. 2017/1001/UE è stato poi integrato dal Regolamento delegato UE 2018/625 e attuato dal Regolamento di applicazione UE 2018/626.

Parallelamente all'istituzione di un sistema di protezione europeo dei marchi, la Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, poi codificata come Direttiva 2008/95/CE, ha introdotto norme volte ad armonizzare i sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa esistenti all'interno dei diversi Stati membri. Le Direttive in questione hanno trovato recepimento nella normativa italiana con il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131. La Direttiva n. 2015/2436, alla base dello schema di decreto, sancisce il principio per cui l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato debbano essere in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. Si prefigge pertanto di ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le principali norme procedurali in materia di registrazione del marchio d'impresa degli Stati membri, muovendosi in simmetria con il sistema del marchio UE di cui al Regolamento (CE) 2017/1001/UE. Quanto all'ambito di applicazione della Direttiva, esso è costituito da tutti i marchi d'impresa relativi a prodotti o servizi oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d'impresa individuali, marchi di garanzia o di certificazione, ovvero marchi collettivi in uno Stato membro o presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro. La direttiva, quindi, insieme al citato Regolamento 2017/1001/UE, costituisce il cosiddetto « pacchetto marchi », ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche

per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e la disciplina europea del marchio d'impresa dell'Unione europea. L'adozione, in sede UE, del suddetto pacchetto ha comportato di conseguenza l'adozione di un intervento legislativo nazionale volto al suo recepimento. L'articolo 3 della legge di delegazione europea 2016-2017 ha quindi delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/2436 e per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento sul marchio europeo (Reg. (UE) n. 2017/1001/UE).

Il citato articolo 3 della legge di delegazione europea ha disposto in particolare che la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, conformemente alle procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 dell'articolo 3 ha disposto che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, alcuni principi e criteri direttivi specifici. La lettera *a*) prevede che il Governo debba adeguare le norme del Codice della proprietà industriale (CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle previsioni della Direttiva 2015/2436 e del Regolamento (UE) 2424/2015, con abrogazione espressa delle disposizioni superate. La lettera *b*) dispone la salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative della Direttiva 2015/2436, anche attraverso decreti ministeriali di natura regolamentare di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate attraverso regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle norme contenute nel Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33. La lettera *c*) prescrive che il Governo è delegato ad introdurre, conformemente alla Direttiva 2015/2436, i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere

dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare, nel caso in cui l'uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, che gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati dalla Direttiva. La lettera *d*) stabilisce che il Governo debba prevedere, conformemente alla Direttiva, il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. La lettera *e*) sancisce che il Governo è delegato ad uniformare la disciplina dei marchi collettivi alle disposizioni in materia contenute nella Direttiva, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione. La lettera *f*) dispone che il Governo debba prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva 2015/2436 e al Regolamento n. 2424/2015, ed in particolare prevedere che: i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, costituiscano marchi di garanzia o di certificazione; possano essere titolari di un marchio di certificazione o garanzia le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di

garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza; le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati dalla direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda ed in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari ed in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio. La lettera *g*) stabilisce che, fatto salvo il diritto delle parti al ricorso davanti agli organi giurisdizionali, la delega dovrà prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa, da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del CPI, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse. La lettera *h*), infine, delega il governo a modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

Ricorda che la disciplina legislativa nazionale del marchio è fondata in generale sugli articoli 2569-2574 del codice civile e in via speciale sugli articoli 7-28 del citato Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, modificato dal decreto legislativo n. 131 del 2010.

Lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 37 articoli. Gli articoli da 1 a 32 apportano modifiche ed integrazioni al citato Codice della proprietà industriale, ai fini di un adeguamento delle disposizioni ivi contenute alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2015/2436. Quanto all'adeguamento del

Codice della proprietà industriale alla disciplina europea sul marchio dell'Unione europea, tale adeguamento ha carattere limitato nello schema in quanto la disciplina sul marchio europeo coesiste in parallelo a quella nazionale e ha carattere di immediata applicabilità. Nell'ordinamento interno peraltro già esistono disposizioni di coordinamento della normativa sul marchio nazionale, con la normativa sui marchio comunitario.

Gli articoli 1 e 20 novellano rispettivamente l'articolo 7 e l'articolo 156 del CPI, al fine di adeguarne le disposizioni all'eliminazione del requisito di rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi previsto dall'articolo 3 della Direttiva (UE) n. 2015/2436 e dal Regolamento marchi. Tale eliminazione dà luogo alla possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali o regionali, quali, ad esempio, i marchi sonori, di movimento, multimediali, e gli ologrammi, purché rappresentati in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile durevole e obbiettivo. Questi nuovi tipi di marchi e requisiti di rappresentazione sono stati introdotti e specificati dalla disciplina sulla protezione del marchio europeo, contenuta nell'articolo 3 del Regolamento 2018/626/UE di esecuzione del Regolamento marchi, mentre la Direttiva (UE) n. 2015/2436 non contiene definizioni dettagliate di tipi di marchio, né sancisce specifici requisiti di rappresentazione. Dunque, l'articolo 7 del CPI, come novellato dall'articolo 1 dello schema, prevede ora che possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, e ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione conferita al suo titolare. L'articolo 156, come novellato dall'articolo 20 dello schema, prevede, di conseguenza, che la domanda di registrazione del marchio deve contenere, anziché la riproduzione del marchio,

la rappresentazione dello stesso, con le modalità previste dall'articolo 7, e che i prodotti ed i servizi per i quali è chiesta la protezione devono essere identificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito di protezione richiesta. Nella relazione illustrativa al provvedimento, si precisa che i nuovi tipi di marchi ed i requisiti di rappresentazione indicati nell'articolo 3 del Regolamento marchi verranno parimenti definiti a livello nazionale in via secondaria, intervenendo sul regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto ministeriale n. 33 del 2010. Ciò appare conforme alla Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi dell'EUIPO, adottata nel 2018.

Con riferimento all'estensione del divieto di registrazione dei segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto, lo schema di decreto interviene con l'articolo 2 che modifica l'articolo 9 del CPI. La novella ha il fine di adeguare la disposizione a quanto disposto dall'articolo 4, par. 1, lettera e) della Direttiva (UE) n. 2015/2436, prevedendo ora che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni la cui forma o altra caratteristica è risultante dalla natura stessa dei prodotti, ovvero è necessaria per ottenere un risultato tecnico ovvero dà un valore sostanziale al prodotto.

Sul divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche intervengono l'articolo 6, l'articolo 24, comma 1, lettere *d*) e *g*), e l'articolo 29, comma 1, lettera *b*). In particolare l'articolo 6 apporta modifiche ed integrazioni all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del CPI, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 35, lettera *b*), dall'articolo 4, par. 1, lettere da *i*) a *l*) e dal considerando n. 15 della Direttiva. Sono inserite al comma 1 dell'articolo 14 quattro nuove lettere, da *c-bis*) a *c-quinquies*), disponendo che non possono costituire oggetto

di registrazione come marchio d'impresa: i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'UE, al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'UE o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'UE o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'UE relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; i segni che contengono o riproducono, nei loro elementi essenziali, una denominazione di varietà vegetale anteriore registrata conformemente alla legislazione UE o ad accordi internazionali di cui l'UE o lo Stato è parte, e che riguardano varietà vegetali della stessa specie o di specie apparentate. I suddetti divieti assoluti di registrazione vengono altresì inclusi: tra i motivi di opposizione alla registrazione e, a tal fine, l'articolo 24, comma 1, lettere *d*) e *g*) dello schema novella l'articolo 176 del Codice; tra i motivi di presentazione dell'istanza di nullità e, a tal fine, l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), dello schema inserisce, all'interno della nuova disciplina sulla decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati, di cui al nuovo articolo 184-*bis*, apposito richiamo. L'articolo 6, infine, modifica la previsione di cui al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 14 del CPI, la quale attualmente dispone che il marchio d'impresa decade per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo. Tale motivo di decadenza, in recepimento dell'articolo 35, lettera *a*), della Direttiva, viene riformulato nell'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli pre-

visti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo, contenuta nell'articolo 11 del Codice. La definizione di marchio collettivo attualmente riportata dal suddetto articolo 11 e dall'articolo 2570 del codice civile, è quella secondo la quale è collettivo il marchio la cui registrazione può essere ottenuta « da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi » che hanno poi la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. Inoltre, sempre secondo la vigente disciplina, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Il nostro ordinamento, dunque è già conforme alla Direttiva (UE) n. 2015/2436, la quale dispone l'obbligo per gli Stati membri di regolamentare i marchi collettivi come tipo specifico di marchio e prevede la cosiddetta « deroga geografica ». La disciplina di cui all'articolo 11 del Codice viene dunque solo in parte modificata dall'articolo 3, in ossequio al criterio direttivo di delega di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), della legge di delegazione, al fine di specificare, conformemente all'articolo 29, comma 2 della Direttiva, i soggetti legittimati ad ottenere la registrazione dei marchi in questione. Essi, vengono ora individuati nelle persone giuridiche di diritto pubblico e nelle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori e prestatori di servizi o commercianti – escluse le società di cui al libro V, Titolo V, Capi da V a VII del codice civile (S.p.A., S.A.S. e S.R.L.) – che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Viene inoltre specificato che i regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, allegati alla domanda di registrazione, debbono essere conformi ai requisiti propri di essi, contestualmente introdotti dall'articolo 21, che aggiunge a tal fine un nuovo comma

1-bis all'articolo 157 del Codice, in recepimento dell'articolo 30 della Direttiva. È introdotta, con riferimento alla possibilità che un marchio collettivo consista in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, la previsione per cui qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia di divenire membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento d'uso dello stesso.

L'articolo 4 introduce all'interno del Codice, con un nuovo articolo 11-*bis*, la disciplina del marchio di certificazione. L'introduzione di tale disciplina è nell'esercizio della facoltà concessa agli Stati membri, di cui agli articoli 27 e 28 della Direttiva e, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge di delegazione europea. La definizione di marchio di certificazione contenuto nella Direttiva è sostanzialmente identica a quella dell'articolo 83 del Regolamento marchi, ma con la differenza che nel marchio di certificazione UE è esplicitamente esclusa la provenienza geografica come elemento idoneo a qualificare il marchio di certificazione UE. Il comma 1 del nuovo articolo 11-*bis* consente che le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possano ottenere la registrazione di marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Viene inoltre previsto che i regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni debbano essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti propri dei regolamenti d'uso dei marchi di certificazione. Tali requisiti vengono contestualmente introdotti dallo schema in esame, con l'articolo 21, che aggiunge un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 157 del Codice. Si consente altresì che

un marchio di certificazione possa consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Viene da ultimo prevista una norma di rinvio a tutte le altre disposizioni del codice in quanto non contrastino con la natura dei marchi di certificazione.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 12 del CPI, essenzialmente volte ad un adeguamento terminologico della disciplina delle novità ivi contenuta alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della Direttiva.

L'articolo 7 interviene sulla data di decorrenza degli effetti della rinnovazione della registrazione, disponendo, con una novella all'articolo 15 del CPI, che essi decorrano dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente (anziché dalla data di scadenza della registrazione precedente), in simmetria con l'articolo 49, paragrafo 5 della Direttiva. L'articolo 8, intervenendo sulla disciplina della protezione temporanea accordabile con decreto ministeriale, di cui all'articolo 18, aggiorna la formulazione « decreto del Ministero delle attività produttive », con « decreto del Ministero dello sviluppo economico ».

L'articolo 9 integra la disciplina contenuta nell'articolo 20 del CPI sui diritti scaturenti dalla registrazione del marchio in capo al suo titolare, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge di delegazione europea. Le nuove

previsioni sono finalizzate a consentire ai proprietari dei marchi di combattere la contraffazione in modo più efficace, con particolare riferimento agli atti preparatori alla contraffazione e alle merci contraffatte in transito nello Stato. L'articolo 20 viene quindi novellato al fine: di prevedere, in attuazione dell'articolo 10, comma 6 della Direttiva, che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi; che il titolare del marchio, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c), dell'articolo 11 della Direttiva, possa vietare ai terzi di apporre il segno, oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni, anche sugli imballaggi, nonché vietare di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare. Nel medesimo articolo 20 vengono altresì introdotti due nuovi commi. Secondo il comma 2-bis, in recepimento dell'articolo 10, paragrafo 4 della Direttiva, il titolare del marchio può vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'UE e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali dal marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio stesso, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare

del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale. Il nuovo comma 3-*bis*, che recepisce l'articolo 12 della Direttiva, stabilisce che, se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

L'articolo 10, in analogia alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della direttiva, interviene apportando modifiche alla disciplina delle limitazioni del diritto di marchio di cui all'articolo 21 del CPI, specificando, che il diritto di marchio registrato non permette al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica, e di segni o indicazioni che non sono distintivi.

L'articolo 11 apporta modifiche alla disciplina sull'uso del marchio, contenuta nell'articolo 24 del CPI, il quale prevede che il marchio, a pena di decadenza, deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. L'articolo 11 introduce un nuovo comma 1*bis-bis*, il quale specifica che, nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui sopra sono soddisfatti quando l'uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all'uso, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva all'articolo 28, comma 5, per i marchi di certificazione ed all'articolo 32 in materia di marchi collettivi. Inoltre, con la novella viene meglio precisato che è equiparato

all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 5, della Direttiva.

L'articolo 12 aggiunge tra i motivi di nullità del marchio, disciplinati dall'articolo 25 del CPI, la non conformità alle previsioni del Codice sui marchi collettivi e sui marchi di certificazione, contenute rispettivamente, come già detto, nell'articolo 11 e nell'articolo 11-*bis*. Ciò in attuazione dell'articolo 36 della Direttiva, per i marchi collettivi, mentre, per quelli di certificazione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera *f)*, n. 4) della legge di delegazione europea. Contestualmente, l'articolo 13 aggiunge la previsione per cui, nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-*bis*, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni, modificando il regolamento d'uso.

L'articolo 13 reca modifiche all'articolo 121 del CPI in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni giudiziarie di contraffazione, in attuazione dell'articolo 17 della Direttiva. Si conferma che l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale ricade su chi impugna il titolo, ma salvo il caso di decadenza per non uso. In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, spetta al titolare del marchio la prova dell'uso dello stesso nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell'azione o che esistono motivi validi per il non uso conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 del CPI.

L'articolo 14 reca modifiche all'articolo 122 del CPI in materia di legittimazione all'azione di nullità e di decadenza, al fine di coordinare l'azione giudiziaria con quella amministrativa, introdotta dall'articolo 29 dello schema), per ragioni di economia processuale e procedimentale. In particolare, l'articolo aggiunge due commi all'articolo 122 del CPI. Il nuovo comma 4-*bis* prevede che l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato

sia improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-*quater* (introdotto dall'articolo 29 dello schema) o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-*bis* (articolo anch'esso introdotto dall'articolo 29 dello schema). Il nuovo comma 4-*ter* prevede che, che fuori dai casi sopra descritti, qualora l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice possa sospendere il relativo processo.

L'articolo 15 inserisce nel CPI un nuovo articolo 122-*bis*, in materia di legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafi 3 e 4 della Direttiva e, quanto ai marchi collettivi, dall'articolo 34, paragrafo 1 della Direttiva medesima. In particolare, il nuovo articolo 122-*bis* dispone che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario possa avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo marchio. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati. È consentito al licenziatario di intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi.

Gli articoli 16, 17 e 18 introducono nel Codice nuove disposizioni in materia di procedura innanzi alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal CPI.

La relazione illustrativa evidenzia in proposito che, in tal modo, viene innovato l'attuale quadro normativo che tratteggia solo in modo sommario la procedura in questione, in attuazione del principio di delega contenuto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *h*), della legge n. 163 del 2017. Nel dettaglio, l'articolo 17 sostituisce l'articolo 136 del CPI, che attualmente disciplina la procedura dinanzi alla Commissione ricorsi e l'articolo 18 introduce dodici nuovi articoli dal 136-*bis* al 136-*terdecies*, volti a disciplinare in modo più analitico la procedura in questione, dettando una disciplina organica del processo innanzi la Commissione. L'articolo 16 reca conseguenti modifiche di coordinamento dell'articolo 135 del CPI con la nuova procedura introdotta. Viene in particolar modo soppresso il termine perentorio ivi previsto per la presentazione del ricorso alla Commissione ricorsi e aggiornato in ogni parte il riferimento al nome corrente del Ministero dello sviluppo economico. La presentazione dei ricorsi trova quindi ora la sua disciplina analitica nel novellato articolo 136 del CPI. Ai sensi di tale articolo, la notifica del ricorso va effettuata, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce e all'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato. Quanto ai requisiti di forma e di contenuto del ricorso essi trovano una analitica indicazione e taluni di essi sono previsti a pena di inammissibilità. Quanto alle modalità procedurali della presentazione della notifica, si richiama l'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Inoltre, le comunicazioni a cura della segreteria possono essere effettuate mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata. Infine, viene disciplinato il ricorso incidentale, con un richiamo all'articolo 334 del Codice di procedura civile relativo alle impugnazioni incidentali tardive, che si applica in quanto compatibile.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 147 del CPI in ordine alla decor-

renza degli effetti dell'affissione delle comunicazioni presso l'Albo dell'ufficio italiano brevetti e marchi, laddove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio da parte del destinatario delle medesime comunicazioni, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità del soggetto interessato. La novella in particolare introduce nel citato articolo 147 un nuovo comma 3-*quinqüies*, il quale dispone che, nei suddetti casi, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.

L'articolo 22 modifica il comma 4 dell'articolo 159 del CPI in materia di domanda di rinnovazione di marchio, aggiornando la dizione « marchio comunitario » con la dizione « marchio dell'Unione europea », come previsto all'articolo 1 del Regolamento marchi.

L'articolo 23 modifica l'articolo 170 del CPI, relativo all'esame tecnico delle domande da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. L'esame tecnico viene eseguito su quelle domande per le quali è stata già riconosciuta la regolarità formale. Le modifiche sono finalizzate a ricomprendere all'interno della disciplina di esame tecnico anche le verifiche inerenti i marchi di certificazione e gli impedimenti alla registrazione in materia di DOP, IGP, MTV e STG. A tal fine, viene novellato il comma 1 del citato articolo 170, che viene inoltre integrato di due ulteriori commi. Il nuovo comma 2-*bis* prevede che l'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi certificazione sia rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste, rispettivamente, all'articolo 11 e all'articolo 11-*bis* del CPI e che le modifiche del regolamento d'uso acquistano effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 della Direttiva. Il nuovo comma 2-*ter* dispone che l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio, ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta: una opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'U-

nione europea; un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea; una istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Unione europea; un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea. Si tratta di disposizioni in parte già previste dall'articolo 180, comma 3-*bis* del CPI, che vengono ora inserite nell'articolo 170 al fine di raccogliere sotto un unico articolo le norme concernenti l'esame delle domande con precedenza. Conseguentemente, il comma 3-*bis* dell'articolo 180 viene abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera *d*).

L'articolo 24 modifica l'articolo 176 del CPI, in materia di deposito dell'istanza d'opposizione in via amministrativa alla registrazione di marchi, volte a correggere alcuni errori materiali presenti nel comma 2 e ad introdurre, nel contenuto necessario a pena di irricevibilità della domanda di opposizione, previsto dallo stesso comma 2 dell'articolo 176, l'atto di nomina del rappresentante o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa, se è stato nominato un mandatario, nonché la previsione che, se è formulata riserva, l'atto di nomina deve essere depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione. Viene dunque anticipato alla fase di presentazione della domanda il deposito dell'atto di nomina del rappresentante, già comunque previsto dal comma 4, lettera *d*), del medesimo articolo 176, che viene pertanto soppresso.

L'articolo 25, a recepimento dell'articolo 43 della Direttiva, modifica il comma 1 dell'articolo 177 del CPI in materia di legittimazione all'opposizione ad una domanda di registrazione, estendendola anche ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica nonché al soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.

L'articolo 26 modifica l'articolo 178 del CPI in materia di esame dell'opposizione

alla registrazione di un marchio e delle relative decisioni. L'articolo 178, comma 4, prevede attualmente che l'opponente titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni deve, su istanza del richiedente, fornire i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione. L'articolo 26, con una novella al medesimo comma 4, specifica che i cinque anni devono essere calcolati alla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione. Inoltre è novellato il comma 2, specificando che il richiedente la registrazione di un marchio che abbia ricevuto la documentazione su cui si fonda l'opposizione alla registrazione, senza esser pervenuto ad un accordo di conciliazione, può presentare istanza della prova d'uso del marchio anteriore contestualmente alla presentazione per iscritto delle proprie deduzioni, entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Viene infine aggiunto un nuovo comma 7-*bis*, il quale prevede che l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Tale disposizione, afferma la relazione tecnica, è già prevista all'articolo 56, comma 4 del decreto ministeriale di esecuzione del CPI ed è ora inserita in una fonte primaria al fine di prevenire eventuali criticità sotto il profilo della riserva di legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione, per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

L'articolo 27 modifica l'articolo 180 del CPI, introducendo, rispettivamente con le lettere *d-bis*) ed *e-ter*), le seguenti ulteriori fattispecie in presenza delle quali opera la sospensione del procedimento di opposizione: se l'opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione; se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica pro-

tetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva. L'articolo 28 modifica, inoltre, l'articolo 181 del CPI introducendo, mediante l'inserimento di nuove lettere, le seguenti ulteriori fattispecie in presenza delle quali opera l'estinzione del procedimento di opposizione: la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata; la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata; la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata, cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione; è venuto meno l'interesse ad agire.

L'articolo 29 reca la disciplina organica del procedimento di decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati. A tal fine, l'articolo inserisce nel Capo IV del Codice, relativo all'«acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure» un'apposita Sezione II-*bis*. L'introduzione nel Codice di tale disciplina organica costituisce attuazione degli articoli da 45 a 47 della Direttiva, oltre ottemperanza ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *g*), della legge di delegazione europea. Nel dettaglio, l'articolo 29 inserisce nel CPI nove nuovi articoli dal 184-*bis* al 184-*decies*. L'articolo 184-*bis* disciplina il deposito dell'istanza di decadenza o nullità a livello amministrativo, facendo comunque salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 120 del CPI. I soggetti legittimati, come individuati nel successivo articolo 184-*ter*, possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato. È inoltre previsto che l'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e deve avere determinati contenuti e allegati. Alcuni di tali contenuti sono previsti a pena di inammissibilità. Sono

altresì previsti i casi di improcedibilità, e di sospensione. L'articolo 184-*septies* disciplina poi ulteriori casi di sospensione della procedura di nullità o decadenza. L'articolo 184-*ter* disciplina la legittimazione attiva a presentare istanza di decadenza o nullità davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in recepimento dell'articolo 45 della direttiva. In particolare, è legittimato attivo qualsiasi interessato nei casi in cui venga presentata una istanza di decadenza, ovvero una istanza di nullità in quanto il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato perché non soddisfa i requisiti previsti dal codice. L'articolo 184-*quater* disciplina la procedura d'esame della domanda di decadenza o di nullità e le relative decisioni. L'articolo 184-*quinquies* disciplina la prova d'uso. In particolare, si prevede che nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore deve fornire la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore sia stato oggetto di uso effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni. La disciplina si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 15 del relativo Reg.(UE) 2017/1001. L'articolo 184-*sexies* reca disposizioni in materia di efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità, prevedendo in particolare, che le decadenze o la nullità anche parziali di una registrazione di marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con provvedimento dell'Ufficio ita-

liano brevetti e marchi divenuto definitivo. L'articolo 184-*octies* prevede i casi di estinzione della procedura di decadenza o nullità. L'articolo 184-*novies* prevede che le norme sopra indicate sulla procedura di decadenza o nullità entreranno in vigore successivamente all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione. L'articolo 184-*decies* prevede che il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, è comunicato alle parti che possono presentare ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135 del CPI.

L'articolo 30 modifica l'articolo 187 del CPI, che reca i contenuti del Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile, includendovi, con l'aggiunta al comma 1 della lettera *f-quater*), le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.

L'articolo 31 modifica l'articolo 225 del CPI in materia di diritti di concessione, includendo tra le domande assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo, nonché al pagamento delle tasse di concessione governativa e dei diritti, anche le domande per le decadenze e le nullità.

L'articolo 32 modifica, in recepimento dell'articolo 49, comma 4, della Direttiva, l'articolo 227 del CPI in materia di diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, introducendovi un nuovo comma 8-*bis*, ai sensi del quale, se la domanda di rinnovo del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo i casi di pagamento incompleto o irregolare di cui all'articolo 230 del CPI. Inoltre, se le tasse versate non sono sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente

quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

L'articolo 33 reca una disposizione transitoria in favore dei titolari di marchi collettivi nazionali registrati secondo il regime previgente a quello del decreto in esame. Per essi, è in particolare prevista la facoltà di formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione conformemente alla nuova disciplina, senza incorrere nel rischio di preclusioni sopravvenute ai sensi di quest'ultima. È altresì prevista l'estensione a tali domande dell'applicazione delle disposizioni del CPI in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi compresa la tassa di deposito di cui all'articolo 11 della tariffa per la registrazione per marchi d'impresa e collettivi allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, che viene a tal fine aggiornato dall'articolo 34 per estendere la tariffa in questione anche ai marchi di certificazione. Si prevede che gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrano dal deposito della domanda di conversione, ai fini della determinazione della durata di cui all'articolo 15 del CPI (10 anni). In caso di mancata presentazione della domanda di conversione, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente sono sospesi alla data di entrata in vigore del decreto in esame e soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tale caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine sopra indicato, le

domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

L'articolo 35, in ottemperanza al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), della legge n. 163 del 2017, prevede che il Ministero dello sviluppo economico con regolamento ministeriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, possa adottare eventuali ulteriori disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante analoghi regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 2010.

L'articolo 36 autorizza il Ministero dello sviluppo economico, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica e in deroga a specifiche disposizioni in materia di mobilità volontaria e di procedure concorsuali, 30 unità di personale in possesso di determinati requisiti. Più nel dettaglio, le suddette 30 unità di personale (da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1), selezionate mediante apposito concorso pubblico, devono possedere specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi derivanti dall'attuazione della Direttiva.

L'articolo 37 dispone che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione dell'articolo 36, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dell'atto del Governo n. 58 recante « Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario » predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017.

Ricorda che il termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di delega) scadeva il 21 novembre 2018.

L'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea », al comma 3, terzo periodo, indica in quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo scade quindi il 31 dicembre 2018.

Tuttavia il medesimo articolo 31, comma 3, al quarto periodo dispone che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Nello schema di decreto legislativo in questione, il termine per l'esercizio della delega è quindi prorogato al 21 febbraio 2019.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 162 del 2017. Il comma 1 contiene infatti una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/UE, che a sua volta codificava con la direttiva 90/396/UE, recepita nella normativa nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661. La materia è regolata in Italia anche dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. Il comma 3 detta alcuni criteri specifici di esercizio della delega, La lettera *a*) prevede l'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni. La lettera *b*) fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti governativi previsti dal successivo comma 4. Con la lettera *c*) viene confermata l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato. La lettera *d*) prevede l'adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 2016/426, conformemente alle previsioni pertinenti della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non coperte da riserva di legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, il comma 4 prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla

data di entrata in vigore del decreto legislativo, di uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I principi e criteri direttivi specifici relativi a tale delega sono dettati dal comma 5. Lo schema di decreto legislativo consta di cinque articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto nelle disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi 1.

L'articolo 2, comma 1, modifica la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), novellando gli articoli 1, 3, 4 e 5 e abrogando l'articolo 6.

Entrando nel dettaglio delle modifiche apportate alla citata legge n. 1083 del 1971, per quanto riguarda l'articolo 1, viene espunto il riferimento agli « apparecchi » in relazione all'obbligo che essi siano realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. Per effetto della novella, tale precisazione ricomprende « tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi simili ». Viene quindi introdotto un secondo comma, in base al quale, per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.

L'articolo 3 espunge il riferimento agli « apparecchi » dalla previsione per cui i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Inoltre, le norme specifiche per la sicurezza

sono ora approvate « con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno », in luogo del vigente riferimento al « decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ». Si dispone che si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo. Le predette disposizioni trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili. Si stabilisce che per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) n. 2016/426. Infine si prevede che con i regolamenti governativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 163/2017, sono aggiornate le residue disposizioni del regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/UEE concernente gli apparecchi a gas, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 1996, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426.

L'articolo 4 viene integralmente sostituito. Nella nuova formulazione, esso demanda al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza generale sull'applicazione della legge n. 1083 del 1971. Il Ministero vigilante ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed acces-

sori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori investiti di funzioni di vigilanza e controllo alle frontiere esterne ai sensi delle precedenti disposizioni, nell'esercizio delle stesse, sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione. Qualora gli organi di vigilanza competenti per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.

Anche l'articolo 5 è interamente sostituito. Nel nuovo testo, esso introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le seguenti ipotesi: per il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426; per il fabbricante, l'importatore o il mandatario, che immette sul mercato un apparecchio

che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione degli obblighi dei costruttori e degli importatori; per il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/426; per l'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora queste abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un apparecchio o un accessorio comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, ed effettui una valutazione dell'apparecchio o dell'accessorio interessato, tenendo conto di tutte le prescrizioni pertinenti; per chiunque non osserva le disposizioni della legge n. 1083/1971 diverse da quelle recate dal medesimo articolo 5. Si stabilisce poi che il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata. Si dispone infine che per tutte le violazioni amministrative previste dall'articolo 5, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di Commercio competente per territorio.

L'articolo 3 al comma 1 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al decreto in esame e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. Il comma 2 chiarisce che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal

regolamento (UE) n. 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del regolamento stesso.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, sulle poli-

tiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Jari COLLA (Lega), Gianluca BENAMATI (PD), Claudia PORCHIETTO (FI), Carlo PIASTRA (Lega), Alessandro COLUCCI (Misto-NcI-USEI) nonché Barbara SALTAMARTINI, *presidente*.

Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti fornisce ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (*Discussione e rinvio*) 125

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 127

5-01095 Murelli: Tutela dei livelli occupazionali presso l'azienda Nora-Spirale di Monsagrati (Lucca) 127

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 129

5-01096 Pallini: Riconoscimento della qualifica di lavoratori agricoli agli operai dipendenti da organizzazioni di produttori agricoli 127

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 131

5-01097 Fatuzzo: Iniziative urgenti per l'adeguamento del trattamento pensionistico minimo ... 128

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 133

5-01098 Serracchiani: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso l'azienda Dm Elektron di Buja (Udine) 128

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 134

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli, recanti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 128

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 9.40.

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

(Discussione e rinvio).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'avvio della discussione della risoluzione n. 7-00044 Bucalo, in materia di iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

Comunica che sono state presentate, altresì, le risoluzioni n. 7-00103 Vizzini e n. 7-00128 Serracchiani, che, vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente con la risoluzione n. 7-00044 Bucalo. Fa presente che nella seduta odierna potrà avere luogo l'illustrazione delle risoluzioni, nonché lo svolgi-

mento di eventuali interventi, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.

Chiede, quindi, se le firmatarie degli atti di indirizzo intendano intervenire per illustrarli.

Carmela BUCALO (FdI) rileva che la sua risoluzione intende impegnare il Governo a trovare una soluzione al problema indotto dal cosiddetto « decreto Dignità », che, dando seguito a numerose pronunce giurisprudenziali, ha previsto la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato dei docenti diplomati magistrali in contratti a tempo determinato, con scadenza al 30 giugno 2019, nonché l'indizione di un concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei vincitori. Tale disposizione, infatti, rischia di pregiudicare la posizione dei docenti appartenenti alle categorie protette, per i quali il bando di concorso non solo non prevede alcuna quota di riserva specifica, come invece stabilito dalla legge n. 68 del 1999, ma limita la partecipazione ai candidati iscritti alle liste di collocamento, escludendo, di fatto, i docenti appartenenti alle categorie protette assunti a tempo indeterminato e, pertanto, non licenziabili se non per le cause previste dalla legge. Non considera sufficiente il chiarimento fornito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso le FAQ (*Frequently Asked Questions*), in quanto è necessario che sia il bando di concorso a riservare una specifica quota ai soggetti che, in base all'ordinamento vigente, hanno diritto a una particolare tutela. Tuttavia, a suo giudizio, nemmeno tale soluzione sarebbe sufficiente a garantire i docenti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie protette, in quanto l'indicazione di una unica quota di riserva, per giunta in concorsi svolti a livello regionale, li metterebbe in competizione con candidati, anch'essi appartenenti alle categorie protette, che hanno svolto incarichi a tempo determinato. A suo avviso, pertanto, sarebbe necessario che i posti attualmente ricoperti da tali docenti fossero riservati agli attuali titolari, in attesa che il supe-

ramento del concorso straordinario sani le anomalie che hanno reso necessari gli interventi della magistratura amministrativa, prima, e del legislatore, dopo.

Gloria VIZZINI (M5S), osservando che il « decreto Dignità » ha inteso risolvere un'annosa questione, sottolinea l'intenzione del Movimento 5 Stelle di garantire ai docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette la possibilità di partecipare al concorso straordinario pur non essendo iscritti alle liste di collocamento, come previsto dal decreto-legge, in quanto assunti a tempo indeterminato sulla base della legge n. 68 del 1999. La risoluzione da lei presentata, infatti, è volta a impegnare il Governo a consentire a tali docenti di partecipare al concorso straordinario, con la garanzia della speciale tutela di una quota di posti loro riservata.

Antonio VISCOMI (PD), in qualità di firmatario dell'atto di indirizzo in discussione a prima firma Serracchiani, senza entrare per il momento nel merito della questione, sottolinea la necessità di un intervento del Governo per superare i problemi, riguardanti un numero consistente di docenti, già paventati dal gruppo Partito Democratico in occasione dell'esame del cosiddetto « decreto Dignità ». Constatando la sostanziale concordanza negli impegni richiesti al Governo nelle tre risoluzioni in discussione, auspica il raggiungimento di un accordo che permetta l'elaborazione di un testo unificato, la cui approvazione conferirebbe maggior peso alle richieste della Commissione.

Carmela BUCALO (FdI), riallacciandosi all'intervento della collega Vizzini, osserva che la quota di riserva per le categorie protette è già prevista dall'ordinamento e, per questo, non costituisce una forma di tutela ulteriore. Ribadisce, pertanto, che, a suo avviso, l'unica strada da percorrere per evitare che i docenti disabili titolari di contratti a tempo indeterminato vengano scavalcati da altri docenti disabili iscritti alle liste di collocamento, come richiesto

dal « decreto Dignità », sia il congelamento delle loro cattedre, che saranno riassegnate agli attuali titolari dopo il superamento del concorso straordinario.

Gloria VIZZINI (M5S), ringraziando la collega per il chiarimento, osserva, però, che la soluzione da lei indicata non appare esplicitata negli impegni richiesti al Governo nella risoluzione n. 7-00044.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione, per poter approfondire i termini della questione e verificare le possibili soluzioni.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dopo aver raccomandato ai colleghi di confrontarsi anche per le vie brevi sui diversi aspetti del problema evidenziato nelle risoluzioni in discussione, anche al fine di verificare la possibilità di addivenire alla formulazione di soluzioni condivise, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01095 Murelli: Tutela dei livelli occupazionali presso l'azienda Nora-Spirale di Monsagrati (Lucca).

Donatella LEGNAIOLI (Lega), in qualità di firmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione in titolo, con cui si chiede al Governo di convocare un tavolo di confronto per verificare le motivazioni che hanno indotto l'azienda Spirale a chiudere lo stabilimento di Monsagrati per potenziare la sede centrale in provincia di Trento, con prevedibili gravi ripercussioni, in termini occupazionali, sul territorio toscano.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella LEGNAIOLI (Lega), ringraziando il sottosegretario, esprime il suo apprezzamento per l'impegno assunto dal Governo di mantenere alto il suo livello di attenzione per la questione segnalata.

5-01096 Pallini: Riconoscimento della qualifica di lavoratori agricoli agli operai dipendenti da organizzazioni di produttori agricoli.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), in qualità di firmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, concernente l'incertezza normativa relativa all'inquadramento previdenziale e assicurativo dei dipendenti delle organizzazioni di produttori agricoli. A causa di tale incertezza, il riconoscimento della qualifica di tali lavoratori è effettuato dall'INPS spesso solo dopo specifiche pronunce giurisprudenziali.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), ringraziando il sottosegretario, ribadisce l'importanza della chiarezza del quadro normativo, quale presupposto per lo sviluppo dell'economia e, nella fattispecie, del mercato del lavoro.

5-01097 Fatuzzo: Iniziative urgenti per l'adeguamento del trattamento pensionistico minimo.

Carlo FATUZZO (FI) illustra il contenuto della propria interrogazione, con la quale chiede al Governo se intenda assumere provvedimenti per l'incremento dell'integrazione della tredicesima mensilità, il cui importo non risulta essere stato aumentato dal 2001 per i pensionati con un reddito, comprensivo del trattamento pensionistico pari al minimo, non superiore a una volta e mezzo il medesimo trattamento minimo INPS.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo FATUZZO (FI) si riserva di dichiararsi soddisfatto al momento in cui dovessero essere adottati, come si augura, i provvedimenti migliorativi preannunciati dal rappresentante del Governo.

5-01098 Serracchiani: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso l'azienda Dm Elektron di Buja (Udine).

Debora SERRACCHIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Governo di convocare un tavolo di confronto tra le parti per fare chiarezza su quanto sta avvenendo nello stabilimento Dm Elektron di Buja, da dove, nonostante gli impegni presi dall'azienda, che aveva assicurato di non volere delocalizzare la produzione, pare siano stati spostati i macchinari, spediti nello stabi-

limento aperto in Romania, mettendo di conseguenza a rischio i livelli occupazionali friulani.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Debora SERRACCHIANI (PD) apprezza la disponibilità del Governo a convocare un tavolo di confronto sul tema e auspica che si prosegua nella prassi, inaugurata dai Governi precedenti, di cercare un'immediata composizione degli interessi di lavoratori e imprese al primo manifestarsi di difficoltà di dialogo a livello aziendale.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli, recanti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-01095 Murelli: Tutela dei livelli occupazionali presso l'azienda Nora-Spirale di Monsagrati (Lucca).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in esame, concernente lo stabilimento di Monsagrati (Lucca) dell'azienda « Spirale », rappresento quanto segue.

La « Spirale s.r.l. », con sede legale presso Cinte Tesino (Trento), ha comunicato, in data 8 ottobre 2018, la necessità di avviare una procedura di licenziamento collettivo a carico di tutti i lavoratori dipendenti dello stabilimento di Monsagrati (Lucca).

La regione Toscana ha reso noto, che fin dall'inizio della vertenza, ha convocato più volte le parti chiedendo il ritiro della procedura di licenziamento e l'apertura di una cassa integrazione per cessazione attività. Tuttavia, le richieste hanno trovato la contrarietà dell'azienda e lo scorso 10 dicembre, presso l'ufficio vertenze regionali di Lucca, è stato raggiunto un accordo in sede amministrativa in merito alla procedura di licenziamento collettivo aperta dalla Società per l'unità produttiva toscana.

Dal verbale del succitato accordo, fornito in copia dall'ITL di Lucca-Massa Carrara, emergono le motivazioni che hanno indotto l'azienda a compiere la scelta del licenziamento collettivo.

Innanzitutto, come indicato nel verbale, « la Società, a causa della generale situazione di crisi economica che ha colpito anche i propri settori di riferimento, ha dovuto affrontare una consistente riduzione degli ordini e del fatturato, con conseguenti ricadute economiche e finanziarie negative ».

Secondariamente, « la condizione di difficoltà si è ulteriormente aggravata in conseguenza del calo dei consumi di oltre

il 30 per cento comportando una situazione recessiva che è divenuta ormai strutturale, tanto che negli ultimi anni i bilanci dell'azienda hanno evidenziato rilevanti perdite di esercizio ».

Detto ciò, tale accordo ha previsto un indennizzo di tipo economico per la perdita dei posti di lavoro – circa 20 mila euro lordi a ciascun dipendente –, ad esclusione dei lavoratori disposti ad accettare il trasferimento allo stabilimento di Cinte Tesino (Trento). Quest'ultima opzione, come da accordo, risulta applicabile ad una quantità massima di 15 lavoratori ai quali verrà corrisposta una somma di 4 mila euro a titolo di incentivo *una tantum*.

La richiesta degli onorevoli interroganti pone di fatto la questione del contrasto alla delocalizzazione, sia all'interno che all'esterno del territorio italiano, messo al centro dell'agenda di Governo attraverso il decreto Dignità. In particolare, la normativa prevede che le imprese, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato, decadano dal beneficio medesimo qualora l'attività economica venga delocalizzata al di fuori dell'ambito territoriale del sito incentivato. Questo provvedimento di tipo sanzionatorio si è reso necessario al fine di porre un limite al fenomeno destabilizzante delle continue delocalizzazioni.

Alla luce di quanto esposto, non risulta, ad oggi, che la società in questione abbia beneficiato della concessione di contributi agevolativi.

Ciononostante, al di là della disciplina in materia e del caso specifico, la rilevanza del tema della delocalizzazione è ben pre-

sente nel dibattito governativo e non vi è dubbio che questa maggioranza si impegnerà ad intervenire con ogni strumento utile al fine di incoraggiare le aziende a restare nei luoghi originari di produzione ed evitare, così, il depauperamento del territorio.

Inoltre, questo Governo, come sollecitato anche dagli onorevoli interroganti, si rende disponibile, qualora venga richiesto dalle parti sindacali o dalla proprietà, ad avviare immediatamente un tavolo istitu-

zionale di confronto al fine di tutelare i posti di lavoro a rischio e l'intera produzione.

Ringraziando gli onorevoli interroganti per l'attenzione posta al territorio della provincia di Lucca, concludo sottolineando l'impegno del Governo nei confronti di tutti i lavoratori in difficoltà al fine di sostenere la ripartenza delle aziende in crisi, come già avvenuto ultimamente per altre imprese, e il rilancio economico e sociale del nostro territorio.

ALLEGATO 2

5-01096 Pallini: Riconoscimento della qualifica di lavoratori agricoli agli operai dipendenti da organizzazioni di produttori agricoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Pallini si fa presente quanto segue.

La competenza a effettuare la classificazione dei datori di lavoro nei settori produttivi, ai fini previdenziali e assistenziali, è demandata all'Inps, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in ragione della natura dell'attività esercitata dall'azienda.

In conseguenza di ciò, l'Inail è tenuto, ai fini dell'inquadramento settoriale, a recepire la classificazione aziendale disposta dal citato Ente previdenziale e tale vincolo opera anche in tema di imprese agricole, le quali, se così classificate dall'Inps, devono essere assoggettate, ai fini assicurativi, al regime di contribuzione previsto dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Gestione agricoltura).

Ai fini del predetto inquadramento settoriale disposto dall'Inps, rileva principalmente la nozione di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile che definisce l'imprenditore agricolo come chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Le connesse attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalle attività anzidette.

Un particolare criterio di inquadramento è previsto, per le cooperative di

trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, che le inquadra sulla base di un criterio quantitativo (ossia oltre il 50 per cento dell'intera quantità trasformata, manipolata e commercializzata) nonché in base ai parametri della normalità e della continuità, secondo quanto stabilito dall'Inps.

In definitiva, dette imprese agricole sono inquadrate nei settori dell'industria o del commercio se per l'esercizio della loro attività ricorrono in quantità prevalente a prodotti provenienti dal mercato; nel settore agricoltura se, invece, ricorrono in quantità prevalente a prodotti ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati.

Inoltre, l'articolo 6, lettera *d*), della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, riconduce nell'ambito dei lavoratori agricoli dipendenti del settore agricolo, ai fini previdenziali e assicurativi, gli operai assunti da « imprese non agricole, singole o associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta ».

La citata norma individua, quale parametro utile ai fini dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, la natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, in deroga al criterio generale alla stregua del

quale l'inquadramento del lavoratore è correlato alla natura dell'attività economica dell'impresa dalla quale egli dipende.

Per ciò che attiene, poi, alla qualifica delle organizzazioni di produttori (Op) richiamate dall'interrogante, esse « hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute » e ciò trova conferma nel nuovo regolamento delle Organizzazioni comuni dei mercati agricoli – progettate per gestire la produzione e il commercio della maggior parte del settore agricolo UE – che mira ad incoraggiare la cooperazione tra produt-

tori proprio attraverso le organizzazioni di produttori, nonché norme specifiche in materia di concorrenza e commercializzazione di taluni prodotti.

Alla luce del vigente quadro normativo, si evince pertanto che l'assenza del requisito relativo alla raccolta dei prodotti agricoli escluda gli operai delle Organizzazioni di produttori addetti solo ad « operazioni di cernita, calibratura e confezionamento » dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, lettera *d*), della legge 31 marzo 1979, n. 92 e, quindi, dalla Gestione agricoltura di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ALLEGATO 3

5-01097 Fatuzzo: Iniziative urgenti per l'adeguamento del trattamento pensionistico minimo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Voglio innanzitutto ricordare che questo Governo, in soli appena sei mesi dal suo insediamento ha posto le basi politiche, finanziarie e normative per varare importanti provvedimenti riguardanti il mondo del lavoro e delle pensioni.

Nel percorso intrapreso da questo Governo siamo certi di dare risposte efficaci alle istanze di quelle migliaia di cittadini è di lavoratori, che per lunghi decenni hanno subito le conseguenze di riforme che hanno finito col creare delle illogiche e paradossali disparità di trattamento tra i cittadini medesimi.

La problematica riportata dall'Onorevole interrogante è solo un esempio delle innumerevoli distorsioni che ancora oggi affliggono il mondo del lavoro e della previdenza.

Su tali problematiche voglio evidenziare che la complessiva riforma del sistema previdenziale che questo Governo si accinge a varare verrà incontro a questa e a tante altre esigenze.

Non solo, infatti, garantiremo l'accesso al trattamento pensionistico a tutte quelle categorie di lavoratori che abbiano maturato una congrua contribuzione, ma saremo, altresì, in grado, attraverso la « pensione di cittadinanza », di riconoscere un concreto sostegno economico in favore di tutte le fasce più deboli di pensionati che ricevono un assegno pensionistico di importo inferiore a 780 euro mensili.

Grazie agli stanziamenti contenuti nella prossima legge di bilancio assicureremo un reddito da pensione conforme ai principi di adeguatezza richiesti dalla nostra Carta Costituzionale. In questa prospettiva la « pensione di cittadinanza » fungerà da correttivo per riequilibrare ed eliminare le condizioni di svantaggio sociale e le disuguaglianze tra pensionati di serie A e di serie B.

Concludo questo mio intervento ribadendo l'impegno di questo Governo nel proseguire in questa direzione e di adottare tutti quei provvedimenti che mettano al centro il benessere del cittadino.

ALLEGATO 4

5-01098 Serracchiani: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso l'azienda Dm Elektron di Buja (Udine).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interpellante, relativo alle problematiche dei lavoratori dell'azienda Dm Elektron di Buja (Udine), rappresento quanto segue.

Presso lo stabilimento di Buja della DM Elektron, impegnato nella produzione di schede e componenti elettronici, è stata utilizzata la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà, per i periodi dal 22 ottobre 2012 al 21 ottobre 2013 e dal 22 gennaio 2014 al 21 gennaio 2015 (con riconoscimento anche di un contributo regionale aggiuntivo rispetto al trattamento di integrazione salariale), nonché dal 22 gennaio 2015 al 21 ottobre 2015. È stata poi utilizzata la CIGS per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 22 ottobre 2015 al 21 ottobre 2016.

Non risultano periodi successivi a quelli indicati di utilizzo di ammortizzatori sociali conservativi.

Segnalo che l'Amministrazione regionale friulana, a seguito di quanto avvenuto presso lo stabilimento Dm Elektron a partire da venerdì 7 dicembre u.s., con i lavoratori mobilitatisi per la paventata delocalizzazione della produzione verso unità produttive di proprietà aziendale site in Romania, ha convocato con immediatezza un tavolo con le parti, il cui primo incontro si è tenuto lo scorso 10 dicembre.

In tale sede, la regione ha manifestato la propria disponibilità a supportare so-

luzioni idonee a garantire la continuità produttiva del sito friulano con conseguente tutela dei livelli occupazionali.

Questo Governo sta ponendo grande attenzione ai fenomeni di crisi aziendale e anche la situazione attuale dell'azienda Dm Elektron sarà seguita con il massimo impegno al fine di addivenire ad una proposta di soluzione.

Infatti, tengo a sottolineare come questo Governo, sin dall'atto del suo insediamento, ha profuso il massimo impegno nel cercare di migliorare la situazione occupazionale dei lavoratori, restituendo forza e dignità al nostro tessuto produttivo.

Non posso fare a meno di ricordare che con il « decreto Dignità » (decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018) abbiamo introdotto specifiche misure sanzionatorie per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese che abbiano avuto dallo Stato aiuti per costituire, ampliare e sostenere le proprie attività economiche.

Concludendo, quindi, in merito alla delicata problematica dei lavoratori dell'azienda in parola, il Governo si rende disponibile all'apertura di un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori interessati, nelle opportune sedi istituzionali, al fine di garantire la salvaguardia del valore aziendale, dei posti di lavoro e conseguentemente del benessere delle famiglie.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 84 Zolezzi, C. 811 Cecconi e C. 1354, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 135

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), del Comitato italiano paralimpico, dell'Associazione operatori nella tecnica ortopedica (AOTO), di Assobiomedica, di Assoausili e dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 665 Versace, recante « Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale » 136

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 84 Zolezzi, C. 811 Cecconi e C. 1354, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2018.

Rossana BOLDI (Lega) esprime la soddisfazione del suo gruppo per il contenuto della proposta di legge approvata dal Senato, che rappresenta un passo fondamentale per costituire una rete di registri dei tumori operativa su tutto il territorio nazionale. Segnala, in particolare, che tale strumento potrà consentire di verificare l'incidenza dei tumori nei singoli territori, anche al fine di programmare interventi di natura sanitaria e ambientale.

Nel ricordare che il testo licenziato dal Senato è stato approvato all'unanimità, preannuncia che, qualora esso fosse adottato come testo base, il gruppo della Lega non presenterebbe proposte emendative.

Vito DE FILIPPO (PD), nel condividere buona parte dell'intervento della collega Boldi, ricorda l'ampia discussione svolta nella passata legislatura presso la XII Commissione su una proposta di legge dal contenuto sostanzialmente corrispondente

a quella in esame (Atto Camera 913 e abbinate), salvo alcune piccole modifiche. Ricorda che la predetta proposta fu approvata dalla Camera e trasmessa al Senato, che non ne concluse l'*iter* anche a causa della fine della legislatura.

Segnala come il tema sia stato oggetto anche di precedenti interventi normativi, a partire dal decreto-legge n. 179 del 2012 e dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato nel 2017.

Nel valutare positivamente le finalità delle proposte di legge in esame, auspica che in futuro si possano prevedere adeguate risorse finanziarie al fine di aumentare l'efficacia dei registri. Auspica altresì che si possa acquisire in tempi rapidi la posizione del Governo, al fine di pervenire alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime la soddisfazione del Movimento 5 Stelle per la prospettiva dell'imminente approvazione di una proposta di legge che riprende il lavoro già avviato nella passata legislatura. La realizzazione di un'efficace rete dei registri dei tumori potrà consentire di fotografare lo stato di salute in determinati territori al fine di programmare specifici interventi, ottimizzare le spese e promuovere adeguate campagne informative. Auspica, pertanto, una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Maria Teresa BELLUCCI (Fdi) dichiara il sostegno del suo gruppo rispetto a un provvedimento dall'alto valore etico, in grado di assicurare una più ampia tutela della salute pubblica.

Ne sollecita, pertanto, una rapida conclusione, in modo da istituire uno strumento finalizzato a fornire cure più efficaci tenendo conto della distribuzione territoriale dei malati.

Giorgio TRIZZINO (M5S) evidenzia l'importanza della realizzazione di un registro dei tumori a livello nazionale per colmare un ritardo che caratterizza l'Italia. Occorre, infatti, superare l'attuale frammentazione che crea confusione nel-

l'analisi dei dati. Nel ringraziare chi ha promosso l'esame del provvedimento in oggetto, ricorda che occorrerà fare uno sforzo ulteriore per implementarlo in quanto non appare semplice garantire un utilizzo efficace della rete dei registri. Sollecita, pertanto, un impegno in tal senso per il futuro.

Roberto NOVELLI (FI) manifesta apprezzamento per un progetto di legge importante, rilevando che l'analisi di dati omogenei potrà consentire di avviare importanti ricerche sulle cause e le concause dell'insorgere di patologie tumorali, in particolare in relazione ad alcune aree geografiche del Paese.

Nel riconoscere che l'approvazione del provvedimento in discussione può rappresentare solo un primo passo, sollecita un'assunzione di responsabilità collettiva per realizzare i passi successivi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Audizione di rappresentanti della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), del Comitato italiano paralimpico, dell'Associazione operatori nella tecnica ortopedica (AOTO), di Assobiomedica, di Assoausili e dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 665 Versace, recante « Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 17.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	138
Sull'ordine dei lavori	138
5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.	
5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero	138
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	149
5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina	139
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	151

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi</i>)	142
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI)	143
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo	143

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

— Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che, per venire incontro ad esigenze del collega De Carlo, l'interrogazione 5-01101 di cui è primo firmatario sia tratta per prima.

La Commissione concorda.

5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi.

Luca DE CARLO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca DE CARLO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta.

5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.

5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione 5-01099 Critelli di cui è co-firmataria, evidenzia la situazione di grande crisi nella quale versa il comparto

bieticolo saccarifero italiano, a seguito della liberalizzazione del comparto che ha determinato la drastica riduzione dei prezzi dello zucchero in Italia e la crisi di molte aziende.

Raffaele NEVI (FI) illustra la sua interrogazione 5-01103.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco CRITELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta che denota comunque che la situazione nella quale versa il settore bieticolo saccarifero italiano è all'attenzione del Governo. Dopo aver sottolineato che l'ultima azienda italiana nel settore è la Coprob (cooperativa produttori bieticoli), che ha due stabilimenti nel bolognese ed uno nel padovano, sottolinea l'importanza di adottare misure concrete a sostegno del comparto ed invita i commissari ed il Governo – al fine di toccare con mano l'importanza della filiera e di confrontarsi con gli operatori – a svolgere un sopralluogo presso lo stabilimento di Coprob di Minerbio, la cui eventuale chiusura avrebbe conseguenze negative per l'intera città metropolitana.

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta, dalla quale emerge l'interessamento del Governo per il settore anche mediante l'istituzione di Tavoli e di interventi in sede Europea al fine di promuovere l'indicazione in etichetta della provenienza nazionale dello zucchero. Ritiene tuttavia indispensabile che a tale attività segua l'adozione di misure concrete tenuto che, a fronte del controllo della produzione dello zucchero pari al 75 per cento del totale da parte di multinazionali, la crisi del comparto italiano non può più essere considerata un fatto meramente congiunturale ma è divenuto certamente strutturale.

5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura.

Federico FORNARO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la stessa fa seguito ad una da lui presentata e trattata nella seduta del 2 ottobre scorso, ed è volta ad acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori ai fini della regolamentazione della lombricoltura.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico FORNARO (LeU), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta, in quanto la stessa va in senso completamente diverso rispetto a quella ricevuta lo scorso 2 ottobre. Allora, il Governo disse infatti che avrebbe istituito, ai fini della regolamentazione della lombricoltura, un tavolo tecnico al quale avrebbero partecipato gli allevatori stessi. Oggi invece, il Governo ha riferito in merito all'attività di un Tavolo partecipato con le regioni in materia di fertilizzanti, posto che la produzione che consegue alla lombricoltura non rientra tra i prodotti agricoli ma tra i fertilizzanti. Si tratta a suo avviso di un enorme passo indietro ed evidenzia la contraddittorietà della risposta odierna con quella ricevuta lo scorso ottobre.

5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto.

Luciano CADEDDU (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano CADEDDU (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto per la

risposta ricevuta e, cogliendo con favore l'interesse del Governo, auspica che si intervenga celermente a sostegno di una filiera così importante.

5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Flavio GASTALDI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come, in sede applicativa, l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, abbia dato adito a grandi incertezze normative in quanto la stessa è interpretata dagli operatori del diritto nel senso che essa debba essere applicata solo a coloro che hanno acquistato i terreni in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo e a coloro che li abbiano acquistati in data antecedente al 30 giugno 1996.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Flavio GASTALDI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, sottolineando l'importanza di adottare una norma di interpretazione autentica che dipani i dubbi interpretativi in essere, a tutela della posizione dei soggetti che hanno acquistato terreni con l'intervento della Cassa della proprietà contadina.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici.**Atto n. 60.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale all'esame dà attuazione alla legge n. 127 del 2017, in materia di agrumeti caratteristici.

Al riguardo, sottolinea che con il provvedimento in esame si dà attuazione a un lungo percorso normativo che ha visto il Parlamento impegnato per la tutela di questa particolare tipologia di agrumeti già a partire dalla XIII legislatura. Solo nella scorsa Legislatura l'intervento normativo è riuscito a tradursi in legge con il consenso unanime delle forze politiche presenti in Parlamento.

Ricorda, in sintesi, che la legge n. 127 del 2017 ha previsto specifici contributi per gli interventi di recupero e di ripristino degli agrumeti caratteristici, da destinare prioritariamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. A tal fine è stato istituito uno specifico Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017.

La legge rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteri-

stici, la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi al contributo, nonché la determinazione della misura dei contributi erogabili. Su tale decreto è stato previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento in esame attua, quindi, quanto richiesto dalla legge, portando a un primo compimento l'*iter* previsto. La Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa sul testo sottoposto dal Governo.

Dovrà, poi, essere emanato un ulteriore decreto, da adottare previa intesa con le regioni interessate, con il quale sarà ripartito il Fondo tra le regioni nei cui territori sono individuati gli agrumeti.

Le regioni, sempre secondo quanto previsto dalla legge, saranno chiamate a definire l'ammontare delle risorse da destinare, rispettivamente, agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e a provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base di un'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicabilità dell'intervento – individuazione dei territori, definizione dei criteri e individuazione delle tipologie di interventi – prevedendo che, in caso di interventi riguardanti agrumeti insistenti su aree tutelate a livello paesaggistico e culturale, gli stessi dovranno essere eseguiti nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 2 reca le definizioni. Il comma 1 ripete quanto già scritto nella legge in merito all'individuazione degli agrumeti caratteristici: sono tali quelli aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientale. Tali caratterizzazioni possono essere esclusive o combinate tra loro e devono essere dimostrate da specifica documentazione. Il comma 2 elenca, quindi, i principali *cultivar* tradizionali italiani che fanno sì che si possa parlare di pregio varietale: sono elencati

singolarmente e in riferimento a ciascuna tipologia di frutto (l'arancio, il limone, il mandarino, il lime, il chinotto, il cedro e i limoni cedrati e il bergamotto). Il comma 3 definisce, invece, quando un agrumeto possa vantare un pregio paesaggistico. Devono essere presenti elementi distintivi e qualificanti, di cui si fornisce una esemplificazione, del paesaggio rurale, anche in combinazione tra loro. Il comma 4 specifica, infine, che per pregio storico si intendono quegli agrumeti presenti in un determinato territorio da lungo tempo, la cui coltivazione è legata all'impiego di pratiche e tecniche tradizionali o caratterizzate da un ridotto impiego di energie in termini di meccanizzazione, nonché da legami molto stretti con i sistemi sociali ed economici locali. L'epoca di impianto deve risalire a prima del 1960; la densità deve risultare coerente con gli ordinamenti culturali tradizionali del territorio. Sono, altresì, definiti elementi di pregio storico, le chiusure, gli antichi locali di stoccaggio e di prima lavorazione, i manufatti di raccolta e di distribuzione dell'acqua, le case padronali e la minuta architettura rurale, purché risalente a prima del 1960. Infine, ai sensi del comma 5, si caratterizzano per pregio ambientale quegli agrumeti che utilizzano tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio (terrazzamenti, muri in pietra a secco, siepi, fangiventi vivi nonché tutti quegli elementi che favoriscono la biodiversità).

L'articolo 3 individua i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, divisi per regione interessata (il testo fa riferimento al Piemonte, alla Lombardia, alla Liguria, alle Marche, alla Puglia, alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia e alla Sardegna). Viene, poi, precisato che l'individuazione sarà poi aggiornata ogni due anni dal Dicastero agricolo, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministero dell'ambiente (indicati nel testo del provvedimento con le sigle e non per esteso).

L'articolo 4 definisce i criteri e le tipologie di intervento di recupero. Il prov-

vedimento in esame prevede che gli interventi di recupero devono riguardare agrumeti ai quali siano mancate le ordinarie cure colturali per almeno 5 anni. Viene, quindi, richiamato il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 127 del 2017, secondo il quale gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche capaci di preservare le identità locali, con priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura biologica integrata e biologica. Quanto alla ricostituzione varietale che deve essere attuata, si fa riferimento ai *cultivar* legati al territorio, specificando che eventuali altre specie potranno essere ammesse solo previo parere motivato della regione interessata. Si precisa, inoltre, che il materiale impiegato per la ricostituzione varietale, quale materiale di propagazione, dovrà essere certificato secondo la normativa fitosanitaria vigente. Gli interventi devono mirare ad un « recupero globale ». I proprietari o conduttori sono tenuti a favorire la permanenza di sistemi ad alto valore naturalistico (corridoi ecologici, siepi, alberi isolati o a gruppi, fasce tampone vegetali lungo i corsi d'acqua).

Gli interventi di recupero che possono essere ammessi al finanziamento sono: le opere di ristrutturazione produttiva dell'agrumeto tradizionale, anche con interventi finalizzati alla prevenzione della diffusione della *tristeza* o di altre fitopatie, compreso il recupero delle opere a corredo; il miglioramento della fertilità del suolo, anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto. I proprietari o conduttori devono assicurare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate per almeno 5 anni.

L'articolo 5 definisce i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Gli interventi devono essere finalizzati alla ricostituzione varietale, paesaggistica, storica ed ambientale. Gli agrumeti devono essere in uno stato di abbandono da oltre 5 anni. Gli interventi di ripristino devono

far sì che gli agrumeti riacquistino i pregi paesaggistici, storici ed ambientali come definiti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2. Rileva, al riguardo, che non viene effettuato il richiamo al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento che fa riferimento al pregio varietale. Gli interventi di ripristino che possono essere ammessi al finanziamento sono: le opere di ricostituzione produttiva dell'agrumeto tradizionale, compresa l'estirpazione, il rimpianto e il recupero delle opere a corredo; il miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati e attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.

L'articolo 6 determina i contributi erogabili. Il comma 1 prevede che la soglia massima erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 è quella prevista per gli aiuti *de minimis* di cui al reg. (UE) n. 1408/2013. Il Regolamento richiamato prevede, all'articolo 3 che l'importo complessivo degli aiuti « *de minimis* » concessi da uno Stato membro a un'impresa agricola unica non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il comma 2 prevede che le regioni potranno superare tale importo purché non superino il limite di 50.000 per ciascun intervento. In tal caso la regione dovrà notificare all'Unione europea l'aiuto di Stato previsto. Le regioni, secondo il comma 3, dovranno scegliere se utilizzare il regime di aiuti *de minimis* o il regime degli aiuti di Stato. Il comma 4 precisa che non sono ammessi al finanziamento gli interventi che hanno già usufruito dei programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

L'articolo 7, recante disposizioni finali, prevede che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi)

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 25 ottobre scorso, il deputato Cassese aveva illustrato la risoluzione a sua prima firma. Avverte altresì che sono state presentate le risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, che, vertendo sul medesimo argomento, propone siano trattate congiuntamente alla risoluzione Cassese.

Luca DE CARLO (FdI) illustra la risoluzione 7-00082 Caretta della quale è cofirmatario, evidenziando come con essa si richieda che siano adottate iniziative normative, eventualmente apportando una modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 2009, volte a estendere l'esenzione dagli obblighi di marchiatura anche in favore dei produttori aventi fino a cento galline ovaiole. Ciò in quanto si tratta di soggetti che producono una ridotta quantità di uova e operano, nella maggior parte dei casi, in maniera tradizionale, puntando sulla qualità del prodotto.

Flavio GASTALDI (Lega) illustra succintamente la risoluzione a sua prima firma evidenziando come la stessa solleciti il Governo a prendere iniziative volte a favorire la tracciabilità delle uova. In particolare, si richiede che sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova, che si assumano iniziative in sede europea per modificare la normativa vigente nel senso di rendere obbligatoria la stampigliatura delle uova esclusivamente nel luogo di produzione delle stesse ed al fine di rafforzare i controlli sui prodotti, anche importati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 dicembre 2018.

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, premetto che nei Paesi dell'Unione europea, il controllo ufficiale sulla commercializzazione e sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare, ed ha la finalità di garantire un livello elevato di protezione del consumatore.

Rilevo, che la tematica dei prodotti fitosanitari, nel nostro Paese, è di competenza del Ministero della salute che coordina e definisce i programmi di controllo ufficiali sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali di controllo in materia di commercializzazione, impiego e residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

Nello specifico, a livello territoriale, l'attività di controllo ufficiale è garantita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con gli Assessorati alla Sanità e le A.S.L..

Inoltre, segnalo che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), esercita azioni di controllo su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico.

Relativamente ai controlli ufficiali sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, opera anche il nostro Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). In tal senso è determinante il lavoro da esso svolto nel contrasto al fenomeno della contraffazione del *Made in*

Italy, lesivo dei diritti dei consumatori e degli interessi economici dell'intera filiera agroalimentare.

In particolare, l'ispettorato effettua sistematicamente verifiche finalizzate alla corretta commercializzazione dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura (fertilizzanti, sementi e fitofarmaci), attraverso controlli ispettivi, l'esame dei dispositivi di etichettatura e dei relativi sistemi di tracciabilità, nonché mediante il prelievo di campioni che vengono sottoposti alle analisi chimico-fisiche per la verifica della rispondenza merceologica dei prodotti agli *standards* di legge.

L'attività di controllo svolta nel 2017 e nei primi undici mesi dell'anno in corso, condotta dall'Ufficio territoriale ICQRF Toscana-Umbria, ha portato ai seguenti risultati: 2389 controlli, 127 notizie di reato, 403 sanzioni amministrative, 172 sequestri per un valore complessivo di oltre un milione e settecentomila euro.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si fa presente che il decreto legislativo n. 69 del 17 aprile 2014, prevede severe sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Infine, relativamente alle sementi, la normativa europea attualmente in vigore disciplina anche l'importazione di sementi provenienti da Paesi Terzi per la successiva commercializzazione nel territorio europeo e, di conseguenza, nazionale.

In particolare, la materia è disciplinata dagli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971 che, in

sintesi, stabiliscono che le sementi possono essere importate e commercializzate solo se appartenenti a varietà iscritte al Catalogo Comune in imballaggi opportunamente chiusi ed etichettati, certificate secondo la stessa normativa e che, inoltre, le ditte importatrici devono tenere un registro di carico e scarico dei prodotti sementieri importati, da mettere a disposizione degli ispettori. Il controllo del rispetto dei requisiti e la comminazione delle sanzioni è competenza dell'ICQRF, mentre gli opportuni controlli all'importazione sono svolti dai Servizi fitosanitari

regionali cui spetta il rilascio del nulla osta all'importazione dei prodotti sementieri.

Assicuro che anche per il 2019 l'Ispettorato manterrà un elevato livello di attenzione sul rispetto delle disposizioni in parola a tutela delle produzioni nazionali, dei consumatori e del *Made in Italy* in ambito europeo ed internazionale, attraverso il potenziamento della prevenzione e del contrasto alle frodi e ai fenomeni dell'*Italian sounding* che sottraggono quote di mercato alle nostre produzioni agroalimentari di qualità.

ALLEGATO 2

5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.

5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, considerata l'analogia delle questioni rappresentate, rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Critelli e Nevi.

Mi preme anzitutto rilevare che il Ministero presta particolare attenzione alla crisi che sta interessando il comparto saccarifero, L'attività bieticolo-saccarifera italiana, infatti, rappresenta un valore complessivo da tutelare per il sistema Paese, per l'importanza agricola, industriale e di approvvigionamento dell'agroalimentare italiano.

In tale direzione, in occasione del Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dello scorso 19 novembre e, successivamente, durante l'incontro avvenuto il 3 dicembre con il Commissario europeo all'agricoltura Hogan, il Ministro Centinaio ha rappresentato la nostra preoccupazione per la tenuta del settore saccarifero nazionale (a causa delle basse quotazioni del mercato dello zucchero che stanno penalizzando l'intera filiera), ed ha ribadito l'esigenza di affrontare in modo approfondito le problematiche connesse.

Abbiamo così ottenuto dalla Commissione europea la costituzione di un « Gruppo ad alto livello », la cui prima riunione è stata già calendarizzata per il 29 gennaio prossimo, incaricato di discutere delle questioni che stanno affannando il comparto, di monitorare il mercato e di formulare proposte per la salvaguardia del settore, in particolare per le aree più vulnerabili.

Nel frattempo, il Ministero sta lavorando per garantire un sostegno concreto

al settore attraverso soluzioni finalizzate a rafforzare e migliorare l'intera filiera.

In tal senso, nell'ambito delle misure di sostegno ai redditi al settore bieticolo-saccarifero, considerate le difficoltà strutturali del comparto e la sua importanza strategica, il Ministero ha già attivato a livello nazionale il sostegno accoppiato previsto dall'articolo 52 del Regolamento UE n. 1307 del 2013 nell'ambito dei pagamenti diretti. Peraltro, per fronteggiare l'attuale crisi delle quotazioni, è stato aumentato lo stanziamento di tale sostegno portando il *plafond* complessivo a 22,3 milioni.

Per incrementare la competitività del settore, il Ministero intende costituire un Tavolo tecnico nazionale per definire gli interventi necessari allo scopo, anche attraverso la realizzazione di accordi di *partnership* tra attori attivi nella produzione e distribuzione alimentare, interessati ad instaurare una relazione fondata su logiche di valorizzazione dell'italianità dei prodotti.

Per promuovere e valorizzare l'intero settore occorre tra l'altro, enfatizzarne i punti di forza che ci contraddistinguono nel mondo. In tale direzione, come indicato nel Programma di Governo, riteniamo prioritario adottare un sistema di etichettatura corretto e trasparente che garantisca una migliore tutela dei consumatori. In particolare, per quanto riguarda l'indicazione d'origine della materia prima in etichetta, come nel caso dello zucchero (la cui attuale indicazione, secondo la normativa europea, è « provenienza UE »), intendiamo attivarci affinché ci sia consentito di indicare in etichetta la provenienza italiana.

Mi preme inoltre rilevare che la delegazione italiana ha sempre rappresentato alla Commissione europea la necessità di predisporre, dopo la fine delle quote, un puntuale e più attento monitoraggio del mercato dello zucchero, nonché di valutare l'attivazione di possibili strumenti di sostegno per quei Paesi, come l'Italia, dove il settore saccarifero è maggiormente esposto a seguito della liberalizzazione.

Evidenzio al riguardo che la Commissione, su sollecitazione del nostro Paese,

ha modificato la rilevazione mensile delle quotazioni dello zucchero, rendendola così più rappresentativa a livello di macro-regioni.

Ciò posto, assicuro gli interroganti il continuo impegno del Governo nell'affrontare e proporre tutte le soluzioni possibili per risolvere tempestivamente le questioni aperte, nell'obiettivo di salvaguardare un settore strategico dell'agro-industria italiana e i lavoratori del settore agricolo e industriale interessati.

ALLEGATO 3

5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, questo Ministero conosce le difficoltà esistenti nell'inquadramento giuridico dell'allevamento dei lombrichi, anche perché la produzione che ne consegue non rientra tra i prodotti agricoli, ma tra i fertilizzanti.

La questione è peraltro aggravata dal fatto che ai fini del calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA), ogni regione adotta una propria tabella per calcolare il numero di ore e di giornate necessarie per riconoscere un Imprenditore Agricolo Professionale o un coltivatore diretto.

Quanto alla questione dei fertilizzanti, l'immissione in commercio di questi ultimi (in particolare i concimi nazionali, gli ammendanti, i correttivi, i substrati e i prodotti ad azione specifica) è disciplinata dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che li descrive e li classifica nei relativi allegati.

Esso istituisce presso questo Ministero il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti e il Registro dei fertilizzanti. Pertanto, il Fabbricante di fertilizzanti, prima di immettere sul mercato prodotti da commercializzare, come l'Ammendante « Vermicompost da letame », deve iscriversi al

Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e successivamente iscrivere il prodotto nell'apposito registro.

Dal 2015, i suddetti Registri sono stati digitalizzati, sono disponibili sul portale del Ministero e consentono all'utente di inserire le domande di iscrizione « *on line* ».

Considerando la complessità della problematica e il potenziale interesse nei confronti della materia, la sede più appropriata per approfondire le diverse questioni tecniche ed economiche connesse alla quantificazione delle ULA e all'armonizzazione dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO), è il tavolo di lavoro attivato in accordo con le regioni – che si avvale del supporto tecnico scientifico del CREA-PB che gestisce la Rete europea di contabilità agricola (RICA) – che opera a supporto dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale, nel cui contesto potrebbero essere attivate misure di supporto ad attività imprenditoriali minori quali, a titolo esemplificativo, la lombricoltura e l'elicicoltura.

La prossima riunione del tavolo è programmata per i primi mesi del 2019.

ALLEGATO 4

5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, la filiera agroalimentare italiana è leader a livello europeo per il numero di prodotti a base di carne suina con il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Ciò premesso, entrando nello specifico evidenzio che il Disciplinare del Libro genealogico italiano (LGI), all'articolo 19, descrive le finalità della selezione delle tre razze tradizionali Large White, Landrace e Duroc italiane e all'articolo 21 elenca i caratteri qualitativi e quantitativi considerati nel programma di miglioramento genetico. Detta selezione si propone di assicurare la produzione di carcasse secondo precisi *standard* per lo spessore e la qualità del lardo, l'assenza di difetti e la giusta consistenza della carne, idonee per la produzione delle suddette DOP. Si tratta di parametri oggettivi, precisamente indicati nei disciplinari dei prosciutti DOP, ai quali fa esplicito riferimento il disciplinare del Libro Genealogico Italiano (LGI) in ordine a finalità e criteri del programma di miglioramento genetico delle razze per il suino pesante.

Pertanto, le prescrizioni riportate nel Disciplinare del Libro genealogico nonché le informazioni tecniche divulgate dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini, consentono di disporre di elementi conoscitivi esaustivi ed oggettivi circa le finalità dei programmi di miglioramento genetico delle tre razze tradizionali, riferimento del Disciplinari dei prosciutti DOP.

Segnalo, in merito alle procedure per la valutazione della compatibilità degli schemi di selezione o ibridazione di altri tipi genetici che nel corso degli anni gli

Organismi di Controllo incaricati (Istituto Parma Qualità e Istituto Nord Est Qualità), hanno messo a punto sia criteri standardizzati per l'acquisizione delle informazioni, che devono essere fornite dagli enti selezionatori e ibridatori interessati, sia modalità oggettive per stabilire il grado di compatibilità con le finalità della selezione delle razze del LGI.

In particolare, la verifica delle compatibilità si basa sui risultati della elaborazione dei dati dichiarati dai produttori di tipi genetici destinati alla produzione delle DOP in questione circa i caratteri selezionati e la relativa importanza attribuita. I diversi caratteri considerati presentano tra di loro relazioni biologiche (correlazioni genetiche) che consentono di stimare in modo oggettivo il progresso genetico atteso per ogni carattere e quindi di verificare se la direzione della selezione del tipo genetico esaminato è compatibile con le finalità del miglioramento delle tre razze tradizionali di riferimento del LGI ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti DOP.

Pertanto, le procedure per la valutazione dei nuovi tipi genetici appaiono trasparenti ed oggettive.

Rilevo inoltre che l'idoneità e correttezza delle procedure adottate dagli Organismi di Controllo è stata oggetto di verifica da parte del Tribunale Amministrativo del Lazio che ha respinto nel merito due ricorsi sulle modalità di valutazione della compatibilità dei tipi genetici, ai fini dell'ammissione alla produzione di prosciutti DOP.

Ritengo opportuno aggiungere che per le filiere delle produzioni DOP l'accertamento dell'origine genetica dei suini è una condizione ineludibile per assicurare il rispetto dei disciplinari e permettere il mantenimento della distinzione qualitativa del prodotto finale. Infatti, i disciplinari dei prodotti a base di carne suina prevedono specifici requisiti circa l'origine genetica dei suini impiegati.

Detto requisito di fatto è attestato dall'allevatore che con apposita autocertificazione, soggetta a controllo a campione, dichiara l'origine genetica del verro padre dei suini destinati alla produzione DOP.

Tale sistema di controllo certamente può essere reso più efficace. Pertanto, è auspicabile la messa a punto di misure, basate sull'analisi del DNA, che consentano un'affidabile e inoppugnabile verifica dell'origine genetica dei suini utilizzati nel circuito delle DOP lungo tutta la filiera dall'allevamento fino al prosciuttificio.

In tale direzione occorre costituire una banca del DNA di tutti i riproduttori maschi di razza pura e ibridi, in possesso di certificato genealogico che operano nell'ambito delle DOP.

Rilevo al riguardo che, l'Associazione Nazionale Allevatori Suini – ANAS, ha costituito da alcuni anni una banca del DNA dei riproduttori maschi di razza pura dove vengono conservati campioni di materiale biologico dei verri destinati alla fecondazione artificiale pubblica e vige l'obbligo dell'accertamento degli ascendenti e dal 2015 anche quelli degli altri verri di razza pura iscritti al libro genealogico.

Sulla base di questa esperienza, il Ministero sta valutando come costituire una banca del DNA più ampia, che raccolga e conservi i campioni biologici di tutti i verri di razza pura ed ibridi utilizzati negli allevamenti aderenti alle DOP.

ALLEGATO 5

5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dimezza i tempi di conduzione e indivisibilità dei terreni acquistati con l'intervento dell'allora Cassa della proprietà contadina, oggi ISMEA, rispettivamente da 10 anni a 5 e da 30 anni a 15 anni.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo in

tal modo salvo il nuovo limite introdotto dei 5 anni del patto di riservato dominio ed estendendo l'applicabilità all'acquisto avvenuto nell'arco temporale di tempo precedente di almeno 5 anni e non ancora esaurito per effetto della vendita del bene.

L'interpretazione logica e sistematica della norma, pertanto, induce a ritenere che la stessa vada intesa nel senso che i termini previsti dall'articolo si applicano a tutti i contratti sottoscritti nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della norma e tale interpretazione non crea alcun « buco normativo ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	152
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	154
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, osserva che gli atti normativi in titolo ineriscono a una materia attigua ma non analoga a quella su cui è iniziato l'esame nella seduta di ieri, in ordine al brevetto europeo. Questi provvedimenti dell'Unione europea, infatti, ineriscono al marchio, il quale rientra tra i cosiddetti segni distintivi dell'impresa. Evidenzia che si tratta di una materia che era originariamente disciplinata solo nel codice civile e nella « legge marchi », di cui al regio decreto n. 929 del 1942, e che poi ha subito numerose modifiche, principalmente ad opera del diritto comunitario.

Ricorda che la *ratio* del marchio è considerata duplice, da un lato, la tutela dell'imprenditore e, dall'altro, la prevenzione della confusione nei consumatori. Rileva che, per essere registrato, esso deve rivestire le tre qualità della novità, dell'autonoma capacità distintiva, e della li-

ceità, precisando che tali requisiti sono attualmente previsti negli articoli da 12 a 14 del decreto legislativo n. 30 del 2005 che ha sostituito la legge marchi. Sottolinea che la materia si colloca nell'alveo dell'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prescrive l'instaurazione e il funzionamento di un mercato interno nel quale, tra l'altro, la proprietà intellettuale sia protetta in modo uniforme nel territorio dell'Unione. Osserva che, sotto questo aspetto, occorre distinguere 2 profili: per un verso la disciplina europea ha avuto come obiettivo il progressivo avvicinamento delle normative nazionali dei singoli Paesi membri in ordine ai marchi registrati in sede nazionale, precisando che si tratta della materia oggetto della direttiva (UE) 2015/2436; per altro verso, essa ha introdotto il marchio europeo, evidenziando che si tratta della materia oggetto del regolamento (UE) 2015/2424. Rileva, pertanto, che su questo doppio binario si è osservata una progressiva evoluzione, la quale ha assecondato le esigenze che via via la realtà produttiva e commerciale ha manifestato. Segnala che lo schema di decreto legislativo trova il suo fondamento nella delega contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea n. 163 del 2017: la scadenza per esercitare la delega è 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Evidenzia che similmente a quanto detto in relazione al brevetto europeo, la fonte del diritto su cui il recepimento avrà impatto più significativo è il menzionato decreto legislativo n. 30 del 2005. Sotto questo aspetto, per quel che concerne in particolare il riavvicinamento della tutela nelle legislazioni nazionali i principali punti di novità sono i seguenti: dovrà essere possibile registrare un marchio di impresa non più necessariamente solo per segni grafici ma anche per altri tipi di segni quali per esempio i suoni; nella casistica delle cause ostative alla registrazione e comunque dei motivi di nullità dei marchi viene introdotto il novero delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. Come è noto, queste ultime sono forme di tutela dell'origine

territoriale e della genuinità di un prodotto che si ritengono, pertanto, non suscettibili di essere registrati come marchio di una singola impresa. Quanto ai diritti del titolare del marchio di impresa registrato, ricorda che la direttiva impone agli Stati membri di estendere le sue facoltà di inibitoria verso l'uso del marchio da parte di terzi oltre il settore merceologico di registrazione. In altre parole, perché il titolare del marchio possa reagire all'uso da lui non consentito del marchio non dovrà più dimostrare che esso venga utilizzato da terzi per prodotti o servizi identici o simili ma soltanto che quell'uso procura ai terzi un indebito vantaggio o a lui un pregiudizio ingiusto. Rileva, inoltre, che la direttiva introduce il diritto del titolare di impedire l'uso su imballaggi e anche l'introduzione di prodotti con quel marchio che provengono da paesi terzi.

Segnala che la direttiva (UE) 2015/2436 disciplina anche gli ambiti dei marchi di garanzia e di certificazione nonché dei marchi collettivi. Si tratta, come noto, non di tradizionali segni distintivi dell'impresa ma di indicazioni che distinguono i prodotti o i servizi o in relazione alla qualità del materiale o del procedimento della loro fabbricazione oppure in relazione alla loro provenienza da imprese che fanno parte di associazioni di categoria. A proposito del marchio di certificazione, sottolinea che la direttiva riprende la definizione del regolamento (UE) 2015/2424. Ricorda, a quest'ultimo riguardo, che lo schema di decreto delegato interviene sull'articolo 24 del decreto legislativo n. 30 del 2005 chiarendo un aspetto inerente alla decadenza del marchio per non uso. Rammenta sul punto che condizione per conservare la titolarità del marchio è quella di farne un uso continuo e comunque non interrotto per un periodo non superiore a 5 anni salvo giustificato motivo. Evidenzia inoltre che lo schema di decreto delegato prevede che, per quel che riguarda i marchi di certificazione o collettivi, il termine quinquennale si intende interrotto per l'uso che ne faccia anche uno solo dei legittimati. Rinviando per ulteriori profili di dettaglio tecnico rinvio

alla documentazione predisposta dagli uffici, conclude rimettendosi al contributo che i colleghi commissari vorranno offrire nel corso della discussione.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che le norme in questione andrebbero viste in un quadro integrato con quelle relative al diritto d'autore. Rileva inoltre che quanto previsto in materia di decadenza dal diritto al marchio per non uso rappresenta una importante novità ma ingenera anche profili pericolosi. Ricorda infatti che nel sistema giuridico italiano il termine per la prescrizione dei diritti è decennale e quindi i cinque anni previsti dal testo all'esame possono rappresentare una notevole complicazione. Ritiene quindi che siano necessari approfondimenti istruttori su questa tematica.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, si riserva di fornire i necessari chiarimenti sui rilievi del deputato Pettarin nel corso delle prossime sedute dedicate all'esame del provvedimento in titolo. Fa presente fin d'ora che si riserva di formulare talune osservazioni su quanto la direttiva introduce in materia di armonizzazione della disciplina degli Stati membri per ciò che attiene alla procedura di registrazione del marchio d'impresa e su quanto concerne il ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali.

Sulla prima questione ricorda che viene lasciata libertà agli Stati membri, pur nel perimetro di talune indicazioni concernenti gli elementi essenziali che devono essere previsti per la domanda di registrazione: in tal senso ritiene che ogni sforzo debba essere compiuto per evitare complicazioni burocratiche alle imprese e per semplificare la procedura e comunque per scongiurare appesantimenti amministrativi. Sulla seconda questione evidenzia la necessità che vengano stabiliti dei tempi rapidi e certi che rendano efficace il ricorso alla giurisdizione.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), chiede alcuni chiarimenti circa l'inclusione del marchio nazionale tra quelli collettivi. Ritiene, infatti, che in caso affermativo

dovrebbe essere fatto riferimento anche alle regioni che producono ciò che è oggetto di marchio. Inoltre per quanto riguarda i marchi relativi all'alimentazione crede sia opportuno fare riferimento, per il marchio, al territorio su cui è stata fatta l'ultima trasformazione del prodotto e quindi non solo al territorio formalmente di origine.

Piero DE LUCA (PD) si chiede se le perplessità espresse dalla relatrice riguardo al rinvio alla competenza degli Stati membri costituisca una critica al provvedimento nel testo presentato dal Governo. Osserva che la relatrice e la maggioranza ha tutti gli strumenti per introdurre eventuali correttivi nel senso auspicato anche attraverso i colleghi della Commissione di merito.

Cristina ROSSELLO (FI) concorda con quanto osservato dalla relatrice, che, a suo avviso, si è riservata di approfondire le tematiche rilevate dal deputato Pettarin.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, conferma che con il suo intervento si è riservata un approfondimento circa le richiamate facoltà previste dalla direttiva oggetto di recepimento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.

Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Evidenzia che i DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi, adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro: si tratta dunque di una materia che intreccia competenze del ministero del lavoro – per la parte inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro – e dello sviluppo economico – per la parte che riguarda la produzione, il commercio e la valutazione di conformità dei DIP agli *standard* comuni di adeguatezza funzionale. Ricorda che nella legge di delegazione europea 2016-2017 di cui alla legge n. 163 del 2017, all'articolo 6, erano contenuti i principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa italiana a quel regolamento, il quale abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI). Ricorda che le disposizioni europee hanno demandato al legislatore nazionale l'abrogazione delle disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione. Rileva altresì che occorre individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché per lo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Evidenzia dunque che l'articolo 6 ha lo scopo di adeguare la normativa nazionale al regolamento DPI, adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro

normativo generale adottato per l'armonizzazione europea. Osserva, preliminarmente, che l'impatto legislativo consiste nell'aggiornamento del decreto legislativo n. 47 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 10 del 1997, che aveva attuato la direttiva 89/686, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento DPI e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale. Rileva che si tratta di temi – per un verso – assai tecnici, dal momento che le procedure di acquisto e verifica di funzionalità dei DPI coinvolgono aspetti molto complessi e l'interventi di diversi attori, quali le imprese, i lavoratori, i produttori, gli organismi di controllo e di verifica; ma – per l'altro – molto importanti, stante che il tema degli infortuni sul lavoro resta (purtroppo) assai attuale, dato anche il numero dei morti che si deve registrare ogni anno. In questa sede, tuttavia, ritiene che prevalga l'aspetto della circolazione dei DPI come beni e – dunque – viene in questione la disciplina generale del regolamento UE 2016/765 e della conseguente decisione 2016/768. Per chiarezza ricorda che l'articolo 1 della decisione n. 768 reca: 1) che i prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile; 2) che all'atto dell'immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile; 3) che gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili. Ritiene, in conclusione, che l'esame della Commissione intreccia la questione specifica della produzione e la messa in commercio di questi specifici beni (i DPI) e, d'altro canto, il sistema generale dei controlli sulle merci circolanti, previsto dal regolamento e dalla decisione citati per ultimi, tenendo presente che gli organismi di verifica di conformità sono imprese private specializzate, mentre la vigilanza vera e propria spetta a organismi pubblici.

Nel rimettersi al dibattito e prima di formulare un parere in una materia che – come giova ripetere – è connotata da aspetti di minuto tecnicismo, ricorda che la disciplina del commercio dei DPI presenta aspetti critici, in particolare per gli utilizzatori, legati al nostro sistema di distribuzione sul mercato, che è molto polverizzato e che non sempre è in grado di trasmettere competenze e informazioni necessarie per una corretta gestione e uso del DPI, precisando che nel nostro Paese la percentuale di piccole e medie imprese che si rivolge alla grande distribuzione o a ferramenta e colorifici è altissima. Negli interventi presso molte aziende è normale rilevare la mancanza di note informative o trovare DPI inadatti ai rischi evidenziati ovvero di presenza di personale che usa DPI salvavita senza addestramento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, preliminarmente, fa presente che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 7, della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che ha conferito al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Ricorda che il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per

l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008. Rammenta che il citato regolamento europeo (UE) n. 2016/426 dispone il superamento delle carenze evidenziate nell'applicazione della direttiva 2009/142/UE; il necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nella decisione n. 768/2008/UE; la maggiore responsabilizzazione degli operatori economici interessati; la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. Osserva che la maggior parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/426 saranno direttamente applicabili nell'ordinamento interno dei singoli Stati europei a decorrere dal 21 marzo 2018 e dal 21 aprile 2018, salvo alcuni articoli, in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati, che si applicano dal 21 ottobre 2016. Rileva, quindi, che il legislatore nazionale deve sostanzialmente abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione, le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate; deve individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008 in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermando espressamente le medesime autorità individuate dalla norma vigente nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero dell'interno e, infine, deve esercitare l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare,

tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accreditamento trasparente, che dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Anche per questo aspetto l'opzione del ricorso all'accreditamento, peraltro, è già in corso di esercizio in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti e va solo espressamente confermata nella presente sede legislativa. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici in relazione ai criteri della delega legislativa, rileva che lo schema in esame si compone di cinque articoli. L'articolo 1 specifica che lo schema di decreto in esame reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426. L'articolo 2 modifica la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. In particolare, il comma 1 novella gli articoli 1, 3, 4 e 5 e abroga l'articolo 6, al fine di apportare le necessarie modifiche in attuazione della delega ai fini dell'applicazione del regolamento europeo. Segnala che tali novelle, per la descrizione analitica delle quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, sono volte in particolare a chiarire che per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni del medesimo regolamento europeo, lasciando, in diverse parti del testo il riferimento alle regole della buona tecnica per la sicurezza per i soli materiali, installazioni e impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari. Sottolinea che con una novella all'articolo 4 viene inoltre rivisto il meccanismo di vigilanza sugli obblighi derivanti dalla legge. In particolare è demandata al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza generale sull'applicazione della legge

n. 1083 del 1971, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. Evidenzia che le novelle all'articolo 5 riguardano le introduce sanzioni amministrative pecuniarie per il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato prodotti difformi dalle norme previste dal regolamento europeo. Osserva che l'articolo 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo del decreto in esame e delle altre disposizioni adottate nel settore da esso disciplinato e che si precisa inoltre che, nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/UE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del regolamento stesso. Infine, segnala che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che sia necessario un approfondimento istruttorio circa il rapporto dei soggetti periferici per l'attività di controllo di conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi con l'organismo unico nazionale di accreditamento in considerazione che i predetti compiti sono affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento e che sembra più rispondente a criteri di flessibilità ed efficacia che siano coinvolti centri territoriali e locali piuttosto che centralizzati.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, si riserva di fornire i necessari chiarimenti sui rilievi della deputata Rossini nella prossima seduta.

Cristina ROSSELLO (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, intende por-

tare all'attenzione della Commissione quanto avvenuto ieri sera a Strasburgo, scossa da un attentato terroristico che ha visto coinvolti i luoghi ove lavora il Parlamento europeo. In tal senso invita la Commissione ad esprimere la dovuta solidarietà al Parlamento europeo nel suo complesso, ai suoi membri e ai suoi dipendenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, condividendo l'invito della deputata Rossello, concorda la Commissione, assicura che si adopererà, nelle forme consentite e opportune, affinché al Parlamento europeo e

ai suoi appartenenti giunga il senso della sincera e ferma solidarietà della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 11.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'accesso	159
<i>ALLEGATO (Delibera in materia di richieste di accesso)</i>	161
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	160
Sui lavori della Sottocommissione	160

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente BERGESIO. — Intervengono per Rai Parlamento Antonio Preziosi, Fulvio Meconi e Annamaria Baccarelli.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame di domande per l'accesso.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (allegato al resoconto) e dà mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive, radiofoniche e per il mezzo di televideo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, successivamente al 24 gennaio 2019 e fino ad esaurimento delle domande.

In merito alla diffusione dello strumento dell'Accesso e alle modalità di presentazione delle domande intervengono il deputato MOLLICONE (FDI), la senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), la deputata PICCOLI NARDELLI (PD) e la senatrice RICCIARDI (M5S).

Il PRESIDENTE fornisce alcuni chiarimenti in merito agli interventi svolti.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Il PRESIDENTE informa che, se non vi sono osservazioni, devono intendersi decadute le seguenti domande: 7269/XVII, 7270/XVII, 7292/XVIII e 7293/XVIII in quanto trattasi di programmi che risultano già trasmessi.

(La Sottocommissione, non facendosi osservazioni, concorda).

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo, radiofonico e di televideo, successivamente al 24 gennaio 2019 e fino ad esaurimento delle domande.

Sui lavori della Sottocommissione.

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al nuovo direttore di Rai Parlamento, dottor Antonio Preziosi.

Il dottor PREZIOSI, nel ringraziare il Presidente e i componenti della Sottocommissione, svolge alcune brevi considerazioni sulle tematiche dell'Accesso.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO*(Testo approvato nella seduta del 12 dicembre 2018).*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, radiofonico e per il mezzo di televideo, per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2019 e fino ad esaurimento delle domande, predisposti ai sensi delle delibere citate in

premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'or-

dinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	Richiedente	Titolo
7290	DRI – Turismo sociale e promozione turistica	Conosciamo il patrimonio sommerso con le nuove tecnologie rispettando l'ambiente
7258	Associazione il centro del sorriso	La musica a scuola: arte e terapia
7267	Associazione Luccautori	Premio «racconti nella rete» incontro con i vincitori del premio letterario giunto alla diciottesima edizione
7274	Federazione Esperantista italiana (FEI)	Esperanto: uso professionale
7280	Susan G. Komen per la lotta ai tumori del seno	La carovana della prevenzione – Komen Italia Race for the cure – le donne in rosa
7281	Bimbo aquilone onlus sez. Lazio	Progetto «imparo ciò che vivo»
7283	Spes contra spem – società cooperativa sociale	Casa famiglia, welcome!
7284	Istituto italiano della donazione	Giorno del dono 2018
7289	Associazione Sensacional onlus	Ensamble: percorsi di rete al femminile per l'inserimento lavorativo
7294	Provincia Lombardo Veneta dell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	Hospice: il valore della vita umana. All'ospedale San Raffaele Arcangelo Fatebenefratelli di Venezia, un servizio per la migliore qualità della vita di malati terminali e familiari
7307	Unione Europea delle cooperative (UE.COOP)	La cooperazione e lo sviluppo del made in Italy
7308	World wildlife fund for nature (WWF)	Emergenza plastica nel Mediterraneo
7309	Associazione italiana notai cattolici (AINC)	Il notariato per il sociale: notaio per le parrocchie e notaio per le carceri
7310	Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita	I 90 anni della biblioteca italiana per ciechi: ieri un sogno, oggi una realtà
7311	Associazione di promozione sociale Salpare	Achille Bertelli, un innovatore visionario e un pioniere dell'aviazione italiana

Prot.	Richiedente	Titolo
7314	Servizio cani guida dei Lions	Due occhi per chi non vede. Angeli a quattro zampe per chi non vede
7315	Concorso letterario nazionale Lingua Madre	Parole fra noi donne straniere e donne italiane si raccontano
7317	Associazione nazionale elicicoltori	Elicicoltura 2.0: allevare le chiocciole per dare valore alla terra
7318	Centro Italiano Femminile (CIF)	Che genere di democrazia
7319	Gli amici di Daniela onlus	« Casadmare », la libertà ha una casa al mare
7320	Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice	La giornata della memoria 80 anni dopo le leggi razziali del 1938
7321	Fondazione con il sud	Con il sud – cambiare con cura
7324	Gli amici di Luca	Diverse abilità in scena: il teatro come miglioramento della qualità della vita nelle persone con esiti di coma
7326	Italia nostra Onlus	Spazio libero Tv – Italia nostra
7327	Smallfamilies Associazione di promozione sociale	Un bussola per le famiglie a geometria variabile

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot.	Richiedente	Titolo
7271	DRI – Turismo sociale e promozione turistica	Un nuovo rapporto col turismo nei luoghi di cultura
7266	Movimento difesa del cittadino	Diritti e consumi dei cittadini
7275	Federazione Esperantista italiana (FEI)	Esperanto: uso professionale
7306	Associazione Intercultura	Incontri che cambiano il mondo
7313	Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (UNAITALIA)	Filiera avicola: prodotti di qualità, 100 per cento made in Italy, ad alto contenuto di servizi
7316	Concorso letterario nazionale Lingua Madre	Parole fra noi donne straniere e donne italiane si raccontano
7323	Centro Italiano Femminile (CIF)	La Costituzione delle donne
7325	Gli amici di Luca	Diverse abilità in scena: il teatro come miglioramento della qualità della vita nelle persone con esiti di coma

Domande per l'Accesso per il mezzo di televideo

Prot.	Richiedente	Titolo
7312	Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (UNAITALIA)	Il ruolo delle carni bianche come principale fonte proteica per gli italiani: oltre 46 milioni di consumatori

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
Sulla pubblicità dei lavori	165
Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria	165
Esame del Regolamento interno e di ulteriori atti di autoorganizzazione	165
ALLEGATO 1 (Regolamento interno della Commissione)	167
ALLEGATO 2 (Emendamenti alla bozza del regolamento interno della Commissione)	175
ALLEGATO 3 (Emendamento alla bozza del regolamento interno per il funzionamento dei comitati)	179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

La seduta comincia alle 14.30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna saranno redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria.

Nell'esaminare il primo punto all'ordine del giorno, il presidente MORRA dispone che i lavori proseguano in regime di segretezza.

Esame del Regolamento interno e di ulteriori atti di autoorganizzazione.

Il Presidente avverte i componenti della Commissione che l'esame della disciplina del Regolamento interno e di quello per il funzionamento dei Comitati è proseguito nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi.

In quella sede è emersa la volontà di proseguire i lavori direttamente in sede plenaria. E ciò al fine di garantire massima celerità alla conclusione dell'esame e, al contempo, valersi del contributo di tutti i componenti della Commissione.

Propone, quindi, che la Commissione proceda direttamente all'esame delle proposte emendative, licenziando il testo mediante le votazioni articolo per articolo del Regolamento. A tal fine, dunque, auspica che i Gruppi concordino sull'avvio delle votazioni ancorché l'Ufficio di Presidenza integrato non abbia definitivamente affrontato tutte le questioni connesse alle proposte di modifica presentate.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il Presidente MORRA dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti presenti nel fascicolo e apre la sequenza delle votazioni ponendo ai voti l'emendamento 1.1 che risulta approvato.

In seguito all'approvazione dell'articolo 1, nel testo risultante dalla modifica apportata, si passa alla votazione concernente la proposta emendativa 2.1, la quale pure risulta approvata.

In seguito a distinte votazioni vengono approvati l'articolo 2, nel testo risultante dalla modifica appena approvata dalla Commissione, nonché gli articoli 3, 4 e 5.

Sull'emendamento 6.1 si apre una discussione cui prendono parte, per dichiarazione di voto, i senatori VITALI, MIRABELLI e CALIENDO, nonché la deputata BARTOLOZZI, tutti orientati negativamente sulla proposta di modifica.

Si esprimono in senso favorevole sul testo della proposta i senatori GIARRUSSO, GRASSO ed ENDRIZZI, nonché il senatore URRARO.

Dopo un'ultima dichiarazione di voto contrario del deputato ORLANDO, l'emendamento 6.1 è posto ai voti e risulta approvato.

La Commissione approva, quindi, il testo dell'articolo 6 come risultante in seguito alla modifica apportata dall'emendamento.

Si passa, quindi all'emendamento 7.1, il quale, dopo un breve dibattito cui partecipano la deputata BARTOLOZZI, il presidente MORRA, il deputato ORLANDO, il senatore MIRABELLI, il senatore VITALI e la deputata SANTELLI, viene accantonato.

Vengono, dunque, posti distintamente in votazione gli articoli 8, 9 e 10, i quali tutti risultano approvati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11.1, sul quale intervengono, per esprimersi in senso contrario, i senatori VITALI e MIRABELLI. Anche il deputato PAOLINI esprime l'orientamento negativo del proprio Gruppo.

Il senatore GRASSO interviene, quindi, per rilevare come la ragione ispiratrice della proposta risieda nell'esigenza di circondare di una idonea garanzia procedurale l'esercizio dei poteri della Commissione d'inchiesta, i quali risultano decisamente ampliati dalle disposizioni recate dalla legge istitutiva.

Il Presidente MORRA, stante l'approssimarsi della ripresa della seduta dell'Assemblea del Senato, dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.1 e il rinvio dei lavori alla prossima seduta che avrà luogo nella serata odierna, a partire dalle ore 19 e, comunque, al termine delle votazioni delle due Assemblee di Camera e Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME APPLICABILI

ART. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o

più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

ART. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

ART. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

ART. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle vo-

tazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali,

attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

ART. 13.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti

tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il rinnovo della Commissione, trascorso un biennio dalla sua costituzione, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 14.

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ART. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

ART. 20.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 21.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predisporre una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 22.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

ART. 24.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di 12 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi deliberi la corre-

sponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

ART. 25.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO
DELLA COMMISSIONE**

Art. 1.

(Norme applicabili)

Al comma 1, le parole: legge 19 luglio 2013, n. 87, sono sostituite dalle seguenti: legge 7 agosto 2018, n. 99,.

1. 1. Urraro.

Art. 2.

(Composizione e durata)

Al primo comma, le parole: XVII legislatura sono sostituite dalle seguenti: XVIII legislatura.

2. 1. Urraro.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

Al comma 3, le parole: riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza sono sostituite dalle seguenti: anche in occasione di missioni, riferendo tempestivamente all'Ufficio di Presidenza,.

6. 1. Urraro.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis

(Doveri dei componenti della Commissione)

1. Entro dieci giorni dalla nomina, i componenti della Commissione dichiarano

alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014 e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII Legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel codice di cui al periodo precedente sopravvenga in seguito alla nomina, il componente della Commissione è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Camera di appartenenza ed il Presidente della Commissione medesima.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza, entro dieci giorni dalla prima seduta, condanne, carichi pendenti e imputazioni eventualmente ricevute per qualsiasi titolo di reato. ».

7. 1. Urraro.

Art. 11.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Le deliberazioni della Commissione sul compimento di atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei componenti della Commissione. Per il compimento di tali

specifici atti di indagine la Commissione può delegare il Presidente, insieme a due componenti da lui individuati, uno di maggioranza e uno di opposizione. Allo stesso modo si procede per l'individuazione dei destinatari di tali atti, allorquando lo richiedano esigenze di segretezza. L'esecuzione degli atti di indagine è curata dalla polizia giudiziaria delegata a tal fine, con l'ausilio, ove occorra, dei magistrati e ufficiali di collegamento collaboratori della Commissione.».

11. 1. Grasso.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

All'articolo 12, comma 1, prima delle parole: La Commissione può disporre che, *inserire le seguenti:* Le sedute della Commissione sono pubbliche.

12. 1. Grasso.

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: impianti audiovisivi a circuito chiuso *inserire le seguenti:* e può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

12. 2. Grasso.

Dopo il comma 5 sono aggiunti infine i seguenti:

6. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo.

7. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico di cui al comma precedente, che viene comunque redatto.

12. 3. Urraro.

Art. 13.

(Comitati)

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: un rappresentante *con le seguenti:* un solo rappresentante.

13. 1. Grasso.

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza *sono sostituite dalle seguenti:* ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza;

13. 2. Urraro.

All'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: bimestralmente *con la seguente:* periodicamente.

13. 3. Grasso.

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

13. 4. Urraro.

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

13. 5. Grasso.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

All'articolo 15, comma 1, sopprimere la parola *libere* e dopo la parola: *audizioni aggiungere le seguenti*: a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, ovvero audizioni in forma libera. La Commissione procede di norma ad audizioni a testimonianza.

15. 1. Grasso.

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 14, sono inserite le seguenti: ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva,.

15. 2. Urraro.

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. La Commissione procede alle audizioni nelle forme previste dall'articolo 4 della legge istitutiva, salvo diversa deliberazione. ».

15. 3. Urraro.

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente)

Al comma 2, le parole: *avviso di ricevimento* o *sono sostituite dalle seguenti*: *avviso di ricevimento*, con posta elettronica certificata.

17. 1. Urraro.

Art. 18.

Al comma 2, dopo le parole: 366 e seguenti *inserire le seguenti*: del Capo I del Titolo II del codice penale.

18. 1. Grasso.

Art. 19.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 febbraio 2010, con le seguenti: 23 settembre 2014 e sostituire le parole: 4 agosto 2008, n. 132 con le seguenti: 19 luglio 2013, n. 87.

19. 1. Grasso.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

Al comma 3, dopo le parole: *d'intesa con i Presidenti delle due Camere. sono aggiunte infine le seguenti*: Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del presente regolamento, il Presidente, informato l'Ufficio di Presidenza, può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.

20. 1. Urraro.

Art. 21.

(Relazioni al Parlamento)

All'articolo 21 sostituire le parole: lettera o) con le seguenti: lettera z).

21. 1. Grasso.

All'articolo 21 sostituire le parole: lettera o) con le seguenti: lettera z).

21. 2. Urraro.

Il comma 1 è sostituito dal seguente: La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge istitutiva con cadenza trimestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi

la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

21. 3. Lattanzio.

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualifi-

cata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e scadenza, salvo rinnovo, dello stesso. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.»;

24. 1. Urraro.

All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: all'articolo 5, comma 1, con le seguenti: agli articoli 5 e 6.

24. 2. Grasso.

All'articolo 24, comma 2, le parole: , comma 1, sono soppresse.

24. 3. Urraro.

ALLEGATO 3

**EMENDAMENTO ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI**

*All'articolo 4, comma 1, aggiungere in
fine le seguenti parole: appartenente ad
altro gruppo parlamentare.*

C. 41. Grasso.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, sui risultati della presidenza italiana dell'OSCE (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

ESAME DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2012:

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (<i>Esame e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1005 Meloni e C. 1160, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 390</i>)	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 luglio 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori	17
-----------------------------------	----

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018. Doc. XXV, n. 1.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018. Doc. XXVI, n. 1 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	17
--	----

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori	33
-----------------------------------	----

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018. Doc. XXV, n. 1.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018. (Doc. XXVI, n. 1) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	33
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di relazione delle Commissioni III (Affari Esteri e Comunitari) e IV (Difesa) all'Assemblea)</i>	35
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Napoli presso il <i>Joint Force Command</i> della NATO (18 ottobre 2018)	34
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni della Presidente)</i>	39

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dell'Ambasciatore d'Irlanda in Italia, Colm Ó Floinn, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22)	43
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)**RISOLUZIONI:**

7-00038 Benedetti e 7-00126 Bellucci: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	45
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**SEDE REFERENTE:**

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
<i>ALLEGATO (Proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 1173 da adottare come testo base formulata dalla relatrice)</i>	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
AVVERTENZA	58

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) ...	64
---	----

RISOLUZIONI:

7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
AVVERTENZA	66

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la <i>performance</i> di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 772</i>)	84
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523-784-914-1221-1222-A	87
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Sugli attacchi terroristici a Strasburgo	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 sen. Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. C. 1390 sen. Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Mariarita Sgarlata a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico. Nomina n. 11 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 19 e 20 novembre 2018	94
<i>ALLEGATO 1</i>	96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00981 Bucalo: Sul rinvio della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici per i concorrenti della Regione Sardegna	94
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	99
--	----

5-00639 Casa: Sulle prove selettive per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina, chirurgia e odontoiatria	95
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	100
--	-----

5-00649 Bordo e Piccoli Nardelli: Sul mancato svolgimento di un evento in memoria delle leggi razziali presso il liceo classico « Fiano-Leccisotti » di Torremaggiore (FG)	95
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	102
--	-----

5-00802 Pettarin: Sull'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica tra le materie curriculari delle scuole	95
--	----

5-00953 Toccafondi: Sul futuro degli istituti tecnici superiori	95
---	----

<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	103
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di REF Ricerche S.r.l., della Fondazione AMGA e di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, del Sindacato di Base USB, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e della Federazione ANIMA	105
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	105
-----------------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di TIM Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
---	-----

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Wind Tre Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

AVVERTENZA	107
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	108
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, sulle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) ..	124

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (<i>Discussione e rinvio</i>)	125
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	127
5-01095 Murelli: Tutela dei livelli occupazionali presso l'azienda Nora-Spirale di Monsagrati (Lucca)	127
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-01096 Pallini: Riconoscimento della qualifica di lavoratori agricoli agli operai dipendenti da organizzazioni di produttori agricoli	127
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-01097 Fatuzzo: Iniziative urgenti per l'adeguamento del trattamento pensionistico minimo ...	128
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-01098 Serracchiani: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso l'azienda Dm Elektron di Buja (Udine)	128
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	134

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli, recanti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	128
--	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 84 Zolezzi, C. 811 Cecconi e C. 1354, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), del Comitato italiano paralimpico, dell'Associazione operatori nella tecnica	
--	--

ortopedica (AOTO), di Assobiomedica, di Assoausili e dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 665 Versace, recante « Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale »	136
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Sull'ordine dei lavori	138
5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi	138
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	144
5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.	
5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero	138
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	146
5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura	139
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	148
5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto	139
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	149
5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina	139
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	151
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
RISOLUZIONI:	
7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi</i>)	142
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI)	143
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo	143
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	152
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	154

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	
Esame di domande per l'accesso	159
<i>ALLEGATO (Delibera in materia di richieste di accesso)</i>	161
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	160
Sui lavori della Sottocommissione	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
Sulla pubblicità dei lavori	165
Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria	165
Esame del Regolamento interno e di ulteriori atti di autoorganizzazione	165
<i>ALLEGATO 1 (Regolamento interno della Commissione)</i>	167
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti alla bozza del regolamento interno della Commissione)</i>	175
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento alla bozza del regolamento interno per il funzionamento dei comitati)</i>	179

PAGINA BIANCA



18SMC0040730